SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

Agenzia del territorio

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Regione Sicilia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO 10 aprile 2002.

Modificazioni allo statuto.

02A05388

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002.

Nomina del commissario straordinario del comune di Carloforte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 12 ottobre 2001, con il quale, sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Carloforte (Cagliari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Bruno Corda;

Considerato che il dott. Bruno Corda, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Elena Dessì è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Carloforte (Cagliari) in sostituzione del dott. Bruno Corda, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

02A06204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Di Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 10 aprile 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1073/13.4/Gab. del 10 aprile 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento,

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Di Marino.

Roma, 24 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A06245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Assemini e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Assemini (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Assemini (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Corda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Assemini (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 25 marzo 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 248/Serv. Aut. Loc. del 28 marzo 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Assemini (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Bruno Corda.

Roma, 24 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A06206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Boscotrecase e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio di Boscotrecase (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boscotrecase (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fiora Fasano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Boscotrecase (Napoli), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 10 aprile 2002, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 16718/Gab/VI° sett. dell'11 aprile 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della s.v. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boscotrecase (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fiora Fasano.

Roma, 24 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A06203

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 2001.

Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 20-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati;

Attesa l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti;

Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e, in particolare, l'art. 1, che ha modificato l'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Visto, in particolare, il comma 3-*bis* dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, da emanare ogni due anni, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari;

Visto l'art. 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell'80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (€ 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002.

2. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Giustizia, foglio n. 67

02A06231

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rizzo Laura Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rizzo Laura Cecilia, nata a La Plata (Argentina) il 25 agosto 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «psicologo» di cui è in possesso dal 2 aprile 1990, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Psicologos» de la provincia di Buenos Aires, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e di «psicoterapeuta»;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'Universidad Nacional di La Plata (Argentina) l'11 dicembre 1989, il titolo accademico di «licenciada en Psicologia»,

Considerato inoltre, che ha completato nel maggio 1994 una specializzazione quadriennale in psicologia clinica, presso l'Ospedale «Dr. M. Larrain» di Berisso (Argentina);

Considerato infine, che è in possesso di un'ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto, che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e di «psicoterapeuta», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Rizzo Laura Cecilia, nata a La Plata (Argentina) il 25 agosto 1958, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A - e di «psicoterapeuta» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06224

DECRETO 8 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Braune Wiik Andrè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni. nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Braune Wiik Andrè, nato a Nova Friburgo (Brasile) il 19 aprile 1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di «psicologo» di cui è in possesso dall'agosto 1980, conseguito presso la «Federaçao das faculatades Celso Lisboa» di Rio de Janeiro (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato altresì che è in possesso del titolo accademico brasiliano «licenciado em Psicologia» conseguito nell'ottobre 1980 presso la «Federaao das faculdades Celso Lisboa» di Rio de Janeiro (Brasile);

Considerato inoltre che ha conseguito la laurea italiana di «dottore in psicologia» nel giugno 1999 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato infine che il richiedente è iscritto al «Conselho Regional de Psicologia» di Rio de Janeiro (Brasile) da aprile 1982, come attestato dal relativo certificato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Braune Wiik Andrè, nato a Nova Friburgo (Brasile) il 19 aprile 1956, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06225

DECRETO 8 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Di Cagno Roberta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Di Cagno Roberta, nata a Bari il 19 ottobre 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che è in possesso di un titolo accademico «dottore in psicologia» conseguito presso l'Università degli studi di Roma il 21 marzo 1990, riconosciuto equipollente in Svizzera nel marzo dell'anno 2001, come attestato dal certificato rilasciato dalla Conferenza dei rettori delle Università Svizzere;

Considerato che la richiedente ha documentato di essere in possesso esperienza professionale pluriennale nel settore;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 25 settembre 2001;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria di ottobre 2001;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Di Cagno Roberta, nata a Bari il 19 ottobre 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06226

DECRETO 8 maggio 2002.

Rettifica al decreto 14 dicembre 2001 relativo al riconoscimento alla sig.ra Lucrecia Gonzalez Campero di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 14 dicembre 2001, con il quale si riconosceva il titolo di «psicologa», conseguito dalla sig.ra Lucrecia Gonzalez Campero in Spagna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad un nome e cognome inesatti;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Lucrecia Gonzalez Campero;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 14 dicembre 2001 con il quale si riconosceva il titolo di «psicologa» conseguito dalla sig.ra Lucrecia Gonzalez Campero in Spagna, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «psicoterapeuta», in tutte le parti in cui si fa riferimento nominativamente alla richiedente è integrato come segue: la frase «Sig.ra Campero Gonzales Lucrezia» è sostituita con la frase: «Sig.ra Lucrecia Gonzalez Campero».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 14 dicembre 2001.

Roma, 8 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A06227

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale del Programma «ITALIA-SLOVENIA», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria INTERREG III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 11/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al C.I.P.E., alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del C.I.P.E., che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C (2000) 1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione C (2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera C.I.P.E. n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 03051 del 31 gennaio 2002 relativa alla rideterminazione dei nuovi profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, concordati con la Commissione europea, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite alle singole sezioni;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C (2001) 3614 del 27 dicembre 2001, di approvazione del programma «Italia-Slovenia», compreso nella sezione transfrontaliera dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a € 43.199.000,00 a totale carico del FESR ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a € 50.092.058,00 di cui € 30.239.300,00 a carico dello Stato e € 19.852.758 a carico delle regioni ed altri enti pubblici interessati;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale all'autorità di pagamento regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal Documento unico di programmazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima autorità, con la regione Veneto;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, è assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia, quale autorità di pagamento del programma «Italia-Slovenia», richiamato in premessa, compreso nella sezione transfrontaliera dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, la somma complessiva di € 2.116.751,00 a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, versando l'intero ammontare alla predetta autorità di pagamento che provvede a trattenere la quota di propria competenza e ad attribuire la quota spettante alla regione Veneto, partecipante al programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 182

02A06212

DECRETO 10 aprile 2002.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore dei Docup obiettivo 2 delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, per le annualità 2001 e 2002. (Decreto n. 12/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante iI regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al C.I.P.E., alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del C.I.P.E., che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la decisione della Commissione europea C (1999) n. 1772 del 1° luglio 1999 che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali, indicati per l'Italia in 2.145 Meuro a titolo dell'obiettivo 2 per il periodo dal 2000 al 2006 e in 377 Meuro a titolo del sostegno transitorio per il periodo dal 2000 al 2005;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i Docup di tutte le regioni e le province autonome interessate all'obiettivo 2, per il periodo di programmazione 2000/2006, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella A;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 95 del 4 agosto 2000, recante approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree obiettivo 2, per il periodo 2000-2006;

Visti i propri decreti 23 ottobre e 27 dicembre 2001, relativi all'assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale in favore dei suddetti Docup dell'obiettivo 2;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l' annualità 2001, determinato in € 428.685.934,00 nonché per l'annualità 2002, determinato in € 510.052.374;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 3 aprile 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei Docup obiettivo 2 delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari a € 428.685.934,00 per l'annualità 2001 e € 510.052.374,00 per l'annualità 2002, così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Le regioni e le province autonome titolari dei documenti unici di programmazione adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Le suddette regioni e province autonome inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera C.I.P.E. n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 23

TABELLA A

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/87 dei Docup ob. 2 - 2000-2006. Annualità 2001 e 2002

(Importi in euro)

REGIONI	DECISIONI	LEGGE 183/87	
		2001	2002
Abruzzo	C(2001)2120 DEL 12/09/01	**28.350.420**	**34.447.094**
- obiettivo 2		28.350.420	34.447.094
- sostegno transitorio		-	-
Emilia Romagna	C(2001)2797 DEL 14/11/01	**12.725.100**	**15.356.352**
- obiettivo 2		11.694.759	14.209.682
- sostegno transitorio		1.030.341	1.146.670
Friuli V.Giulia	C(2001)2811 DEL 23/11/01	**24.676.716**	**29.466.567**
- obiettivo 2		19.617.152	23.835.761
- sostegno transitorio		5.059.564	5.630.806
Lazio	C(2001)2118 DEL 07/09/01	**53.249.886**	**63.579.816**
- obiettivo 2		42.272.262	51.362.784
- sostegno transitorio		10.977.624	12.217.032
Liguria	C(2001)2044 DEL 07/09/01	**52.769.558**	**62.409.251**
- obiettivo 2		36.045.655	43.797.164
- sostegno transitorio		16.723.903	18.612.087
Lombardia	C(2001)2878 DEL 10/12/01	**21.061.460**	**25.349.995**
- obiettivo 2		18.705.261	22.727.774
- sostegno transitorio		2.356.199	2.622.221
Marche	C(2001)2790 DEL 16/10/01	**13.950.014**	**16.606.887**
- obiettivo 2		10.591.656	12.869.360
- sostegno transitorio		3.358.358	3.737.527
P.A. Bolzano	C(2001)3548 DEL 23/11/01	**3.768.674**	**4.451.243**
- obiettivo 2		2.516.759	3.057.980
- sostegno transitorio		1.251.915	1.393.263
P.A. Trento	C(2001)2794 DEL 16/10/01	**4.590.507**	**5.419.319**
- obiettivo 2		3.040.118	3.693.886
- sostegno transitorio		1.550.389	1.725.433
Piemonte	C(2001)2045 DEL 07/09/01	**56.953.754**	**67.706.715**
- obiettivo 2		42.319.738	51.420.473
- sostegno transitorio		14.634.016	16.286.242
Toscana	C(2001)2725 DEL 27/09/01	**92.511.685**	**109.491.917**
- obiettivo 2		63.981.978	77.741.113
- sostegno transitorio		28.529.707	31.750.804
Umbria	C(2001)2119 DEL 07/09/01	**25.192.517**	**30.071.844**
- obiettivo 2		19.923.423	24.207.874
- sostegno transitorio		5.269.094	5.863.970
Valle d'Aosta	C(2001)2121 DEL 19/09/01	**2.828.134**	**3.333.846**
- obiettivo 2		1.821.964	2.213.771
- sostegno transitorio		1.006.170	1.120.075
Veneto	C(2001)2889 DEL 26/11/01	**36.057.509**	**42.361.528**
- obiettivo 2		24.495.998	29.531.739
- sostegno transitorio		11.561.511	12.829.789
TOTALE		**428.685.934**	**510.052.374**
- obiettivo 2		325.377.143	395.116.455
- sostegno transitorio		103.308.791	114.935.919

02A06213

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservice a r.l.», in Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di mancata ispezione eseguito sull'attività della cooperativa «Multiservice a r.l.», con sede in Piacenza, via Broni ang. V. Danelli, 41/c, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi div. IV/5 in data 11 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Multiservice a r.l.», con sede in Piacenza, via Broni ang. V. Danelli, 41/c, costituita per rogito notaio dott. Sergio Motti in data 29 febbraio 1996, repertorio n. 153057, iscrizione C.C.I.A.A. di Piacenza: n. 62193, codice fiscale n. 01183890332 - B.U.S.C. n. 1070/274134, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 30 aprile 2002

Il direttore provinciale: MARCO

02A06200

DECRETO 30 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «A.T.I. Azienda trasporti italiana a r.l.», in Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «A.T.I. Azienda trasporti italiana a r.l.», con sede in Piacenza, via Bolzoni, 14, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dell'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative in data 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «A.T.I. Azienda trasporti italiana a r.l.», con sede in Piacenza, via Bolzoni, 14, costituita per rogito notaio dott. Manfredo Ferrerio in data 21 settembre 1985, repertorio n. 3224, iscrizione tribunale di Piacenza n. 9063, codice fiscale n. 00903750339, B.U.S.C. n. 899/214252, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 30 aprile 2002

Il direttore provinciale: MARCO

02A06217

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola del comprensorio Lughese-Agricol a r.l.», in Lugo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso comitato centrale per le cooperative in data 29 gennaio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola del comprensorio Lughese-Agricol a r.l.», con sede in Lugo (Ravenna), costituita per rogito notaio dott.ssa Rossana Lenzi in data 31 luglio 1972 (repertorio n. 4260), omologato dal tribunale di Ravenna in data 9 agosto 1972, depositato in cancelleria il 25 agosto 1972, iscritta al registro imprese al n. 3761, avente numero di posizione nello schedario generale per gli enti cooperativi, posizione n. 1052/120462 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: CARBONE

02A06199

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 febbraio 2002.

Approvazione del regolamento dell'area marina protetta del promontorio di Portofino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare e, in particolare, gli articoli 27 e 28 come modificati dall'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 18 e 19 come successivamente modificati;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», 26 aprile 1999;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, 22 giugno 1999, di affidamento in gestione dell'area marina protetta denominata «Portofino» alla provincia di Genova, al comune di Camogli, al comune di Portofino, al comune di Santa Margherita Ligure e all'Università di Genova successivamente costituitisi nel consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino»;

Visti lo statuto e l'atto di costituzione del consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino del 2 ottobre 1999;

Considerata l'attività istruttoria preliminare svolta dalla segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di Portofino, formulato e adottato, nelle sedute del 4 e 5 settembre 2001, dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea del consorzio di gestione del area marina protetta del promontorio di Portofino;

Visto il parere espresso dalla commissione di riserva nella seduta del 12 settembre 2001 sul regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di Portofino;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, e, in particolare l'art. 7, comma 3;

Visto il parere n. 215/01 emesso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Considerato opportuno recepire le osservazioni formulate dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con il parere n. 215/01;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di Portofino formulato e adottato dal consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino;

Decreta:

1. È approvato l'allegato regolamento di esecuzione del decreto del Ministro dell'ambiente di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», 26 aprile 1999 e di organizzazione della medesima, formulato e adottato dal consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 193

ALLEGATO
di cui all'art. 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DI «PORTOFINO»

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente, 26 aprile 1999, di istituzione dell'area marina naturale protetta denominata «Portofino» da esecuzione allo stesso e disciplina l'organizzazione della medesima area.

Art. 2.

Organi dell'area marina protetta

1. Sono organi dell'area marina protetta:

il responsabile dell'area marina protetta;

la commissione di riserva;

il comitato tecnico scientifico.

Art. 3.

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione.

2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito per tre anni sulla base di un contratto redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. L'incarico è rinnovabile.

4. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

b) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;

c) predisporre una relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento dell'area marina protetta da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le eventuali osservazioni formulate dalla commissione di riserva;

d) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore, con la commissione di riserva e con il comitato tecnico scientifico;

e) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali e comunitari e privati;

g) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

h) predisporre ed aggiornare l'inventario dei beni immobili e mobili del consorzio di pertinenza dell'area marina protetta;

i) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore.

5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Art. 4.

Commissione di riserva

1. La commissione di riserva istituita presso il soggetto gestore affianca il medesimo nella gestione dell'area marina protetta, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione della medesima. In particolare esprime parere:

sulla proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e sulle eventuali proposte di modifica del medesimo;

sui programmi annuali di gestione;

sul bilancio preventivo e consuntivo;

sulla relazione annuale sul funzionamento dell'area marina protetta;

sulla richiesta di modifica della perimetrazione dell'area marina protetta e della relativa disciplina di tutela eventualmente avanzata dal soggetto gestore;

ogni qualvolta richiesto dal presente regolamento.

2. La commissione di riserva è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessano. Il presidente è, comunque, tenuto a convocare la commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

3. La convocazione della commissione di riserva avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

4. I verbali della commissione di riserva sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Ai componenti della commissione di riserva viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

Art. 5.

Comitato tecnico scientifico

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999, è istituito il comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico-scientifica, al soggetto gestore ed agli organi dell'area marina protetta.

2. Il comitato tecnico scientifico è nominato dal soggetto gestore ed è composto da:

il responsabile dell'area marina protetta, che lo presiede;

un esperto qualificato designato dal soggetto gestore;

un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. I componenti del comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore ai tre anni. L'incarico può essere rinnovato.

Art. 6.

Contabilità e finanza

1. La finanza e la contabilità dell'area marina protetta si svolgono secondo le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di enti locali.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Delimitazione generale dell'area marina protetta

1. La delimitazione dell'area marina protetta di Portofino nonché la suddivisione in zone A, B e C è definita dal decreto del Ministero dell'ambiente, con allegata cartografia, del 26 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1999, n. 131.

Art. 8.

Fascia di transito

1. La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell'area marina protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito dei mezzi

impiegati per servizio pubblico navale di linea e dei centri d'immersione autorizzati, che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi e dei mezzi di sorveglianza.

Art. 9.

Divieti generali

1. All'interno dell'area marina protetta di Portofino, come sopra individuata, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la libera navigazione, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente regolamento circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone dell'area marina protetta;

b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

d) l'introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi altro mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

f) la pesca subacquea;

g) la pesca a strascico;

h) le immersioni subacquee, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente regolamento circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone di area marina protetta.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento circa le discipline di tutela nelle zone A, B e C dell'area marina protetta vigono i divieti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 26 aprile 1999.

Art. 10.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

per natante: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (art. 1, lettera *d)*, legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel testo vigente);

per imbarcazione: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (art. 1, lettera *c)*, legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel testo vigente), e non superiore a 24 metri;

per nave da diporto: ogni unità avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

per unità navale: genericamente ogni mezzo nautico come definito nell'art. 136 del codice di navigazione;

per lunghezza fuori tutto: «la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari» (art. 13, legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel testo vigente);

per attività subacquea si intendono le visite guidate subacquee con e senza autorespiratore organizzate da imprese e associazioni con o senza partita IVA e immersioni subacquee con e senza autorespiratore effettuate da soggetti singoli;

per soggetti singoli in relazione all'attività subacquee si intendono le singole persone fisiche.

Art. 11.

Attività di sorveglianza

1. La sorveglianza dell'area marina protetta di Portofino è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di porto nonché dalle Polizie degli enti locali, delegati nella gestione delle medesime aree protette.

2. L'attività di sorveglianza nell'area marina protetta di Portofino è coordinata dalla Capitaneria di porto.

Titolo III

DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONIE

Art. 12.

Disposizioni generali

1. La balneazione è vietata in zona A.

2. La balneazione è consentita nelle zone B e C dell'area marina protetta, nel rispetto delle ordinanze degli uffici circondariali marittimi.

Titolo IV

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA

Art. 13.

Disposizioni generali

1. Nella zona A è vietata l'attività subacquea.

2. Nella zona B l'attività subacquea senza autorespiratore è consentita; l'attività subacquea con autorespiratore è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte del soggetto gestore, secondo quanto disposto dai successivi articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

3. Nelle zone C l'attività subacquea è libera, salva la facoltà del soggetto gestore di porre limitazioni volte ad assicurare la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali.

4. In tutta l'area marina protetta sono vietate le attività subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni del soggetto gestore sulla base dei criteri individuati dal medesimo.

Art. 14.

Tipologia dell'utenza dell'attività subacquea in zona B

1. Nella zona B possono svolgere attività di visite guidate subacquee i seguenti soggetti se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 7, lettera *e)* del decreto ministeriale 26 aprile 1999:

a) imprese la cui ragione sociale prevede quale attività prevalente l'accompagnamento a subacquei;

b) associazioni senza scopo di lucro il cui statuto prevede espressamente lo svolgimento di attività subacquea a scopo didattico o ricreativo.

2. Il soggetto gestore può altresì autorizzare lo svolgimento di visite guidate subacquee da parte di imprese e/o associazioni che abbiano una comprovata esperienza nel settore, previo parere conforme della commissione di riserva, stabilendo, eventualmente, il possesso anche di ulteriori requisiti.

3. Possono, inoltre, svolgere attività subacquea i soggetti singoli secondo le modalità autorizzative di cui all'art. 16.

Art. 15.

Modalità di autorizzazione delle imprese e delle associazioni per le visite guidate in zona B

1. Il soggetto gestore può rilasciare alle imprese e alle associazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere *a)*, *b)* e comma 2, che ne facciano richiesta, un'autorizzazione avente una durata non superiore ad un anno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, viene rilasciata con le modalità ritenute necessarie dal soggetto gestore per assicurare la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali e una corretta programmazione delle attività subacquee.

3. Con l'autorizzazione vengono, inoltre, individuate le unità navali addette alle attività di visite guidate subacquee per un numero di unità non superiore a sei per ciascun soggetto autorizzato; le eventuali sostituzioni delle unità navali dovranno essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.

4. Le unità navali autorizzate ai sensi del presente articolo non possono avere lunghezza superiore a dodici metri.

5. Il soggetto gestore potrà rinnovare, sino al 31 dicembre 2005, le autorizzazioni già rilasciate anteriormente alla data del 30 giugno 2001 alle unità navali di lunghezza superiore a dodici metri, per le quali non vi sia stato cambiamento di proprietà.

6. Il soggetto gestore dispone i criteri in base ai quali le vicende modificative od estintive riguardanti soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo debbono considerarsi ostative alla sopravvivenza dell'autorizzazione in capo al soggetto nuovo o modificato.

7. La violazione di quanto stabilito nell'autorizzazione e dal presente regolamento costituisce motivo di revoca delle stesse da parte del soggetto gestore.

8. Il rilascio delle suddette autorizzazioni può essere subordinato al pagamento di un corrispettivo monetario al soggetto gestore.

Art. 16.

Modalità di autorizzazione dei singoli soggetti per le immersioni subacquee in zona B

1. Il soggetto gestore può autorizzare immersioni subacquee di soggetti singoli, che effettuano l'immersione sia con natante sia da terra, fino ad un massimo di 90 subacquei al giorno.

2. Le immersioni subacquee, effettuate da un numero di natanti non superiore a 30, possono svolgersi secondo quanto previsto dall'art. 19.

3. Le immersioni subacquee effettuate partendo da terra, senza supporto di natante di appoggio, potranno avere luogo esclusivamente nei seguenti siti: Punta Chiappa Levante, Dragone, Colombara.

4. Il soggetto gestore determina l'eventuale pagamento di un corrispettivo monetario per il rilascio delle suddette autorizzazioni.

Art. 17.

Registro delle visite guidate subacquee

1. Le imprese e le associazioni autorizzate ad effettuare immersioni devono riportare in un apposito registro, vidimato dall'autorità marittima e dal soggetto gestore, per ogni visita guidata, la data, il sito di immersione, gli estremi dei partecipanti e le guide responsabili dell'immersione.

2. I registri dovranno essere tenuti aggiornati a fine immersione ed esibiti a richiesta dell'autorità marittima e del soggetto gestore.

3. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore unicamente a scopo statistico e ai fini della tutela ambientale.

Art. 18.

Modalità di accesso, sosta e ormeggio in zona B per le attività subacquee con autorespiratore

1. La navigazione delle unità navali, autorizzate dal soggetto gestore, deve avvenire perpendicolarmente alla linea di costa e a velocità massima di 5 nodi al solo scopo di raggiungere i seguenti siti di ormeggio individuati e predisposti in sede di prima applicazione dal soggetto gestore:

a) due siti ad elevato interesse naturalistico, in cui è ammesso l'ormeggio ad una sola unità navale alla volta:

	Latitudine	Longitudine
1) Isuela	44°19'233	09°08'670
2) Altare	44°18'330	09°11'804

b) diciotto siti di interesse naturalistico, in cui possono essere ormeggiate contemporaneamente 2 unità navali:

	Latitudine	Longitudine
1) Punta Chiappa Levante	44°19'306	09°08'744
2) Punta della Targhetta	44°19'302	09°08'867
3) Grotta dell'Eremita	44°19'081	09°09'087
4) Punta della Torretta	44°18'754	09°10'056
5) Punta dell'Indiano	44°18'799	09°10'180
6) Dragone	44°18'697	09°10'545
7) Colombara	44°18'594	09°10'629
8) Secca Gonzatti	44°18'530	09°10'700
9) Targa Gonzatti	44°18'504	09°10'781
10) Scoglio del Raviolo	44°18'504	09°10'842
11) Testa del Leone	44°18'505	09°10'981
12) Scoglio del Diamante	44°18'487	09°11'112
13) Relitto Mohawk Deer	44°18'490	09°11'516
14) Cala Inglesi Est	44°18'460	09°11'270
15) Punta Vessinaro	44°18'253	09°11'901
16) Casa del Sindaco	44°18'178	09°12'179
17) Chiesa di San Giorgio	44°18'037	09°12'665
18) Faro	44°18'886	09°13'138

2. La sosta ai natanti e alle imbarcazioni delle imprese e delle associazioni autorizzate dal soggetto gestore e ai natanti dei subacquei privati è consentita per il tempo sufficiente per effettuare l'immersione.

3. Le modalità di accesso e di immersione nel sito dove è collocata la statua del «Cristo degli Abissi» saranno disciplinate dal soggetto gestore e dalla Capitaneria di porto.

4. Il soggetto gestore determina le modalità relative all'utilizzo degli ormeggi e l'importo dei corrispettivi economici.

Art. 19.

Modalità di svolgimento delle attività subacquee

1. Le immersioni devono svolgersi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, comunque, ad esclusione dei soggetti singoli, sempre alla presenza di una guida ogni cinque subacquei.

2. Il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito è di 72, comprese le guide; in nessun caso possono essere ammessi più di 24 subacquei contemporaneamente su ciascun sito.

3. Le visite subacquee devono essere svolte secondo le seguenti modalità:

a) visite con non più di dodici subacquei per volta nel caso di imprese, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)* e comma 2. Nei siti in cui è consentito l'ormeggio a due imbarcazioni contemporaneamente è ammesso l'ormeggio ad una sola imbarcazione se il numero di subacquei trasportati è di ventiquattro, qualora i documenti di bordo lo consentano;

b) visite con non più di sei subacquei nel caso di associazioni, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)* e comma 2, e nel caso delle visite subacquee di soggetti singoli di cui all'art. 14, comma 3.

4. Viene fatto divieto di eseguire e di far eseguire esercizi che prevedono contatto con il fondo marino.

Art. 20.

Programmazione e monitoraggio delle attività subacquee

1. Il soggetto gestore provvede alla programmazione ed al controllo delle attività subacquee previste dal presente regolamento, garantendo il rispetto dei limiti previsti dal presente titolo e delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il soggetto gestore effettua regolarmente il monitoraggio scientifico dei siti d'immersione, per verificare l'impatto ambientale.

3. Il soggetto gestore fornisce annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla commissione di riserva ed all'autorità marittima una relazione tecnica sullo stato ambientale dei siti e sul numero di immersioni che si effettuano in ciascun sito.

Il soggetto gestore concorda con i soggetti pubblici interessati le modalità per la trasmissione dei dati sui monitoraggi effettuati.

4. Il soggetto gestore, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2 e con parere conforme della commissione di riserva, può modificare le condizioni e i limiti per le attività subacquee.

Titolo V

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA

Art. 21.

Disposizioni generali

1. L'attività di pesca sportiva è vietata nella zona A dell'area marina protetta. È consentita nelle zone B e C della medesima secondo quanto previsto dal presente titolo.

2. L'attività di pesca sportiva è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte del soggetto gestore.

3. Al pescatore sportivo non è consentito catturare prede per un peso complessivo superiore a tre chilogrammi al giorno, limite superabile per la cattura di un singolo esemplare.

4. Sono vietate la cattura ed il prelievo di individui giovani come definiti dalla normativa vigente.

5. Sono altresì vietate gare di pesca sportiva.

Art. 22.

Tipologia dell'utenza per la pesca sportiva

1. Per lo svolgimento delle attività di pesca sportiva si individuano le seguenti utenze:

a) pescatori sportivi residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure di seguito nominati «residenti»;

b) pescatori sportivi non residenti.

Art. 23.

Modalità di autorizzazioni per l'attività di pesca sportiva

1. Il soggetto gestore autorizza la pesca sportiva compatibilmente con le esigenze di conservazione e salvaguardia della risorsa ittica e della tutela dei fondali.

2. Il soggetto gestore in ogni caso, per la pesca con palangari, traina e nattelli, non può rilasciare complessivamente più di 120 autorizzazioni, contestualmente operative, di cui 80 nominali e 40 alle associazioni di pesca sportiva. Le autorizzazioni rilasciate a queste ultime devono prevedere un limite di 20 uscite ciascuna.

3. Le autorizzazioni possono essere annuali o semestrali.

4. Il pescatore sportivo è tenuto a portare con se l'autorizzazione e ad esibirla agli organi preposti alla sorveglianza e al controllo.

5. Il pescatore sportivo autorizzato nell'ambito di quanto previsto al comma 2 e all'art. 24, comma 3, dovrà riportare su un apposito libretto, vidimato dal soggetto gestore la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca ed esibito a richiesta al soggetto gestore. Il suddetto registro dovrà essere consegnato al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione.

6. Il soggetto gestore individua adeguate modalità di monitoraggio per la valutazione del prelievo complessivo della pesca sportiva.

7. Il soggetto gestore determina eventuali corrispettivi economici delle autorizzazioni.

Art. 24.

Modalità della pesca sportiva e tipologia degli attrezzi consentiti

1. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pesca sportiva ai soli residenti, con le modalità di seguito riportate e l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

a) da riva con canna senza mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

b) da natante con lenze fisse quali canne, bolentini, correntine a non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, lenze per cefalopodi, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell'Oro;

c) con palangari aventi un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell'Oro;

d) da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di due lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino.

2. Nelle zone C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pesca sportiva ai soli residenti, con l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

a) da riva, con lenza e canna anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

b) da natante, con bolentino e canna da fermo, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

c) da natante, oltre ai metodi precedentemente citati, con correntine a non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, lenze per cefalopodi;

d) mediante nattelli di superficie con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. Il numero di nattelli utilizzati non può essere superiore a 5;

e) con palangari aventi un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 metri dalla costa;

f) da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di due lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.

3. Nelle zone C è altresì consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la pesca sportiva ai non residenti secondo le modalità e con l'utilizzo degli attrezzi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b*), con l'obbligo della compilazione del libretto di cui all'art. 23, comma 5.

Art. 25.

Monitoraggio della pesca sportiva

1. Il soggetto gestore, sulla base dei dati raccolti secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 5, nonché sulla base di altre forme idonee di monitoraggio di cui all'art. 23, comma 6, fornisce alla commissione di riserva e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione annuale sull'attività di pesca e sullo sforzo di pesca. Il soggetto gestore concorda con i soggetti pubblici interessati le modalità per la trasmissione dei dati sui monitoraggi effettuati.

2. Il soggetto gestore effettuerà ricerche scientifiche, in conformità con la normativa nazionale vigente, mirate a valutare l'impatto della pesca sportiva al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa.

3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati raccolti, del monitoraggio e delle risultanze scientifiche di cui ai commi 1 e 2, può, su parere conforme della commissione di riserva, determinare il numero e il periodo delle autorizzazioni nonché gli eventuali siti di pesca e le eventuali turnazioni.

4. Il soggetto gestore può in qualsiasi momento limitare la pesca, relativamente alle modalità ed al periodo, per garantire la tutela della qualità ambientale.

Titolo VI

DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE

Art. 26.

Disposizioni generali

1. L'attività di pesca professionale è vietata in zona A ed è consentita nelle zone B e C dell'area marina protetta come disciplinata dal presente regolamento.

2. Nelle zone B e C è consentito l'accesso e l'ancoraggio esclusivamente alle imbarcazioni a motore aventi lunghezza inferiore a 12 metri e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT, per il solo esercizio della pesca professionale. L'attività di pesca professionale è riservata ai pescatori residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati alla data del 1° agosto 1998.

3. I soggetti abilitati alle attività di pesca professionale ai sensi del comma 2 e delle disposizioni di legge devono comunicare annualmente al soggetto gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

Art. 27.

Attrezzi di pesca professionale e modalità di pesca

1. Nella zona B la pesca professionale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete circuitante, a batimetrie non inferiori a 50 metri, tranne che sulla direttrice mediana esterna alla Cala dell'Oro;

b) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad esclusione del periodo dicembre-febbraio, nei seguenti settori: tra Punta Chiappa e Punta del Buco, tra Punta Carega e Cala degli Inglesi e tra Cala degli Inglesi e Punta del Faro di Portofino. In ognuno di questi settori il soggetto gestore individua cinque siti predeterminandone la rotazione e regolandone i turni;

c) palangari, con un massimo di duecento ami, di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa, in tutta la zona B ad esclusione della zona antistante Cala dell'Oro.

2. Nelle zone C è consentita la pesca professionale con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete circuitante, a batimetrie non inferiori a 50 metri;

b) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad esclusione del periodo dicembre-febbraio. Il soggetto gestore determina i siti predeterminandone la rotazione e regolandone i turni;

c) palangari, con un massimo di duecento ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 metri dalla costa;

d) mediante «Tonnarella», che dovrà essere protetta da un recinto di sicurezza, nel periodo marzo-ottobre e mediante «Muggi-nara», per il periodo aprile-giugno, nei siti tradizionali antistanti Porto Pidocchio.

3. In zona B, fino al 31 marzo 2003, e in zona C, fino al 31 marzo 2005, è consentita la pesca professionale con rete a sciabica, esclusivamente per la pesca del rossetto *(Aphia minuta)*, nel tratto compreso tra il canale di accesso a Porto Pidocchio e Punta Cannette, se autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Entro il termine fissato, il soggetto gestore promuove ed agevola la riconversione di quest'attività, al fine del mantenimento dei livelli reddituali ed occupazionali.

4. Il soggetto gestore effettuerà ricerche scientifiche, secondo la normativa nazionale vigente, mirate a monitorare l'impatto della pesca professionale al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa.

5. Il soggetto gestore, anche sulla base delle risultanze scientifiche di cui al comma 4, può, su parere conforme della commissione di riserva, assumere provvedimenti, di carattere temporaneo o permanente, finalizzati al divieto od alla limitazione delle tipologie di pesca, delle modalità di svolgimento e del periodo di pesca, al fine di garantire una corretta gestione della risorsa.

Titolo VII

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO

Art. 28.

Disposizioni generali

1. Il soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo così come definite dalla normativa vigente. Tale attività puo essere svolta da pescatori professionisti residenti, nonché da cooperative di pescatori professionisti costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati dall'area marina naturale protetta alla data del 1° agosto 1998.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Art. 29.

Disposizioni generali

1. In zona A è vietata la libera navigazione.

2. In zona B è consentita:

a) la navigazione con l'utilizzo di remi o a vela;

b) la navigazione ai natanti a motore con velocità non superiore a cinque nodi;

c) l'accesso alle imbarcazioni da diporto con impiego di motore, con velocità massima di 5 nodi, esclusivamente al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, l'ormeggio regolamentato di cui all'art. 30, comma 3.

3. In zona C è consentita:

a) la navigazione con l'utilizzo di remi o a vela;

b) la navigazione ai natanti a motore con velocità non superiore a cinque nodi;

c) l'accesso alle imbarcazioni con impiego di motore, con velocità massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi regolamentati dal soggetto gestore.

4. La Capitaneria di porto e il soggetto gestore possono emanare provvedimenti per restringere le attività di cui ai commi 2 e 3 al fine di tutelare la qualità ambientale.

Art. 30.

Ormeggi per le attività diportistiche

1. In zona A è vietato l'ormeggio.

2. In zona B è consentito l'ormeggio ai natanti da diporto nei seguenti siti di ormeggio, individuati e predisposti dal soggetto gestore, come segue:

a) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego;

b) Baia di S. Fruttuoso zona Est;

c) Cala degli Inglesi;

d) tra la punta della Torretta e l'imbarcadero di S. Fruttuoso.

3. Nel sito di cui al comma 2, lettera *d)* è altresì consentito, allo scopo di salvaguardare le attività economiche del borgo di S. Fruttuoso di Capodimonte, l'ormeggio alle imbarcazioni. In tale caso l'accesso a tale ormeggio deve avvenire dal canale di accesso a S. Fruttuoso, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

4. In zona C è consentito l'ormeggio ai natanti e imbarcazioni nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva.

5. Il soggetto gestore, sulla base delle richieste da parte di residenti a Punta Chiappa e San Rocca, nonché da parte di pescatori o operatori commerciali che esercitino la propria attività nella zona C del lato di Camogli, può definire la predisposizione di gavitelli, previa approvazione di un piano di posizionamento, elaborato dallo stesso soggetto gestore tenendo conto della tutela ambientale, sentita la commissione di riserva.

6. Il soggetto gestore determina le modalità relative all'utilizzo degli ormeggi, e l'importo dei corrispettivi economici per l'utilizzo degli stessi.

Art. 31.

Ancoraggio

1. In zona A è vietato l'ancoraggio.

2. In zona B è vietato l'ancoraggio.

3. In zona C è altresì vietato l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'art. 32.

4. Restano ferme le ordinanze degli uffici circondariali marittimi in termini di sicurezza della balneazione.

Art. 32.

Norma transitoria

1. Fino all'individuazione e alla predisposizione di zone di ormeggio regolamentate da parte del soggetto gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, è consentito l'ancoraggio in zona C con le modalità e nelle zone di seguito riportate:

a) nel tratto di mare compreso tra Punta Cannette e la Tonnarella, ai natanti e alle imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa;

b) nel tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti A e B e i punti C e D di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 26 aprile 1999, esclusa la zona interna all'insenatura di Paraggi, ai natanti ed imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa.

2. Nelle aree di ancoraggio come individuate nel comma 1, lettere *a)* e *b)* è vietato l'ancoraggio in particolari aree delimitate da opportuni segnalamenti per tutelare le praterie di posidonia.

3. Restano ferme le ordinanze degli uffici circondariali marittimi in termini di sicurezza della balneazione.

Titolo IX

RICERCA SCIENTIFICA

Art. 33.

Disposizioni generali

1. La ricerca scientifica nelle zone A, B e C dell'area marina protetta è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore, sentita la commissione di riserva.

2. Nelle zone B e C dell'area marina protetta è consentito il prelievo di organismi e campioni, per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.

Art. 34.

Modalità di autorizzazioni per la ricerca scientifica

1. La richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 33, comma 1, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, dovrà indicare le finalità del progetto, la durata della ricerca, tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le strumentazioni di bordo ed il personale impiegato.

2. La richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 33, comma 2, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, dovrà indicare le finalità del progetto, la durata della ricerca, tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le località e le modalità di prelievo, le strumentazioni di bordo ed il personale impiegato.

Titolo X

ATTIVITÀ DI SOCCORSO E SORVEGLIANZA - SANZIONI

Art. 35.

Attività di soccorso e vigilanza

1. Nelle zone A, B e C dell'area marina protetta è consentito l'accesso, la sosta e l'ancoraggio alle unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso.

Art. 36.

Sanzioni

1. Restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi.

2. Il soggetto gestore, nel caso di attività svolte sulla base di autorizzazioni rilasciate dallo stesso ai sensi del presente regolamento, può, a seguito dell'accertamento della violazione delle disposizioni previste dal medesimo regolamento e dal provvedimento di autorizzazione, sospendere o revocare l'autorizzazione stessa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative dalle vigenti leggi.

02A06242

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, quarto bando, relative alla regione Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visti in particolare gli articoli 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 concernenti le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;

Vista la circolare 2 febbraio 2001, n. 1138443, così come rettificata dalla circolare 4 giugno 2001, n. 1140775, relativa alle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001 che ha fissato i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il bando 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000 con il quale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2000, sono state assegnate L. 285.000.000.000 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000, con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 7 dicembre 2001, con il quale sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, pari a L. 167.700.000.000, ed è stata contestualmente disposta la loro destinazione alla concessione delle agevolazioni a favore delle domande per iniziative imprenditoriali presentate a valere sul 4° bando di attuazione della legge n. 215/1992 e cioè entro il 31 maggio 2001;

Visto che la regione Basilicata ha provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta regione le attività inerenti la formazione delle graduatorie nonché la concessione ed erogazione dei contributi sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalle regioni stesse;

Visto in particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie;

Viste le graduatorie trasmesse ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla regione Basilicata;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al quarto bando (bando 2001) approvate dalla regione Basilicata, riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto.

2. Al fine di facilitare la lettura dei dati riportati nelle predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 2 le opportune note esplicative.

Roma, 8 maggio 2002

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1.1

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Agricoltura

Num iniziative: 13 **Num. progetti agevolati:** 4

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0094193	0,0046057
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0078572	0,0047185
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0128423	0,2278488
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con- clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2001A/BA1/193	GIULIANI MARIA	MT	€ 100,19 L 194,00	€ 47,43 L 91,83	0,0177835	0,0177835	1,1500000	0,0000000	S	S	4,5217203		A	€ 47,43 L 91,83
2	2001A/BA1/332	IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE CONAGRI DI ARMIENTO DOMENICA	PZ	€ 100,71 L 195,00	€ 57,79 L 111,90	0,0176923	0,0117949	1,1500000	0,0000000	S	S	3,2327443		A	€ 57,79 L 111,90
3	2001A/BA1/369	REALE VELIA ASSUNTA	MT	€ 159,69 L 309,21	€ 87,50 L 169,43	0,0106723	0,0106723	1,0901285	0,0000000	S	N	1,2078628		A	€ 87,50 L 169,43
4	2001A/BA1/363	AZIENDA DE ANGELIS LUCIA	PZ	€ 209,66 L 405,96	€ 109,39 L 211,80	0,0099147	0,0099147	1,1471742	0,0000000	S	S	1,1331780		P	€ 103,38 L 200,17
5	2001A/BA1/532	LAGUARDIA ANNA MARIA	MT	€ 166,30 L 322,00	€ 85,34 L 165,24	0,0117857	0,0060714	1,0610315	0,0000000	S	S	0,3468268		N	€ 0,00 L 0,00
6	2001A/BA1/256	BAVUSO MARIA	PZ	€ 82,74 L 160,20	€ 54,81 L 106,13	0,0071785	0,0071785	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,0283976		N	€ 0,00 L 0,00
7	2001A/BA1/483	AGRIFOR SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PZ	€ 166,30 L 322,00	€ 85,97 L 166,47	0,0071429	0,0071429	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,0436719		N	€ 0,00 L 0,00
8	2001A/BA1/433	ALVINO NATALINA ANGELA	PZ	€ 180,76 L 350,00	€ 103,74 L 200,87	0,0065714	0,0065714	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,2888763		N	€ 0,00 L 0,00
9	2001A/BA1/67	AZIENDA AGRICOLA EUBEA FAMIGLIA SASSO DI SASSO EUGENIA EMMA PIA	PZ	€ 154,00 L 298,19	€ 85,59 L 165,73	0,0077132	0,0038566	0,9736748	0,0000000	S	S	-1,3901878		N	€ 0,00 L 0,00
10	2001A/BA1/403	RANAUDA GIUSEPPA	PZ	€ 104,12 L 201,60	€ 52,95 L 102,53	0,0109127	0,0109127	0,4438751	0,0000000	S	N	-1,5253183		N	€ 0,00 L 0,00
11	2001A/BA1/213	ROMANIELLO MARIA ASSUNTA	PZ	€ 185,41 L 359,00	€ 93,93 L 181,87	0,0091921	0,0091921	0,6010654	0,0000000	S	N	-1,5736600		N	€ 0,00 L 0,00
12	2001A/BA1/352	IACOVIELLO LILIANA	PZ	€ 60,01 L 116,20	€ 29,58 L 57,27	0,0037865	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-2,5056722		N	€ 0,00 L 0,00
13	2001A/BA1/103	SOC. AGRICOLA MONTEFLOR DI FAUSTINA PIETRAPERTOSA & C. SAS	PZ	€ 245,32 L 475,00	€ 122,85 L 237,87	0,0021053	0,0010526	1,0000000	0,0000000	N	N	-3,0865063		N	€ 0,00 L 0,00

ALLEGATO 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num iniziative: 58 **Num. progetti agevolati:** 21

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0186750	0,0115538
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0152738	0,0114290
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9489884	0,2760477
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2001A/BA1/100	VACCARO GIUDITTA	PZ	€ 46,48	€ 34,86	0,0447222	0,0447222	1,1500000	0,0000000	S	S	5,5592426		A	€ 34,86
				L 90,00	L 67,50										L 67,50
2	2001A/BA1/431	EYE ON FASHION	MT	€ 128,79	€ 96,59	0,0441099	0,0441099	1,1000000	0,0000000	S	N	5,2715446		A	€ 96,59
				L 249,38	L 187,03										L 187,03
3	2001A/BA1/464	BISCOTTIFICIO SILVANA DI DI BELLA SILVANA	PZ	€ 41,20	€ 30,05	0,0407934	0,0403610	1,1500000	0,0000000	S	S	4,8376079		A	€ 30,05
				L 79,78	L 58,19										L 58,19
4	2001A/BA1/216	KEREN DI COPPA GIOVANNA	PZ	€ 157,00	€ 104,34	0,0378289	0,0378289	1,1500000	0,0000000	S	S	4,3594752		A	€ 104,34
				L 304,00	L 202,03										L 202,03
5	2001A/BA1/194	DI GREGORIO ANGELA	PZ	€ 22,72	€ 17,04	0,0500000	0,0250000	1,1000000	0,0000000	S	N	4,1092887		A	€ 17,04
				L 44,00	L 33,00										L 33,00
6	2001A/BA1/361	ARTE NUOVA SRL	MT	€ 16,01	€ 12,01	0,0354839	0,0354839	1,1000000	0,0000000	S	N	3,7702037		A	€ 12,01
				L 31,00	L 23,25										L 23,25
7	2001A/BA1/114	DE MARTINO MARIELLA	PZ	€ 75,92	€ 54,23	0,0312925	0,0312925	1,1500000	0,0000000	S	S	3,2218257		A	€ 54,23
				L 147,00	L 105,00										L 105,00
8	2001A/BA1/52	ARCHEO CERAMICHE DI CATERINA BRIENZA	PZ	€ 80,16	€ 59,04	0,0296344	0,0296344	1,1500000	0,0000000	S	S	2,9332362		A	€ 59,04
				L 155,22	L 114,32										L 114,32
9	2001A/BA1/531	"LA CASERA" DI PAOLELLA ANNARITA PATRIZIA	MT	€ 38,22	€ 28,11	0,0310810	0,0310810	1,0253012	0,0000000	S	S	2,7332853		A	€ 28,11
				L 74,00	L 54,42										L 54,42
10	2001A/BA1/462	CARDINALE ANGELA RAFFAELLA	MT	€ 96,78	€ 72,59	0,0293490	0,0293490	1,1000000	0,0000000	S	N	2,7024346		A	€ 72,59
				L 187,40	L 140,55										L 140,55
11	2001A/BA1/48	INTIMO STELLA DI STELLA IMMACOLATA	PZ	€ 150,29	€ 108,65	0,0276633	0,0276633	1,1500000	0,0000000	S	S	2,5901695		A	€ 108,65
				L 291,00	L 210,38										L 210,38
12	2001A/BA1/200	ANASTASIA & COCO DI RENNA ANTONIA	PZ	€ 90,17	€ 67,63	0,0263459	0,0263459	1,1500000	0,0000000	S	S	2,3608783		A	€ 67,63
				L 174,60	L 130,95										L 130,95
13	2001A/BA1/496	CRISTIANO GIUSEPPINA	PZ	€ 83,34	€ 62,51	0,0285055	0,0213792	1,1500000	0,0000000	S	S	2,1132252		A	€ 62,51
				L 161,37	L 121,03										L 121,03
14	2001A/BA1/164	MARSICO ANTONIA	PZ	€ 67,66	€ 50,74	0,0263359	0,0263359	1,0684397	0,0000000	S	S	2,0636805		A	€ 50,74
				L 131,00	L 98,25										L 98,25

segue: ALLEGATO 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num iniziative: 58 **Num. progetti agevolati:** 21

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0186750	0,0115538
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0152738	0,0114290
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9489884	0,2760477
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
15	2001A/BA1/322	DITTA PALMAS LUCIA	MT	€ 71,49 L 138,43	€ 52,35 L 101,37	0,0249223	0,0249223	1,0582629	0,0000000	S	S	1,7807797		A	€ 52,35 L 101,37
16	2001A/BA1/356	KERAMIKOS DI IMPERIO ROBERTA	PZ	€ 62,90 L 121,80	€ 36,60 L 70,86	0,0283251	0,0188835	1,1046530	0,0000000	S	S	1,7149733		A	€ 36,60 L 70,86
17	2001A/BA1/83	VARALLO ANNA	PZ	€ 101,74 L 197,00	€ 74,50 L 144,25	0,0291878	0,0116751	1,1500000	0,0000000	S	S	1,3232025		A	€ 74,50 L 144,25
18	2001A/BA1/186	MERUM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	PZ	€ 139,44 L 270,00	€ 104,34 L 202,03	0,0233333	0,0155555	1,0500000	0,0000000	N	S	0,7937520		A	€ 104,34 L 202,03
19	2001A/BA1/408	ESA	PZ	€ 117,44 L 227,40	€ 83,56 L 161,80	0,0277045	0,0092349	1,0500000	0,0000000	N	S	0,6190547		A	€ 83,56 L 161,80
20	2001A/BA1/420	LE BAGUETTES S.N. C. DI BELLACICCO ANGELA GIOVANNA - DI COSOLA MARISA DINA & C.	MT	€ 77,44 L 149,95	€ 54,64 L 105,80	0,0210070	0,0140047	1,0500000	0,0000000	N	S	0,4567171		A	€ 54,64 L 105,80
21	2001A/BA1/424	SEGNALETICA 3000 SRL	MT	€ 146,51 L 283,69	€ 104,34 L 202,03	0,0243220	0,0040536	1,1500000	0,0000000	S	S	0,2352033		P	€ 35,45 L 68,65
22	2001A/BA1/185	DITTA BASTIANO MARIA	MT	€ 33,47 L 64,80	€ 24,20 L 46,85	0,0177469	0,0177469	0,9703125	0,0000000	S	S	0,2133075		N	€ 0,00 L 0,00
23	2001A/BA1/248	VALLUZZI LUCIA	MT	€ 85,22 L 165,01	€ 62,07 L 120,19	0,0139386	0,0139386	1,1500000	0,0000000	S	S	0,2014085		N	€ 0,00 L 0,00
24	2001A/BA1/220	CONFEZIONI 3 M DI MICHELINA RIVECCA	MT	€ 178,20 L 345,05	€ 116,32 L 225,23	0,0133314	0,0133314	1,1500000	0,0000000	S	S	0,0957263		N	€ 0,00 L 0,00
25	2001A/BA1/190	MASTROSIMONE LUCIA	PZ	€ 140,92 L 272,85	€ 102,07 L 197,64	0,0126444	0,0126444	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,0238449		N	€ 0,00 L 0,00
26	2001A/BA1/232	PASTANGELA DI POLICICCHIO ANGELA	PZ	€ 84,18 L 163,00	€ 56,97 L 110,30	0,0134969	0,0134969	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,0565969		N	€ 0,00 L 0,00
27	2001A/BA1/128	PANIFICIO DE LUCA SNC DI ANNA LISA E SILAVANA DE LUCA	PZ	€ 97,09 L 188,00	€ 69,12 L 133,83	0,0122340	0,0122340	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,0952743		N	€ 0,00 L 0,00
28	2001A/BA1/441	CIARFAGLIA NICOLETTA	MT	€ 44,09 L 85,37	€ 33,07 L 64,03	0,0128851	0,0128851	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1630797		N	€ 0,00 L 0,00

segue: ALLEGATO 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num iniziative: 58 **Num. progetti agevolati:** 21

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0186750	0,0115538
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0152738	0,0114290
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9489884	0,2760477
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
29	2001A/BA1/412	SOLE LUNA DI BOERO MARIA CARMELA	PZ	€ 100,71 L 195,00	€ 75,53 L 146,25	0,0117949	0,0117949	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,1716989		N	€ 0,00 L 0,00
30	2001A/BA1/144	SAPORI LUCANI	PZ	€ 454,22 L 879,50	€ 297,72 L 576,47	0,0117681	0,0117681	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,1763634		N	€ 0,00 L 0,00
31	2001A/BA1/241	SANTONOCITO SANTINA	MT	€ 42,87 L 83,00	€ 32,15 L 62,25	0,0132530	0,0132530	1,0779221	0,0000000	S	N	-0,1790258		N	€ 0,00 L 0,00
32	2001A/BA1/26	BISCEGLIA ANNA MARIA LETIZIA	PZ	€ 139,03 L 269,20	€ 101,70 L 196,92	0,0128157	0,0128157	1,0558662	0,0000000	S	S	-0,3350361		N	€ 0,00 L 0,00
33	2001A/BA1/493	MAGNO DOMENICA	MT	€ 105,35 L 203,98	€ 78,16 L 151,33	0,0163497	0,0163497	0,8753526	0,0000000	S	S	-0,3738711		N	€ 0,00 L 0,00
34	2001A/BA1/409	PASTA & NATURA DI MARTEMUCCI CONCETTA	PZ	€ 113,93 L 220,60	€ 81,29 L 157,40	0,0104261	0,0104261	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,4099363		N	€ 0,00 L 0,00
35	2001A/BA1/136	FELEPLAST DI STIA M.P. E COMPANY	PZ	€ 102,51 L 198,49	€ 73,18 L 141,70	0,0115875	0,0115875	1,0929805	0,0000000	S	S	-0,4143533		N	€ 0,00 L 0,00
36	2001A/BA1/344	CO.MA.L.	PZ	€ 47,20 L 91,40	€ 30,12 L 58,33	0,0114879	0,0114879	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,5873881		N	€ 0,00 L 0,00
37	2001A/BA1/113	ROSA MARIA ANGELINA	PZ	€ 43,85 L 84,90	€ 32,89 L 63,68	0,0129565	0,0129565	0,9255699	0,0000000	S	N	-0,7825365		N	€ 0,00 L 0,00
38	2001A/BA1/18	GIUZIO MICHELINA	PZ	€ 96,21 L 186,29	€ 72,16 L 139,72	0,0118095	0,0059048	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,8669280		N	€ 0,00 L 0,00
39	2001A/BA1/471	LO CASTRO GIUSEPPA	PZ	€ 93,48 L 181,00	€ 70,11 L 135,75	0,0121547	0,0060774	1,0590426	0,0000000	S	N	-0,9703191		N	€ 0,00 L 0,00
40	2001A/BA1/21	ROMANIELLO ANNA MARIA	PZ	€ 47,00 L 91,00	€ 34,56 L 66,92	0,0126374	0,0126374	0,8577868	0,0000000	S	S	-1,0836238		N	€ 0,00 L 0,00
41	2001A/BA1/252	SERITECH DI ROBBE MICHELINA	PZ	€ 60,83 L 117,79	€ 45,36 L 87,83	0,0097633	0,0097633	0,9355486	0,0000000	S	S	-1,3021592		N	€ 0,00 L 0,00
42	2001A/BA1/167	FONTANA ANNUNZIATA	PZ	€ 100,00 L 193,63	€ 75,00 L 145,22	0,0056809	0,0056809	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,4169587		N	€ 0,00 L 0,00

segue: ALLEGATO 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num iniziative: 58 **Num. progetti agevolati:** 21

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0186750	0,0115538
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0152738	0,0114290
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9489884	0,2760477
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
43	2001A/BA1/229	RAGO MARGHERITA	MT	€ 99,16 L 192,00	€ 73,81 L 142,92	0,0119792	0,0119792	0,7693379	0,0000000	S	S	-1,5185941		N	€ 0,00 L 0,00
44	2001A/BA1/534	PANGARO SRL	PZ	€ 453,31 L 877,74	€ 306,83 L 594,10	0,0047851	0,0047851	1,0500000	0,0000000	N	S	-1,7539992		N	€ 0,00 L 0,00
45	2001A/BA1/228	GALLOTTA MARIA TERESA	MT	€ 133,76 L 259,00	€ 99,82 L 193,27	0,0213127	0,0124324	0,3878255	0,0000000	S	S	-2,0531636		N	€ 0,00 L 0,00
46	2001A/BA1/129	D'ADDIEGO SRL	PZ	€ 136,76 L 264,80	€ 99,08 L 191,85	0,0178059	0,0178059	0,3292820	0,0000000	S	S	-2,0985967		N	€ 0,00 L 0,00
47	2001A/BA1/438	CAGE SAS DI GAUDIOSO FRANCESCA& CI	PZ	€ 73,75 L 142,80	€ 55,31 L 107,10	0,0080532	0,0080532	0,6370055	0,0000000	S	S	-2,6812902		N	€ 0,00 L 0,00
48	2001A/BA1/313	BENEVENTO TERESA	MT	€ 314,16 L 608,29	€ 196,02 L 379,54	0,0018906	0,0018906	0,9289133	0,0000000	S	S	-2,6964263		N	€ 0,00 L 0,00
49	2001A/BA1/117	SANITARIA ORTOPEDICA "SINISCALCHI" DI SINISCALCHI ROSINA	PZ	€ 85,63 L 165,80	€ 62,63 L 121,27	0,0069361	0,0000000	0,8470457	0,0000000	S	S	-2,7217219		N	€ 0,00 L 0,00
50	2001A/BA1/475	LA VALLIGIANA PASTA DI LOGIURATO LOREDANA	PZ	€ 83,25 L 161,20	€ 62,44 L 120,90	0,0136476	0,0136476	0,2934790	0,0000000	S	N	-2,9520405		N	€ 0,00 L 0,00
51	2001A/BA1/294	AZZATO ANGELA	PZ	€ 18,64 L 36,10	€ 13,99 L 27,08	0,0000000	0,0000000	0,9484117	0,0000000	S	N	-2,9548478		N	€ 0,00 L 0,00
52	2001A/BA1/374	MOLINO GAUDIOSO DI CALLA' MARIA ANTONIETTA & C.	PZ	€ 144,61 L 280,00	€ 97,70 L 189,17	0,0065714	0,0000000	0,6736402	0,0000000	S	S	-3,3814595		N	€ 0,00 L 0,00
53	2001A/BA1/13	PERSICO ANTONELLA	PZ	€ 104,38 L 202,11	€ 78,29 L 151,59	0,0068031	0,0070752	0,4920758	0,0000000	S	N	-3,4000771		N	€ 0,00 L 0,00
54	2001A/BA1/378	COSTANTINI ROCCHINA	MT	€ 91,93 L 178,00	€ 66,60 L 128,95	0,0096910	0,0032303	0,4684211	0,0000000	S	S	-3,5722314		N	€ 0,00 L 0,00
55	2001A/BA1/528	DEL PRETE CARMELA	PZ	€ 77,98 L 151,00	€ 58,49 L 113,25	0,0145695	0,0072847	0,2401969	0,0000000	S	N	-3,6219990		N	€ 0,00 L 0,00
56	2001A/BA1/392	CONTI ROSETTA	PZ	€ 11,67 L 22,60	€ 8,75 L 16,95	0,0000000	0,0000000	0,7533334	0,0000000	S	N	-3,6615311		N	€ 0,00 L 0,00

segue: ALLEGATO 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num iniziative: 58 **Num. progetti agevolati:** 21

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0186750	0,0115538
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0152738	0,0114290
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9489884	0,2760477
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
57	2001A/BA1/148	SEL.EST.IN. SAS DI ROMANIELLO VITO & C.	PZ	€ 99,16	€ 74,37	0,0104167	0,0000000	0,4800000	0,0000000	N	N	-3,7501163		N	€ 0,00
				L 192,00	L 144,00										L 0,00
58	2001A/BA1/417	F.LLI AVENA DI MICHELE AVENA & C SNC	PZ	€ 41,75	€ 31,31	0,0259772	0,0000000	0,0853223	0,0000000	N	S	-3,8330745		N	€ 0,00
				L 80,84	L 60,63										L 0,00

ALLEGATO 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2001A/BA1/198	ALLIANCE PICCOLA SOC.COOP A R L	PZ	€ 14,60 L 28,26	€ 10,95 L 21,20	0,0778485	0,0778485	1,1000000	0,0000000	S	N	9,5099591		A	€ 10,95 L 21,20
2	2001A/BA1/31	M.C.F. S.R.L.	PZ	€ 87,88 L 170,16	€ 64,99 L 125,84	0,0540668	0,0405500	1,1500000	0,0000000	S	S	5,1312219		A	€ 64,99 L 125,84
3	2001A/BA1/112	MATTOMONDO DI VIGGIANO GIUSEPPINA	PZ	€ 25,31 L 49,00	€ 18,98 L 36,75	0,0469387	0,0469387	1,1500000	0,0000000	S	S	5,0833144		A	€ 18,98 L 36,75
4	2001A/BA1/106	INFORDATA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	MT	€ 56,81 L 110,00	€ 42,10 L 81,52	0,0477272	0,0477272	1,0500000	0,0000000	N	S	4,6220829		A	€ 42,10 L 81,52
5	2001A/BA1/74	MAGRI DI GRIECO MARIA	PZ	€ 12,45 L 24,10	€ 9,34 L 18,08	0,0456432	0,0456432	1,1000000	0,0000000	S	N	4,5948103		A	€ 9,34 L 18,08
6	2001A/BA1/268	DATA CONSULTING DI LAPELOSA MARGHERITA	MT	€ 32,69 L 63,30	€ 24,52 L 47,47	0,0436019	0,0436019	1,1500000	0,0000000	S	S	4,5740545		A	€ 24,52 L 47,47
7	2001A/BA1/154	LA FATTORIA DEL CONTE DI CAPRARA GIUSEPPINA	PZ	€ 56,81 L 110,00	€ 39,90 L 77,25	0,0418181	0,0418181	1,1500000	0,0000000	S	S	4,3018123		A	€ 39,90 L 77,25
8	2001A/BA1/211	GLI ANNI IN TASCA SNC	PZ	€ 43,90 L 85,00	€ 32,92 L 63,75	0,0405882	0,0405882	1,1500000	0,0000000	S	S	4,1141059		A	€ 32,92 L 63,75
9	2001A/BA1/354	FRANCOLINO CARMELA MARIA	PZ	€ 27,60 L 53,45	€ 20,70 L 40,09	0,0514500	0,0308700	1,1000000	0,0000000	S	N	3,8976218		A	€ 20,70 L 40,09
10	2001A/BA1/125	COMPAGNIA DELLA BELLEZZA DI MARSICO ROCCHINA	PZ	€ 122,92 L 238,00	€ 90,34 L 174,93	0,0386554	0,0386554	1,1500000	0,0000000	S	S	3,8191234		A	€ 90,34 L 174,93
11	2001A/BA1/371	DITTA GIUZIO ANTONELLA	PZ	€ 14,27 L 27,64	€ 10,71 L 20,73	0,0397975	0,0397975	1,1000000	0,0000000	S	N	3,7026440		A	€ 10,71 L 20,73
12	2001A/BA1/163	MERCERIA E GIORNALI ANNETO MICHELINA	PZ	€ 14,46 L 28,00	€ 10,85 L 21,00	0,0392857	0,0392857	1,0657439	0,0000000	S	N	3,4253096		A	€ 10,85 L 21,00
13	2001A/BA1/87	LOVABLE &C. DI SALVATORE ANNA MARIA	PZ	€ 34,09 L 66,00	€ 25,56 L 49,50	0,0348485	0,0348485	1,1500000	0,0000000	S	S	3,2381172		A	€ 25,56 L 49,50
14	2001A/BA1/41	GELO BAR DI CARUSO CAMILLA & C SAS	PZ	€ 128,73 L 249,25	€ 95,64 L 185,19	0,0369107	0,0369107	1,0368512	0,0000000	S	S	2,8948070		A	€ 95,64 L 185,19

segue: ALLEGATO 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
15	2001A/BA1/47	EMILIA BASENTINI	PZ	€ 82,63 L 160,00	€ 61,97 L 120,00	0,0323437	0,0323437	1,1171829	0,0000000	S	S	2,6649814		A	€ 61,97 L 120,00
16	2001A/BA1/383	L'EMPORIO VERDE DI ABALSAMO FILOMENA	PZ	€ 31,19 L 60,40	€ 22,49 L 43,55	0,0380795	0,0380795	0,9593922	0,0000000	S	S	2,6227087		A	€ 22,49 L 43,55
17	2001A/BA1/59	FOUR STEPS DI PALESE GIUSEPPINA	PZ	€ 33,32 L 64,51	€ 24,99 L 48,38	0,0511548	0,0511548	0,6013135	0,0000000	S	N	2,5357663		A	€ 24,99 L 48,38
18	2001A/BA1/259	AVANTGARD DI ANNA PIETROCOLA	MT	€ 22,98 L 44,50	€ 17,24 L 33,38	0,0321348	0,0321348	1,1000000	0,0000000	S	N	2,5331684		A	€ 17,24 L 33,38
19	2001A/BA1/85	ORIENT EXPRESS DI DAPOTO CRISTINA	PZ	€ 99,16 L 192,00	€ 71,66 L 138,75	0,0299480	0,0299480	1,1500000	0,0000000	S	S	2,4902065		A	€ 71,66 L 138,75
20	2001A/BA1/70	NIKE DI ZAGARI E ROSA CIPRIANI &C.S.N.C.	MT	€ 126,74 L 245,40	€ 95,05 L 184,05	0,0313774	0,0313774	1,1000000	0,0000000	S	N	2,4175746		A	€ 95,05 L 184,05
21	2001A/BA1/454	KAMI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	€ 90,95 L 176,10	€ 68,21 L 132,07	0,0312323	0,0312323	1,1000000	0,0000000	S	N	2,3954295		A	€ 68,21 L 132,07
22	2001A/BA1/225	LA BE.SA.RA. SRL	MT	€ 98,13 L 190,00	€ 69,08 L 133,75	0,0442106	0,0221052	1,0500000	0,0000000	N	S	2,3846003		A	€ 69,08 L 133,75
23	2001A/BA1/180	MARTINELLI ARCANGELA	MT	€ 82,12 L 159,00	€ 61,59 L 119,25	0,0289308	0,0289308	1,1500000	0,0000000	S	S	2,3349622		A	€ 61,59 L 119,25
24	2001A/BA1/142	CLEAN SERVICE DI FLORE SILVANA	PZ	€ 18,49 L 35,80	€ 13,87 L 26,85	0,0307263	0,0307263	1,1000000	0,0000000	S	N	2,3182042		A	€ 13,87 L 26,85
25	2001A/BA1/172	CASALE MARIA ROSARIA	PZ	€ 62,49 L 121,00	€ 46,87 L 90,75	0,0285124	0,0285124	1,1500000	0,0000000	S	S	2,2711064		A	€ 46,87 L 90,75
26	2001A/BA1/407	E-KEY WEBGRAPHICAGENGY SAS DI VARALLO MARIA SARA & C	PZ	€ 62,80 L 121,60	€ 44,70 L 86,55	0,0283718	0,0283718	1,1500000	0,0000000	S	S	2,2496480		A	€ 44,70 L 86,55
27	2001A/BA1/421	TAMMONE GIUSEPPINA	PZ	€ 19,11 L 37,00	€ 14,33 L 27,75	0,0297297	0,0297297	1,1000000	0,0000000	S	N	2,1661039		A	€ 14,33 L 27,75
28	2001A/BA1/406	METRO' DI ZOTTA MARIA GRAZIA	PZ	€ 34,85 L 67,47	€ 23,42 L 45,35	0,0340892	0,0340892	0,9763495	0,0000000	S	S	2,1123310		A	€ 23,42 L 45,35

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
29	2001A/BA1/147	LAGUARDIA TEODORA	PZ	€ 39,41 L 76,30	€ 29,55 L 57,22	0,0288335	0,0288335	1,1000000	0,0000000	S	N	2,0293265		A	€ 29,55 L 57,22
30	2001A/BA1/90	ENTERPRISE DI CARMEN SUMMA & C. SAS	PZ	€ 89,86 L 174,00	€ 67,40 L 130,50	0,0301724	0,0301724	1,0500000	0,0000000	N	S	1,9428825		A	€ 67,40 L 130,50
31	2001A/BA1/84	PETER PAN DI PASCARETTA MARIA	PZ	€ 45,78 L 88,65	€ 33,51 L 64,88	0,0259447	0,0259447	1,1500000	0,0000000	S	S	1,8792259		A	€ 33,51 L 64,88
32	2001A/BA1/212	VITA GIUSEPPINA	PZ	€ 183,86 L 356,00	€ 121,51 L 235,27	0,0258427	0,0258427	1,1372222	0,0000000	S	S	1,7893466		A	€ 121,51 L 235,27
33	2001A/BA1/468	FITTIPALDI ANGELINA	PZ	€ 51,80 L 100,30	€ 38,85 L 75,22	0,0329013	0,0219342	1,0891411	0,0000000	S	N	1,7431940		A	€ 38,85 L 75,22
34	2001A/BA1/110	CRYSTAL BAR DI CAPORALE ROSINA	PZ	€ 123,95 L 240,00	€ 92,96 L 180,00	0,0239583	0,0239583	1,1500000	0,0000000	S	S	1,5760630		A	€ 92,96 L 180,00
35	2001A/BA1/264	DITTA FORTUNATO VINCENZA	MT	€ 48,03 L 93,00	€ 36,02 L 69,75	0,0354839	0,0354839	0,8454545	0,0000000	S	N	1,5639405		A	€ 36,02 L 69,75
36	2001A/BA1/65	AGENZIA VIAGGI BRAMEA DI CARBONE LUCIA	PZ	€ 84,49 L 163,60	€ 63,37 L 122,70	0,0246026	0,0246026	1,1134475	0,0000000	S	S	1,4618166		A	€ 63,37 L 122,70
37	2001A/BA1/218	TAMARAZZO LINA CARMELA	PZ	€ 128,06 L 247,96	€ 96,05 L 185,97	0,0231892	0,0231892	1,1500000	0,0000000	S	S	1,4586835		A	€ 96,05 L 185,97
38	2001A/BA1/181	CAVEOSUS DI GIANNOTTA MARISA	MT	€ 68,17 L 132,00	€ 51,13 L 99,00	0,0333333	0,0166667	1,1000000	0,0000000	S	N	1,4337603		A	€ 51,13 L 99,00
39	2001A/BA1/512	VILLAMAINA ARIANNA	PZ	€ 131,24 L 254,11	€ 97,51 L 188,80	0,0226279	0,0226279	1,1500000	0,0000000	S	S	1,3730183		A	€ 97,51 L 188,80
40	2001A/BA1/258	EXERGIA DI MAFALDA CONCETTA VOTTA & C SAS	PZ	€ 61,97 L 120,00	€ 46,48 L 90,00	0,0262500	0,0262500	1,0500000	0,0000000	N	S	1,3442487		A	€ 46,48 L 90,00
41	2001A/BA1/105	DUECI DI CALZONE VITALINA & C. SAS	PZ	€ 22,21 L 43,00	€ 16,66 L 32,25	0,0383721	0,0127907	1,0693023	0,0000000	S	N	1,3383474		A	€ 16,66 L 32,25
42	2001A/BA1/482	NETWORK CONSULTING SERVICES DI AMBROSECCHIA MARIA ELENA & C SAS	MT	€ 72,10 L 139,60	€ 50,01 L 96,83	0,0329513	0,0329513	0,8512195	0,0000000	S	S	1,2109447		A	€ 50,01 L 96,83

segue: ALLEGATO 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
43	2001A/BA1/38	MOLINARI PATRIZIA	PZ	€ 28,88 L 55,92	€ 21,66 L 41,94	0,0393447	0,0393447	0,6691718	0,0000000	S	N	1,1279624		A	€ 21,66 L 41,94
44	2001A/BA1/121	LA PIETRA SAS DI BOLLETTINO ROSANNA & C.	PZ	€ 135,31 L 262,00	€ 101,48 L 196,50	0,0267176	0,0267176	1,0000000	0,0000000	N	N	1,1248275		A	€ 101,48 L 196,50
45	2001A/BA1/324	DITTA DE BIASI RITA	MT	€ 56,76 L 109,90	€ 41,27 L 79,91	0,0209282	0,0209282	1,1458296	0,0000000	S	S	1,0893575		A	€ 41,27 L 79,91
46	2001A/BA1/205	DITTA TOSCANO ROSA	MT	€ 25,30 L 48,99	€ 18,97 L 36,74	0,0224535	0,0224535	1,1000000	0,0000000	S	N	1,0556156		A	€ 18,97 L 36,74
47	2001A/BA1/66	SABINO MARIA CARMELA	PZ	€ 131,70 L 255,00	€ 97,85 L 189,47	0,0225490	0,0225490	1,0942163	0,0000000	S	S	1,0365544		A	€ 97,85 L 189,47
48	2001A/BA1/302	IL PAPIRO DI DI SANTO ANNA MARIA	MT	€ 51,28 L 99,30	€ 38,46 L 74,47	0,0221551	0,0221551	1,0977845	0,0000000	S	N	0,9971893		A	€ 38,46 L 74,47
49	2001A/BA1/124	BAR SAYONARA DI GAGLIARDI MARIA	PZ	€ 118,27 L 229,00	€ 88,70 L 171,75	0,0200873	0,0200873	1,1500000	0,0000000	S	S	0,9852738		A	€ 88,70 L 171,75
50	2001A/BA1/122	SLIM LINE DI AGATA MARIA LUPO E ANTONIETTA MUSCILLO SNC	PZ	€ 80,05 L 155,00	€ 60,04 L 116,25	0,0212903	0,0212903	1,1000000	0,0000000	S	N	0,8780889		A	€ 60,04 L 116,25
51	2001A/BA1/169	MONPET DI PETRONE MARIA FILOMENA E SARNI FILOMENA SNC	PZ	€ 30,78 L 59,60	€ 22,40 L 43,37	0,0192953	0,0192953	1,1500000	0,0000000	S	S	0,8643994		A	€ 22,40 L 43,37
52	2001A/BA1/349	SUN TIME CENTER DUE DI GARIBALDI GIUSEPPINA & C SAS	MT	€ 123,17 L 238,50	€ 92,38 L 178,88	0,0192872	0,0192872	1,1500000	0,0000000	S	S	0,8631632		A	€ 92,38 L 178,88
53	2001A/BA1/508	MAREA PICCOLA SOC. COOP. A RL	MT	€ 42,09 L 81,50	€ 31,57 L 61,13	0,0245399	0,0245399	1,0000000	0,0000000	N	N	0,7924685		A	€ 31,57 L 61,13
54	2001A/BA1/68	GRAN CAFFE' ITALIA DI COLANGELO LUCIA	PZ	€ 243,25 L 471,00	€ 104,34 L 202,03	0,0244161	0,0122081	1,1500000	0,0000000	S	S	0,7066529		A	€ 104,34 L 202,03
55	2001A/BA1/19	CENTRO BENESSERE INFRAFIT DI SALVATORE ANNAMARIA	PZ	€ 98,64 L 191,00	€ 73,98 L 143,25	0,0180628	0,0180628	1,1500000	0,0000000	S	S	0,6762962		P	€ 27,09 L 52,45
56	2001A/BA1/255	ZIELLA DISTRIBUZIONE SRL	PZ	€ 98,95 L 191,60	€ 73,11 L 141,57	0,0180062	0,0180062	1,1500000	0,0000000	S	S	0,6676579		N	€ 0,00 L 0,00

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
57	2001A/BA1/327	PACE MARIA LUCIA	PZ	€ 66,54	€ 49,17	0,0178516	0,0178516	1,1500000	0,0000000	S	S	0,6440631		N	€ 0,00
				L 128,84	L 95,20										L 0,00
58	2001A/BA1/127	EUROGEL DI BAGAROZZA NADIA & c. SNC	PZ	€ 147,71	€ 97,28	0,0230769	0,0153846	1,1000000	0,0000000	S	N	0,5589156		N	€ 0,00
				L 286,00	L 188,37										L 0,00
59	2001A/BA1/269	MASCOLO ANNA	MT	€ 18,77	€ 13,50	0,0363136	0,0363136	0,6412991	0,0000000	S	N	0,5032585		N	€ 0,00
				L 36,35	L 26,13										L 0,00
60	2001A/BA1/176	CASSETTA GIUSEPPINA	PZ	€ 35,27	€ 25,71	0,0168399	0,0168399	1,1500000	0,0000000	S	S	0,4896581		N	€ 0,00
				L 68,29	L 49,79										L 0,00
61	2001A/BA1/158	BAR CENTRALE DI NAPPI MARIA ANNA	PZ	€ 141,48	€ 103,58	0,0167914	0,0167914	1,1500000	0,0000000	S	S	0,4822560		N	€ 0,00
				L 273,95	L 200,56										L 0,00
62	2001A/BA1/115	LA GENUINITA' DI LUONGO MARIA VITA E C. SAS	PZ	€ 71,27	€ 49,84	0,0166667	0,0166667	1,1500000	0,0000000	S	S	0,4632245		N	€ 0,00
				L 138,00	L 96,50										L 0,00
63	2001A/BA1/162	TANCREDI GIOIELLI DI MARTURANO MARIA	PZ	€ 133,25	€ 99,93	0,0178295	0,0178295	1,1149943	0,0000000	S	S	0,4371068		N	€ 0,00
				L 258,00	L 193,50										L 0,00
64	2001A/BA1/239	GRASSANO MARIA ELISABETTA	MT	€ 31,35	€ 23,51	0,0181220	0,0181220	1,1000000	0,0000000	S	N	0,3945453		N	€ 0,00
				L 60,70	L 45,53										L 0,00
65	2001A/BA1/146	TRANCHITELLA MARIA CATERINA	PZ	€ 127,77	€ 95,82	0,0177856	0,0177856	1,1000000	0,0000000	S	N	0,3432042		N	€ 0,00
				L 247,39	L 185,54										L 0,00
66	2001A/BA1/191	SOC. COOP. PROGETTO PARCO DEL POLLINO A R L	PZ	€ 137,81	€ 100,65	0,0196747	0,0196747	1,0500000	0,0000000	N	S	0,3407313		N	€ 0,00
				L 266,84	L 194,88										L 0,00
67	2001A/BA1/175	CASELLE ANNA	PZ	€ 25,78	€ 18,65	0,0230369	0,0230369	0,9580774	0,0000000	S	S	0,3192718		N	€ 0,00
				L 49,92	L 36,11										L 0,00
68	2001A/BA1/151	PANSARDI PASQUALINA VELIA A.	PZ	€ 97,66	€ 73,24	0,0174511	0,0174511	1,1000000	0,0000000	S	N	0,2921531		N	€ 0,00
				L 189,10	L 141,82										L 0,00
69	2001A/BA1/152	DIMENSIONE BELLEZZA DI CALABRESE LUCIA	PZ	€ 77,62	€ 55,51	0,0153027	0,0153027	1,1500000	0,0000000	S	S	0,2550518		N	€ 0,00
				L 150,30	L 107,48										L 0,00
70	2001A/BA1/109	OLIVETO ROSA ADRIANA	PZ	€ 77,93	€ 56,10	0,0152419	0,0152419	1,1500000	0,0000000	S	S	0,2457726		N	€ 0,00
				L 150,90	L 108,63										L 0,00

segue: ALLEGATO 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
71	2001A/BA1/197	DE MEO CAR DI GIANNINI MARIA ANGELA GIOVANNA	PZ	€ 97,61 L 189,00	€ 73,21 L 141,75	0,0243386	0,0060846	1,1500000	0,0000000	S	S	0,2296477		N	€ 0,00 L 0,00
72	2001A/BA1/131	MARSIGLIA ROSELLINA	PZ	€ 78,91 L 152,80	€ 55,30 L 107,08	0,0150523	0,0150523	1,1500000	0,0000000	S	S	0,2168359		N	€ 0,00 L 0,00
73	2001A/BA1/375	LAMIRANDA ANTONIA	PZ	€ 279,40 L 541,00	€ 196,81 L 381,07	0,0148799	0,0148799	1,1500000	0,0000000	S	S	0,1905244		N	€ 0,00 L 0,00
74	2001A/BA1/159	S.C.S. SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER IL SUD SRL	PZ	€ 59,37 L 114,95	€ 39,37 L 76,24	0,0182688	0,0182688	1,0500000	0,0000000	N	S	0,1261640		N	€ 0,00 L 0,00
75	2001A/BA1/377	CIRIGLIANO MARGHERITA	MT	€ 27,89 L 54,00	€ 20,92 L 40,50	0,0162963	0,0162963	1,1000000	0,0000000	S	N	0,1159084		N	€ 0,00 L 0,00
76	2001A/BA1/96	CENTRO ESTETICO DI VICANOLA MARIA	MT	€ 21,69 L 42,00	€ 16,27 L 31,50	0,0261905	0,0261905	0,8400000	0,0000000	S	N	0,1138670		N	€ 0,00 L 0,00
77	2001A/BA1/511	PARCO DEGLI DEI PICCOLA SOC COOP ARL	MT	€ 116,72 L 226,00	€ 85,73 L 166,00	0,0221239	0,0176991	1,0000000	0,0000000	N	N	0,0832979		N	€ 0,00 L 0,00
78	2001A/BA1/69	NARDIELLO MARIA LUISA	PZ	€ 72,30 L 140,00	€ 54,23 L 105,00	0,0157143	0,0157143	1,1000000	0,0000000	S	N	0,0270839		N	€ 0,00 L 0,00
79	2001A/BA1/379	TROTTA PATRIZIA	PZ	€ 165,78 L 321,00	€ 113,47 L 219,70	0,0171339	0,0137072	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,0199068		N	€ 0,00 L 0,00
80	2001A/BA1/357	CASALE CARMELA	PZ	€ 133,25 L 258,00	€ 99,93 L 193,50	0,0133721	0,0133721	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,0395949		N	€ 0,00 L 0,00
81	2001A/BA1/62	PROFILO DI VENERE DI MAZZARELLI GIUSEPPINA	PZ	€ 111,50 L 215,90	€ 80,92 L 156,68	0,0133163	0,0133163	1,1441705	0,0000000	S	S	-0,0820137		N	€ 0,00 L 0,00
82	2001A/BA1/166	LIUZZI ANNA	PZ	€ 76,40 L 147,94	€ 57,30 L 110,95	0,0148709	0,0148709	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1016351		N	€ 0,00 L 0,00
83	2001A/BA1/480	BIMBI SNC DI FLACE ANNA BRUNA E TIZIANA ANNA	MT	€ 39,51 L 76,50	€ 29,63 L 57,38	0,0143791	0,0143791	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1766933		N	€ 0,00 L 0,00
84	2001A/BA1/160	MARTINO EMMA	PZ	€ 83,15 L 161,00	€ 62,36 L 120,75	0,0136646	0,0136646	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,2857396		N	€ 0,00 L 0,00

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con- clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
85	2001A/BA1/76	COSTANTINO PLACIDA	PZ	€ 73,85 L 143,00	€ 49,67 L 96,17	0,0160839	0,0080420	1,1317962	0,0000000	S	S	-0,3503312		N	€ 0,00 L 0,00
86	2001A/BA1/470	FORTUNATO LAURA	PZ	€ 61,38 L 118,85	€ 46,04 L 89,14	0,0138831	0,0138831	1,0817957	0,0000000	S	N	-0,3582634		N	€ 0,00 L 0,00
87	2001A/BA1/339	FATA MORGANA DI ROMANIELLO ROSARIA	PZ	€ 53,35 L 103,30	€ 39,11 L 75,72	0,0111326	0,0111326	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,3813857		N	€ 0,00 L 0,00
88	2001A/BA1/39	SINISGALLI MARIA ROSARIA	PZ	€ 66,16 L 128,10	€ 49,62 L 96,07	0,0128806	0,0128806	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,4053931		N	€ 0,00 L 0,00
89	2001A/BA1/466	LAMBOGLIA TERESA	PZ	€ 134,28 L 260,00	€ 100,71 L 195,00	0,0126923	0,0126923	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,4341314		N	€ 0,00 L 0,00
90	2001A/BA1/217	INFOSTUDIO DI CUTOLO MARISTELLA	PZ	€ 56,81 L 110,00	€ 41,70 L 80,75	0,0104545	0,0104545	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,4848768		N	€ 0,00 L 0,00
91	2001A/BA1/221	BIESSE MODA SRL	MT	€ 116,20 L 225,00	€ 85,71 L 165,95	0,0140000	0,0140000	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,5253371		N	€ 0,00 L 0,00
92	2001A/BA1/94	SICO CARMELA	PZ	€ 48,08 L 93,09	€ 36,06 L 69,82	0,0118165	0,0118165	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,5677953		N	€ 0,00 L 0,00
93	2001A/BA1/486	CROCE RAFFAELLA	PZ	€ 135,41 L 262,20	€ 101,56 L 196,65	0,0146835	0,0083906	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6144095		N	€ 0,00 L 0,00
94	2001A/BA1/22	REGA VERONICA ADELE IRMA	PZ	€ 45,78 L 88,65	€ 33,65 L 65,16	0,0129723	0,0129723	1,0548112	0,0000000	S	S	-0,6542033		N	€ 0,00 L 0,00
95	2001A/BA1/80	LINK ENTERPRIESES DI PALERMO MARIA GRAZIA &C.	PZ	€ 81,08 L 157,00	€ 59,91 L 116,00	0,0200637	0,0200637	0,8630890	0,0000000	N	S	-0,6869215		N	€ 0,00 L 0,00
96	2001A/BA1/199	DI PIETRO EMILIA	PZ	€ 51,57 L 99,85	€ 38,68 L 74,89	0,0110165	0,0110165	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,6898907		N	€ 0,00 L 0,00
97	2001A/BA1/214	CURCI PATRIZIA	PZ	€ 157,00 L 304,00	€ 104,34 L 202,03	0,0108552	0,0108552	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,7145082		N	€ 0,00 L 0,00
98	2001A/BA1/460	HERMES ABBIGLIAMENTO DI ORENGA GIUSEPPINA	PZ	€ 59,36 L 114,93	€ 44,52 L 86,20	0,0143565	0,0143565	1,0080775	0,0000000	S	N	-0,7147378		N	€ 0,00 L 0,00

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
99	2001A/BA1/274	D'ERCOLE ISABELLA	PZ	€ 51,05	€ 38,29	0,0111279	0,0111279	1,0889835	0,0000000	S	N	-0,7369579		N	€ 0,00
				L 98,85	L 74,14										L 0,00
100	2001A/BA1/340	MARSICOVETERE MICHELINA	PZ	€ 68,67	€ 50,26	0,0086486	0,0086486	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,7604919		N	€ 0,00
				L 132,97	L 97,31										L 0,00
101	2001A/BA1/111	SALVATI BETTINA	PZ	€ 135,36	€ 99,72	0,0131629	0,0087753	1,0760978	0,0000000	S	S	-0,8388977		N	€ 0,00
				L 262,10	L 193,08										L 0,00
102	2001A/BA1/236	SOCIETA' COOP. IMMAGINE A RL	PZ	€ 57,69	€ 43,27	0,0295435	0,0049239	0,9129886	0,0000000	S	N	-0,8441429		N	€ 0,00
				L 111,70	L 83,78										L 0,00
103	2001A/BA1/43	OSTUNI CONCETTA	PZ	€ 58,88	€ 40,27	0,0096491	0,0096491	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,8985823		N	€ 0,00
				L 114,00	L 77,97										L 0,00
104	2001A/BA1/305	VAMMACIGNO LAURA ANNA	MT	€ 60,94	€ 45,11	0,0146187	0,0146187	0,9692857	0,0000000	S	S	-0,9003232		N	€ 0,00
				L 118,00	L 87,35										L 0,00
105	2001A/BA1/254	CIANCIA LUCIA	PZ	€ 60,04	€ 45,03	0,0094624	0,0094624	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,9270763		N	€ 0,00
				L 116,25	L 87,19										L 0,00
106	2001A/BA1/320	AZ COLOR DI SCOCUZZA PALMA	MT	€ 111,76	€ 83,82	0,0101663	0,0101663	1,0800363	0,0000000	S	N	-0,9357509		N	€ 0,00
				L 216,40	L 162,30										L 0,00
107	2001A/BA1/226	LABORATORIO TERRE SAS DI BRUNA TACCARDI & C.	MT	€ 99,68	€ 74,76	0,0108808	0,0108808	1,0500000	0,0000000	N	S	-1,0013870		N	€ 0,00
				L 193,00	L 144,75										L 0,00
108	2001A/BA1/222	IL MANIERO DI SALERNO ANNUNZIATA	MT	€ 63,52	€ 47,64	0,0089431	0,0089431	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,0063315		N	€ 0,00
				L 123,00	L 92,25										L 0,00
109	2001A/BA1/366	LERRA GIOVANNA PATRIZIA	MT	€ 64,58	€ 48,44	0,0087965	0,0087965	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,0287055		N	€ 0,00
				L 125,05	L 93,79										L 0,00
110	2001A/BA1/27	LIOY S.N.C. DI LIOY ANTONELLA, LIOY GIOVANNA MARIA, LIOY MARIA BARBARA & C.	PZ	€ 89,23	€ 66,00	0,0066562	0,0066562	1,1500000	0,0000000	S	S	-1,0645706		N	€ 0,00
				L 172,77	L 127,80										L 0,00
111	2001A/BA1/425	GOZIO ELISABETTA	PZ	€ 67,71	€ 47,68	0,0083906	0,0083906	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,0906537		N	€ 0,00
				L 131,10	L 92,33										L 0,00
112	2001A/BA1/57	AMATO CLAUDIA	PZ	€ 74,37	€ 55,78	0,0159722	0,0159722	0,9000000	0,0000000	S	S	-1,0966992		N	€ 0,00
				L 144,00	L 108,00										L 0,00

segue: ALLEGATO 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
113	2001A/BA1/446	PRONTOTTICA DI FATIGUSO MARIANGELA	MT	€ 103,81 L 201,00	€ 77,86 L 150,75	0,0109452	0,0054726	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,1218324		N	€ 0,00 L 0,00
114	2001A/BA1/224	SERIO MARIA CARMELA	MT	€ 138,41 L 268,00	€ 103,81 L 201,00	0,0082090	0,0082090	1,0918519	0,0000000	S	N	-1,1657564		N	€ 0,00 L 0,00
115	2001A/BA1/396	LAVANDERA APE GREEN DI LAURIA MARIA CARMELA	PZ	€ 99,93 L 193,50	€ 74,95 L 145,13	0,0059432	0,0059432	1,1500000	0,0000000	S	S	-1,1733881		N	€ 0,00 L 0,00
116	2001A/BA1/8	DA SILVA SOUZA MARIA ALICE	PZ	€ 129,08 L 249,93	€ 96,06 L 185,99	0,0057516	0,0059817	1,1500000	0,0000000	S	S	-1,1849261		N	€ 0,00 L 0,00
117	2001A/BA1/267	SARDONE LINA	MT	€ 25,87 L 50,10	€ 18,83 L 36,46	0,0219561	0,0219561	0,7251316	0,0000000	S	N	-1,2004263		N	€ 0,00 L 0,00
118	2001A/BA1/478	EDAM SNC DI CAROSI ENRICOMARIA & C	MT	€ 70,75 L 137,00	€ 53,07 L 102,75	0,0114963	0,0076643	1,0500000	0,0000000	N	S	-1,2022826		N	€ 0,00 L 0,00
119	2001A/BA1/104	W CODY CORREL DI PERFETTO CESARINA	PZ	€ 136,50 L 264,30	€ 102,37 L 198,22	0,0095725	0,0054106	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,2304880		N	€ 0,00 L 0,00
120	2001A/BA1/177	DONADIO CARMELA ANNA	MT	€ 76,95 L 149,00	€ 57,71 L 111,75	0,0073825	0,0073825	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,2445091		N	€ 0,00 L 0,00
121	2001A/BA1/246	GRAZIANO MARGHERITA	MT	€ 57,77 L 111,86	€ 43,33 L 83,89	0,0098341	0,0049171	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,2486600		N	€ 0,00 L 0,00
122	2001A/BA1/45	FOTO VIDEO SERVICE DI RUGGIERO GIACINTA	PZ	€ 69,18 L 133,95	€ 51,88 L 100,46	0,0164240	0,0082121	0,9570965	0,0000000	S	N	-1,3275093		N	€ 0,00 L 0,00
123	2001A/BA1/14	BEAUTY OF IMAGE	PZ	€ 180,63 L 349,74	€ 106,13 L 205,50	0,0131527	0,0131527	0,9326724	0,0000000	S	S	-1,3369957		N	€ 0,00 L 0,00
124	2001A/BA1/413	CELICO GIUSEPPINA	MT	€ 47,51 L 92,00	€ 31,52 L 61,03	0,0095653	0,0035870	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,3713401		N	€ 0,00 L 0,00
125	2001A/BA1/405	COVIELLO LUCIA	PZ	€ 116,20 L 225,00	€ 87,15 L 168,75	0,0097778	0,0097778	1,0143442	0,0000000	S	N	-1,3770902		N	€ 0,00 L 0,00
126	2001A/BA1/72	PETILLO MARIA TERESA	PZ	€ 88,83 L 172,00	€ 64,78 L 125,43	0,0066861	0,0066861	1,0928175	0,0000000	S	S	-1,3925645		N	€ 0,00 L 0,00

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 Num. progetti agevolati: 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
127	2001A/BA1/519	LAVANDERIA BOLLE BLU DI PALAGANO ANGELA	MT	€ 96,06 L 186,00	€ 72,05 L 139,50	0,0059139	0,0059139	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,4686457		N	€ 0,00 L 0,00
128	2001A/BA1/245	SOLLAZZO CARMELA	MT	€ 22,13 L 42,85	€ 16,60 L 32,14	0,0256709	0,0000000	0,9090646	0,0000000	S	N	-1,5388837		N	€ 0,00 L 0,00
129	2001A/BA1/49	CRISTIANO S.N.C. DI CRISTIANO SILVANA & C.	PZ	€ 74,15 L 143,57	€ 55,61 L 107,68	0,0076616	0,0076616	1,0337579	0,0000000	S	N	-1,5871585		N	€ 0,00 L 0,00
130	2001A/BA1/260	MALASPINA BRUNA	PZ	€ 121,73 L 235,70	€ 91,29 L 176,77	0,0046670	0,0046670	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,6589466		N	€ 0,00 L 0,00
131	2001A/BA1/102	DOLCE E SALATO SNC DI ABRUZZESE & SARRICCHIO	PZ	€ 123,47 L 239,08	€ 92,61 L 179,31	0,0104568	0,0062741	1,0000000	0,0000000	N	N	-1,6786991		N	€ 0,00 L 0,00
132	2001A/BA1/170	PONTOLILLO MARIA	PZ	€ 29,47 L 57,06	€ 21,42 L 41,47	0,0201542	0,0201542	0,6760664	0,0000000	S	S	-1,7607803		N	€ 0,00 L 0,00
133	2001A/BA1/101	POLOSA LUCIA	PZ	€ 72,41 L 140,20	€ 54,31 L 105,15	0,0078460	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-1,7774386		N	€ 0,00 L 0,00
134	2001A/BA1/237	CARELLA ADRIANA (BULDOCK CAFE')	MT	€ 249,45 L 483,00	€ 174,80 L 338,46	0,0166667	0,0119048	0,8180412	0,0000000	S	S	-1,8337333		N	€ 0,00 L 0,00
135	2001A/BA1/418	RAGONE MARIA DONATA	MT	€ 104,84 L 203,00	€ 78,63 L 152,25	0,0162561	0,0054187	0,8967871	0,0000000	S	N	-1,9058816		N	€ 0,00 L 0,00
136	2001A/BA1/120	IRIS SRL	PZ	€ 231,19 L 447,64	€ 148,36 L 287,27	0,0046913	0,0046913	1,0500000	0,0000000	N	S	-1,9460239		N	€ 0,00 L 0,00
137	2001A/BA1/484	NEW SPORTS DI DIGIUSEPPE CATERINA	MT	€ 46,87 L 90,75	€ 34,61 L 67,01	0,0228099	0,0101377	0,7259999	0,0000000	S	S	-2,0400648		N	€ 0,00 L 0,00
138	2001A/BA1/461	CALICE ALESSANDRA GIOVANNA	PZ	€ 127,03 L 245,97	€ 84,60 L 163,80	0,0026832	0,0026832	1,0786180	0,0000000	S	N	-2,0860644		N	€ 0,00 L 0,00
139	2001A/BA1/231	TITTI MARKET DI CIFARELLI MADDALENA & C. SNC	PZ	€ 60,58 L 117,30	€ 45,43 L 87,97	0,0085251	0,0085251	0,9147485	0,0000000	N	N	-2,1474970		N	€ 0,00 L 0,00
140	2001A/BA1/188	CORBO MARGHERITA	PZ	€ 11,75 L 22,75	€ 8,81 L 17,06	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-2,3712207		N	€ 0,00 L 0,00

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
140	2001A/BA1/284	LA FAVOLA SNC DI CUPPARO M.T. E FERRAIUOLO C.	PZ	€ 25,30 L 48,98	€ 18,97 L 36,73	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-2,3712207		N	€ 0,00 L 0,00
140	2001A/BA1/439	GRANDI SAPORI DI DE LUCA MARIA	PZ	€ 18,99 L 36,77	€ 14,24 L 27,58	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-2,3712207		N	€ 0,00 L 0,00
140	2001A/BA1/275	L'ANCORA DI POLITO DOMENICA	PZ	€ 40,03 L 77,50	€ 30,02 L 58,13	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-2,3712207		N	€ 0,00 L 0,00
144	2001A/BA1/279	AMBRUSO ADDOLORATA	MT	€ 113,16 L 219,11	€ 84,87 L 164,33	0,0035142	0,0035142	1,0071498	0,0000000	S	N	-2,3748768		N	€ 0,00 L 0,00
145	2001A/BA1/437	GIOIELLERIA M&R SNC	PZ	€ 26,08 L 50,50	€ 19,56 L 37,88	0,0000000	0,0000000	1,0956607	0,0000000	S	N	-2,3964569		N	€ 0,00 L 0,00
146	2001A/BA1/395	CAPPIELLO MARISA	PZ	€ 94,41 L 182,80	€ 70,81 L 137,10	0,0060175	0,0060175	0,9339526	0,0000000	S	N	-2,4185192		N	€ 0,00 L 0,00
147	2001A/BA1/141	COIRO SPORT DI COIRO ROSA	PZ	€ 96,58 L 187,00	€ 63,13 L 122,23	0,0058824	0,0058824	0,9350000	0,0000000	S	N	-2,4330468		N	€ 0,00 L 0,00
148	2001A/BA1/440	LIDO VENERE DI BOZZA MARIA E C SNC	MT	€ 173,53 L 336,00	€ 113,72 L 220,20	0,0038690	0,0029762	0,9882353	0,0000000	N	N	-2,4994206		N	€ 0,00 L 0,00
149	2001A/BA1/381	COLONNA INCORONATA	PZ	€ 56,91 L 110,20	€ 42,69 L 82,65	0,0000000	0,0000000	1,0717949	0,0000000	S	N	-2,5352536		N	€ 0,00 L 0,00
150	2001A/BA1/428	TROIANI ANTONIETTA	PZ	€ 80,05 L 155,00	€ 60,04 L 116,25	0,0141935	0,0141935	0,6930894	0,0000000	S	N	-2,5714969		N	€ 0,00 L 0,00
151	2001A/BA1/227	FOTO SYSTER SAS DI RENZA E MARIA DE BIASE	PZ	€ 123,36 L 238,86	€ 90,36 L 174,96	0,0069078	0,0000000	0,9754455	0,0000000	S	N	-2,5728151		N	€ 0,00 L 0,00
152	2001A/BA1/243	DI NUBILA CARMELA	PZ	€ 77,00 L 149,09	€ 57,75 L 111,82	0,0073781	0,0000000	0,9665177	0,0000000	S	N	-2,5891446		N	€ 0,00 L 0,00
153	2001A/BA1/261	LATRONICO FRANCESCA PAOLA	MT	€ 27,37 L 53,00	€ 20,53 L 39,75	0,0000000	0,0000000	1,0599999	0,0000000	S	N	-2,6038500		N	€ 0,00 L 0,00
154	2001A/BA1/397	GESA SISTEMS SNC DI TORTORELLA A. E C.	PZ	€ 25,25 L 48,90	€ 18,94 L 36,67	0,0204499	0,0204499	0,4369973	0,0000000	N	N	-3,1060094		N	€ 0,00 L 0,00

LEGGE 215/92 - BANDO IV 2001 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 04/04/2002

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num iniziative: 162 **Num. progetti agevolati:** 55

Importi in milioni di lire / migliaia di euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Devianze
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0192538	0,0132136
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0171318	0,0129972
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0305307	0,1719478
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cofin	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
155	2001A/BA1/427	CIDILAV DI CIRIGLIANO CONCETTA	MT	€ 255,65 L 495,00	€ 180,38 L 349,27	0,0116162	0,0092929	0,6690211	0,0000000	S	S	-3,2835708		N	€ 0,00 L 0,00
156	2001A/BA1/247	VIDEO FOTO JOLLY DI NICOLETTI MARIA	MT	€ 40,65 L 78,71	€ 30,49 L 59,03	0,0000000	0,0000000	0,8045814	0,0000000	S	N	-4,0892921		N	€ 0,00 L 0,00
157	2001A/BA1/414	CENTRO E.D.P. SNC DI BUCCOLO DOMENICA ANTONIETTA &C	MT	€ 10,74 L 20,80	€ 8,06 L 15,60	0,0000000	0,0000000	0,7944444	0,0000000	S	N	-4,1482461		N	€ 0,00 L 0,00
158	2001A/BA1/429	VANITA' DI GRAZIADIO MARIA	PZ	€ 11,59 L 22,45	€ 8,70 L 16,84	0,0000000	0,0000000	0,7610170	0,0000000	S	N	-4,3426504		N	€ 0,00 L 0,00
159	2001A/BA1/463	CENTROSUDANTINCENDIO DI STASI ANNA	MT	€ 85,78 L 166,10	€ 64,34 L 124,57	0,0066225	0,0000000	0,6476781	0,0000000	S	N	-4,5006094		N	€ 0,00 L 0,00
160	2001A/BA1/380	RACAMATO LUCREZIA	MT	€ 57,72 L 111,77	€ 43,29 L 83,83	0,0000000	0,0000000	0,6325410	0,0000000	S	N	-5,0898307		N	€ 0,00 L 0,00
161	2001A/BA1/196	DE STEFANO ASSUNTA	PZ	€ 52,63 L 101,90	€ 39,47 L 76,43	0,0338567	0,0112855	0,0000000	0,0000000	S	S	-5,3379470		N	€ 0,00 L 0,00
162	2001A/BA1/492	STUDIO ARTE ESTETICA DI PACE LUCIA	PZ	€ 16,45 L 31,85	€ 7,39 L 14,30	0,0000000	0,0000000	0,2207273	0,0000000	S	S	-7,4848232		N	€ 0,00 L 0,00

ALLEGATO 2

Note esplicative

Le graduatorie sono quelle riportate nei seguenti allegati:

Allegato 1.1 - regione Basilicata - macrosettore agricoltura;

Allegato 1.2 - regione Basilicata - macrosettore manifatturiero e assimilati;

Allegato 1.3 - regione Basilicata - macrosettore commercio, turismo e servizi;

Ogni singola graduatoria contiene le domande ammissibili alle agevolazioni ubicate nel territorio di riferimento e suddivise in base al codice di attività per macrosettore.

La posizione di ciascuna domanda in graduatoria è determinata sulla base del valore riportato nella colonna O pari alla somma degli indicatori normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula per la normalizzazione degli indicatori per la graduatoria riportata al punto 3 dell'appendice alla circolare 2 febbraio 2001, n. 1138443, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la devianza standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori.

Nelle graduatorie, in corrispondenza di ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Col. A (Posiz. in grad.) numero della posizione occupata dalla domanda in graduatoria; le domande classificatesi *ex aequo* occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna O.

Col. B (Numero di progetto) codice identificativo assegnato alla domanda.

Col. C (denominazione sociale) riporta la denominazione dell'impresa richiedente le agevolazioni.

Col. D (Prov.) sigla della provincia ove è ubicata l'unita produttiva oggetto dell'investimento.

Col. E (Imp. dell'inv. tot. ammesso) importo dell'investimento totale ammesso espresso in migliaia di euro e in milioni di lire.

Col. F (Imp. dell'agev. teoricamente concedibile) importo dell'agevolazione teorica spettante a fronte dell'investimento ammesso espresso in migliaia di euro e in milioni di lire.

Col. G (N. occ. attivati dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 1° indicatore dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.

Col. H (N. donne occ. att. dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 2° indicatore dato dal rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.

Col. I (nuovi inv./inv. tot.) 3° indicatore dato dal rapporto tra il valore dei «nuovi investimenti» intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni ed il valore degli «investimenti totali» dell'impresa richiedente.

Col. L (Indicatore regionale) 4° indicatore che viene attribuito in presenza di specifici criteri di carattere territoriale o settoriale eventualmente individuati dalle competenti regioni.

Col. M (magg. 10% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa sia a totale partecipazione femminile.

S = maggiorazione attribuita; N = maggiorazione non attribuita.

Col. N (magg. 5% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa aderisca a sistemi di certificazione di qualità e/o ambientale o attivi un servizio di commercio elettronico.

S = maggiorazione attribuita; N = maggiorazione non attribuita.

Col. O (Somma indicatori normalizzati) somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore determina la posizione in graduatoria.

Col. P (Cofin.) l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.

Col. Q (Esito conclusivo) l'esito finale, e quindi, l'agevolabilità o meno della domanda.

A = agevolabile; P = parzialmente agevolabile; N = non agevolabile.

Col. R (Importo dell'agevolazione concedibile) l'ammontare in migliaia di euro e in milioni di lire dell'agevolazione concedibile.

02A06214

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Rocchi dott. Eugenio S.r.l.» di Bazzano, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che all'art. 72 prevede la disignazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 13 maggio 1994, protocollo n. 63062, con il quale il laboratorio Rocchi dott. Eugenio S.r.l. ubicato in Bazzano (Bologna), via Kennedy n. 3, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 dcl citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla Norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2002, per l'effettuazione delle prove indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni dei requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Rocchi dott. Eugenio S.r.l.» ubicato in Bazzano (Bologna), via Kennedy n. 3, nella persona

del responsabile ing. Tonino Maroni, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di lggittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

acidità totale;

ceneri;

pH;

piombo;

rame;

titolo alcolometrico volumico:

zinco.

02A06233

DECRETO 6 maggio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art, 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 13 dicembre 2001 al 22 gennaio 2002 nella provincia di Ferrara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ferrara: gelate dal 13 dicembre 2001 al 22 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola; limitatamente alle colture orticole ed ai vivai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A06219

DECRETO 6 maggio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dall'11 dicembre 2001 al 20 gennaio 2002 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: gelate dall'11 dicembre 2001 al 20 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio, Roccadaspide, Serre; limitatanente alle colture ortive e foraggere avvicendate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A06230

DECRETO 6 maggio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Caltanissetta, Catania e Enna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 15 dicembre 2001 al 30 gennaio 2002, nella provincia di Enna;

gelate dal 18 dicembre 2001 al 12 gennaio 2002, nella provincia di Caltanissetta;

gelate dal 20 dicembre 2001 al 15 gennaio 2002, nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caltanissetta: gelate del 18 dicembre 2001, del 12 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*; nel territorio dei comuni di Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi, limitatamente alle colture di carciofi, ortive e fiori;

Catania: gelate dal 20 dicembre 2001 al 15 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Mascali, Mascalucia, Misterbianco, Pedara, Piedimonte Etneo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea, limitatamente agli agrumi;

Enna: gelate dal 15 dicembre 2001 al 30 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Catenanuova, Centuripe, Enna, Gagliano, Leonforte, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Troina, limitatamente alle colture ortive e agrumi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A06232

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 febbraio 2002.

Attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 18 aprile 2001, n. 2001/337/CE, relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2001.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, lettere *b)* e *c)* della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 14, paragrafo 3;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, riguardante «Requisiti minimi dei laboratori»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 18 aprile 2001, n. 2001/337/CE, relativa ad un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 2001;

Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È adottato per l'anno 2001 il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui alla raccomandazione della Commissione dell'Unione europea del 18 aprile 2001 n. 2001/337/CE.

Art. 2.

Programmazione

1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai programmi ufficiali, designano le strutture territoriali incaricate delle verifiche e i laboratori accreditati per l'effettuazione dell'analisi.

2. Le designazioni di cui al comma 1, vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione.

3. Per ciascun tipo di verifica o di controllo analitico di cui all'art. 3 del presente decreto, il numero minimo di campioni ufficiali è stabilito in dieci campioni per milione di abitanti e comunque in non meno di cinque per regione o provincia autonoma.

Art. 3.

Verifiche e controlli

1. Il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentare per il 2001 prevede l'esecuzione di ispezioni e controlli che comportano, ove indicato, il prelievo di campioni e la loro analisi in laboratorio al fine di:

accertare il rispetto delle norme comunitarie sull'etichettatura relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID);

valutare la qualità batteriologica dei prodotti a base di pesce affumicato.

Art. 4.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 31 maggio 2002 i dati riassuntivi delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 3, utilizzando i modelli n. 1 e 2 riportati nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 261

ALLEGATO

NOTE ESPLICATIVE
E MODELLI DI RILEVAZIONE DEI DATI

1. *Dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)*

1.1 *Finalità del programma*

La dichiarazione della quantità di un ingrediente o categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di prodotti alimentari fornisce al consumatore maggiori informazioni e consente di garantire un commercio equo. A termini dell'art. 7 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, l'indicazione della quantità è obbligatoria se:

l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figura nella denominazione di vendita o sia generalmente associata dal consumatore alla denominazione di vendita, o

l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione è messa in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica, o

l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione è essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

I prodotti non etichettati in modo conforme alla direttiva sopra citata non possono essere messi in commercio. Sono, tuttavia, consentiti, fino ad esaurimento delle scorte, i prodotti etichettati prima del 14 febbraio 2000. La finalità di tale elemento del programma è di verificare la conformità dei prodotti alimentari alle nuove norme circa la dichiarazione della quantità degli ingredienti.

1.2 *Metodo*

Le verifiche devono riguardare, in particolare, i prodotti lattiero-caseari (vale a dire, yogurt, formaggio, ecc.), succhi di frutta e biscotti secchi. Le autorità competenti degli Stati membri compiono le ispezioni sui prodotti alimentari presso le sedi dei produttori o degli importatori per accertare il rispetto delle norme circa l'indicazione della quantità degli ingredienti. Al fine di determinare la quantità di un ingrediente o categoria di ingredienti, oltre ad eseguire ispezioni si potranno prelevare campioni.

I risultati dei controlli dovranno essere riportati nelle schede di registrazione contenute nel modello 1 allegato.

2. *Qualità batteriologica del pesce affumicato*

2.1 *Finalità del programma*

Non esiste alcuna legislazione comunitaria che fissi standard microbiologici specifici per il pesce affumicato. L'esperienza mostra che una percentuale notevole di tali prodotti potrebbe essere contaminata da microorganismi patogeni, compresa la Listeria monocytogenes, e che l'adozione di nuove tecniche di produzione e lavorazione potrebbe aumentare i rischi di contaminazione batteriologica.

La Listeria monocytogenes è notoriamente l'agente responsabile della listeriosi nell'uomo trasmessa dal cibo, con esito potenzialmente letale in quei gruppi della popolazione predisposti al contagio, il che giustifica l'adozione di provvedimenti intesi a ridurre il rischio di trasmissione della malattia per via alimentare, in particolare nei cibi pronti, quale il pesce affumicato.

A livello degli operatori del settore alimentare possono essere introdotte misure di gestione del rischio. L'attuazione di buone prassi igieniche e dei principi utilizzati per sviluppare il sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points, analisi dei rischi e dei punti critici di controllo) sono strumenti importanti per garantire la sicurezza degli alimenti.

Tale elemento del programma mira a valutare il livello di contaminazione sul pesce affumicato, in particolare sul salmone affumicato, in modo specifico per quanto riguarda la Listeria monocytogenes e gli organismi indicatori di contaminazione fecale. Il programma dovrà consentire di valutare le qualità batteriologiche di tali prodotti ed i possibili rischi per la salute umana.

2.2 *Metodo*

I controlli dovranno riguardare il salmone refrigerato e preconfezionato ed altro pesce affumicato caldo o freddo. Le autorità competenti degli Stati membri dovranno prelevare campioni dei prodotti presso i punti di vendita al dettaglio, possibilmente in date prossime a quelle di durata minima dei prodotti stessi. Nei paesi che hanno volumi di produzione particolarmente importanti si raccomanda di prelevare campioni anche all'atto della produzione (materiali grezzi e/o prodotti finiti). Tali campionature dovranno essere eseguite sotto forma di campioni prelevati dallo stesso lotto e comprendenti, ove possibile, cinque unità di un minimo di cento grammi ciascuna ed il prodotto dovrà essere conservato nell'imballo originale. I prodotti dovranno essere refrigerati non appena eseguita la campionatura e saranno inviati immediatamente al laboratorio, in tale stato.

La valutazione del livello di campionatura è demandata alle autorità competenti degli Stati membri. A questo proposito si dovranno prendere in considerazione fattori importanti quali il volume, le caratteristiche di produzione, i modelli di commercio e di consumo..

I laboratori hanno la facoltà di impiegare i metodi di loro scelta, a patto che il livello di rendimento dei metodi corrisponda agli obiettivi da conseguire. Per la rilevazione e l'enumerazione della Listeria monocytogenes, tuttavia, si raccomanda di impiegare la versione più recente della norma EN/ISO 11290-1 e EN/ISO 11290-2. Potranno inoltre essere impiegati metodi equivalenti aggiuntivi riconosciuti dalle autorità competenti.

I risultati dei controlli seguenti dovranno essere riportati nella scheda di registrazione del modello 2 allegato. Nel caso di campionatura presso il luogo di produzione si dovrà impiegare una scheda di registrazione separata.

MODELLO 1

DICHIARAZIONE DELLA QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI

STATO MEMBRO ....

Identificazione del prodotto	Numero di ispezione sul prodotto	Numero di infrazioni	Tipo di infrazione		Provvedimenti presi (numero)							
			Mancata applicazione dei QUID	Indicazione % errata	Nessuno	Ammonimento verbale	Ammonimento scritto	Richiesto migliore controllo interno	Divieto di vendita	Sanzione amministrativa	Azione legale	Altri

MODELLO 2

QUALITÀ BATTERIOLOGICA DEL PESCE AFFUMICATO

(salmone affumicato caldo e freddo, eglefino, aringhe e altro pesce affumicato, acciughe in salamoia)

STATO MEMBRO ....

Luogo di campionatura distribuzione ☐ materiali di produzione/grezzo ☐ materiale di produzione/finito ☐

Criteri microbiologici	Identificazione del prodotto	Numero di campioni	Risultati delle analisi (*)			Metodo impiegato (rif.)	Provvedimenti presi (numero)			
			S	A	NS		Nessuno	Azione nei confronti del prodotto	Azione nei confronti dello stabilimento di produzione	Altro
Microrganismi aerobici 30° C. Salmone affumicato, eglefino e altro pesce affumicato: n = 5, c = 2, $m = 10^6/g$, $M = 10^7/g$ aringhe affumicate, acciughe in salamoia: n = 5, c = 2, $m = 10^5/g$, $M = 10^6/g$										
Stafilococco coagulase positivo. Salmone affumicato, eglefino e altro pesce affumicato: n = 5, c = 2, m = 1/g, M = 10/g, Salmone affumicato affettato sotto vuoto: n = 5, c = 2, m = 10/g, M = 100/g										
Escherichia coli n = 5, c = 1, m = 10/g, M = 100/g o coliformi fecali n = 5, c = 1, m = 1/g, M = 10/g										
			Assente in 25 g	≤m	>					
Listeria monocytogenes (**) n = 5, c = 0, m = 100/g										

n: numero di unità campione;

c: numero di unità campione tra m ed M;

(*) Il lotto viene considerato: soddisfacente (S) se il valore in tutte le unità campione è pari o inferiore a m; accettabile (A) se un massimoa di unità campione che è compreso tra m ed M e tutte le altre unità campione sono uguali o inferiori a m; non soddisfacente (NS) se una o più campione hanno un valore superiore a M oppure se le unità campione aventi valore compreso tra m ed M sono più di c.;

(**) Indica il valore ottenuto nei casi in cui è stata eseguita l'enumerazione.

02A06211

DECRETO 3 maggio 2002.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti «Ketorolac trometamina».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentiti i pareri della sottocommissione di farmacovigilanza resi nelle riunioni del 9 aprile 2002 e del 23 aprile 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 10 aprile 2002, con il quale si stabilisce la modifica del regime di dispensazione delle specialità medicinali contenenti quale principio attivo ketorolac trometamina da «ricetta ripetibile» a «ricetta non ripetibile»;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 24 aprile 2002, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi delle specialità medicinali contenenti quale principio attivo ketorolac trometamina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare il regime di dispensazione e gli stampati delle specialità medicinali contenenti quale principio attivo ketorolac trometamina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti quale principio attivo ketorolac trometamina, di modificare il regime di dispensazione delle specialità medicinali contenenti quale principio attivo ketorolac trometamina da «ricetta ripetibile» a «ricetta non ripetibile» e di modificare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche degli stampati di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo ketorolac autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4. INFORMAZIONI CLINICHE.

4.1. *Indicazioni terapeutiche.*

«Nome specialità medicinale» compresse rivestite con film e gocce orali.

«Nome specialità medicinale» è indicato soltanto nel trattamento a breve termine (massimo cinque giorni) del dolore post operatorio di grado moderato.

«Nome specialità medicinale« soluzione iniettabile.

«Nome specialità medicinale» somministrato per via intramuscolare od endovenosa è indicato nel trattamento a breve termine (massimo due giorni) del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo.

Nei casi di chirurgia maggiore o di dolore molto intenso «Nome specialità medicinale» endovenoso può essere usato quale complemento ad un analgesico oppiaceo.

«Nome specialità medicinale» 30 soluzione iniettabile è inoltre indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali.

4.2. *Posologia e modo di somministrazione.*

«Nome specialità medicinale» compresse rivestite con film e gocce orali.

Attenzione: La durata di trattamento non deve superare i cinque giorni.

ADULTI.

La dose somministrata deve essere la più bassa dose efficace in relazione alla severità del dolore e alla risposta del paziente.

La dose raccomandata negli adulti è di 10 mg (pari ad una compressa rivestita con film o a 10 gocce di soluzione), secondo necessità, ogni 4-6 ore fino ad un massimo di 40 mg/die. Nel giorno di passaggio dalla terapia parenterale a quella orale, non deve essere superata la dose totale giornaliera di 90 mg, ricordando che la dose orale massima non deve superare i 40 mg.

La dose deve essere adeguatamente ridotta nei soggetti con peso inferiore a 50 kg.

ANZIANI ($\geq$ 65 anni).

Nel paziente anziano la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati.

La formulazione gocce orali è particolarmente indicata nei pazienti con difficoltà di deglutizione.

BAMBINI.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini non è stata stabilita. L'uso del farmaco è pertanto controindicato al di sotto di sedici anni (vedi paragrafo 4.3. - Controindicazioni).

«Nome specialità medicinale» soluzione iniettabile.

Attenzione: La soluzione iniettabile contiene etanolo pertanto non deve essere utilizzata per via epidurale o intratecale.

Per via parenterale la durata della terapia non deve superare i due giorni in caso di somministrazione in bolo e un giorno in caso di infusione continua.

La dose somministrata deve essere la più bassa dose efficace in relazione alla severità del dolore e alla risposta del paziente.

Somministrazione intramuscolare

ADULTI.

Si consiglia negli adulti di iniziare con la dose di 10 mg, seguita da dosi di 10-30 mg da ripetersi ogni 4-6 ore, secondo necessità, fino ad un massimo di 90 mg/die, utilizzando la dose minima efficace.

La durata della terapia non deve superare i due giorni.

Nel giorno di passaggio dalla terapia parenterale a quella orale, non deve essere superata la dose totale giornaliera di 90 mg, ricordando che la dose orale massima non deve superare i 40 mg.

La dose deve essere adeguatamente ridotta nei soggetti con peso inferiore a 50 kg.

ANZIANI ($\geq$ 65 anni).

Nel paziente anziano la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati.

Nei pazienti anziani la dose massima giornaliera non deve comunque superare i 60 mg/die.

BAMBINI.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini non è stata stabilita. L'uso del farmaco è pertanto controindicato al di sotto di 16 anni.

Somministrazione endovenosa

L'USO ENDOVENOSO DEL PREPARATO È RISERVATO AGLI OSPEDALI E ALLE CASE DI CURA

ADULTI.

In situazioni caratterizzate da dolore acuto intenso (come ad esempio nella terapia d'attacco del dolore post-operatorio) è consigliata una dose iniziale di 10 mg, seguita da dosi di 10-30 mg che possono essere ripetute, in caso di necessità, dopo 4-6 ore, utilizzando la dose minima efficace. Se necessario il trattamento può proseguire ad intervalli maggiori; non deve comunque essere superata la dose giornaliera di 90 mg.

ANZIANI ($\geq$ 65 anni).

Nei pazienti anziani la dose massima giornaliera non deve comunque superare i 60 mg/die.

BAMBINI.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini non è stata stabilita. L'uso del farmaco è pertanto controindicato al di sotto di 16 anni.

Coliche renali

La posologia consigliata è una fiala da 30 mg per somministrazione intramuscolare o endovenosa.

4.3. *Controindicazioni.*

Attenzione: il farmaco non è indicato nel dolore lieve o di tipo cronico.

Ipersensibilità verso i componenti o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

A causa della possibilità di sensibilità crociata «Nome specialità medicinale» è anche controindicato in pazienti nei quali l'acido acetilsalicilico e/o altri farmaci antinfiammatori non steroidei abbiano indotto manifestazioni allergiche, per il rischio di insorgenza di reazioni gravi di tipo anafilattico.

Sindrome completa o parziale di poliposi nasale, angioedema, broncospasmo.

Asma.

Ulcera peptica e sanguinamento gastroenterico pregressi, in atto o sospetti.

Sanguinamento cerebrovascolare pregresso, in atto o sospetto.

Ipovolemia o disidratazione.

Insufficienza renale di grado moderato o grave (creatinina sierica › 1,8 mg/dl).

Cirrosi epatica o epatiti gravi.

Diatesi emorragica.

Disordini della coagulazione.

Pazienti che hanno subito interventi chirurgici ad alto rischio emorragico o emostasi incompleta.

Pazienti in terapia anticoagulante.

Trattamento concomitante con altri farmaci antinfiammatori non steroidei e con sali di litio, probenecid o pentossifillina (vedi Interazioni).

Pazienti in terapia diuretica intensiva.

«Nome specialità medicinale» inibisce la funzione piastrinica e prolunga il tempo di sanguinamento, pertanto è controindicato l'uso nella profilassi analgesica chirurgica e durante gli interventi chirurgici perché aumenta il rischio di sanguinamento.

Nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni.

L'impiego di «Nome specialità medicinale» è controindicato in prossimità e durante il parto e durante l'allattamento.

Attenzione: La soluzione iniettabile contiene etanolo pertanto è controindicato l'uso per via epidurale o intratecale.

4.4. *Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego*

Attenzione: «Nome specialità medicinale» non può essere considerato un semplice antidolorifico e richiede di essere impiegato sotto lo stretto controllo del medico.

Non va utilizzato nel trattamento del dolore lieve o di tipo cronico.

Prima di iniziare la terapia con «Nome specialità medicinale» occorre accertarsi che il paziente non abbia avuto in precedenza reazioni di ipersensibilità verso il ketorolac, acido acetilsalicilico e/o altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

Uso negli anziani. Nei pazienti anziani o debilitati occorre particolare cautela, poiché l'incidenza di alcuni degli effetti indesiderati può essere più alta rispetto ai pazienti più giovani. Nei soggetti anziani inoltre si può verificare un aumento dell'emivita di eliminazione del farmaco e una contemporanea riduzione della clearance. Pertanto, oltre ad una riduzione della dose complessiva, può essere opportuno un più lungo intervallo tra le dosi (vedi 4.2).

Effetti gastrointestinali. «Nome specialità medicinale» può causare irritazione gastrointestinale, ulcera e sanguinamento in pazienti con o senza pregressa storia di patologia gastrointestinale. Pazienti con affezioni infiammatorie del tratto gastrointestinale, in atto o pregresse, dovrebbero effettuare il trattamento solo sotto stretto controllo medico. L'incidenza di questi effetti aumenta con la dose e la durata del trattamento.

Non usare contemporaneamente «Nome specialità medicinale» ed altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

Effetti respiratori. Per l'interazione con il metabolismo dell'acido arachidonico, il farmaco può determinare, negli asmatici e nei soggetti predisposti, crisi di broncospasmo ed eventualmente altri fenomeni pseudo-allergici o shock.

Effetti renali. Il «Nome specialità medicinale» al pari di altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), inibisce la sintesi delle prostaglandine, potendo causare nefrotossicità, incluse glomerulonefriti, nefriti interstiziali, necrosi papillare, sindrome nefrosica e insufficienza renale acuta.

Pertanto il «Nome specialità medicinale», richiede particolari precauzioni o se ne impone l'esclusione dall'uso allorché nel paziente siano presenti le seguenti condizioni: stati di ipoperfusione del rene, malattie renali, cirrosi epatica o epatiti gravi.

Pazienti con funzione renale compromessa. Poiché il «Nome specialità medicinale» e i suoi metabolici sono escreti principalmente dal rene, durante il trattamento con «Nome specialità medicinale» si dovrebbe usare cautela in pazienti con ridotta funzionalità renale. In particolare, è controindicato l'uso di «Nome specialità medicinale» in pazienti con valori di creatinina sierica superiori a 1,8 mg/dl.

Il farmaco è controindicato in terapia diuretica intensiva.

Ritenzione idrica e edema. A causa del potenziale effetto di ritenzione idrica, «Nome specialità medicinale» dovrebbe essere somministrato con cautela in pazienti con scompenso cardiaco, ipertensione e patologie simili.

Pazienti con funzione epatica compromessa. Durante il trattamento con «Nome specialità medicinale» sono state raramente notate lievi variazioni dei test di funzione epatica, comunque senza rilevanza clinica. Si consiglia tuttavia di monitorare la funzione epatica in pazienti nei quali questa era precedentemente compromessa, e di sospendere il trattamento con «Nome specialità medicinale» qualora si manifestassero evidenze di grave compromissione epatica.

Effetti ematologici. «Nome specialità medicinale» inibisce la funzionalità piastrinica e potrebbe prolungare il tempo di sanguinamento.

Il «Nome specialità medicinale» non deve essere somministrato a pazienti con disordini della coagulazione o a pazienti in trattamento con farmaci che interferiscono con l'emostasi, ivi compresa l'eparina a basse dosi (2500-5000 U.I.) somministrata a scopo profilattico (vedi 4.3. Controindicazioni).

Le iniezioni devono essere eseguite secondo rigorose norme di sterilizzazione, asepsi ed antisepsi.

4.5. *Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione*.

Deve essere evitato l'uso contemporaneo di «Nome specialità medicinale» ed altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

In vitro «Nome specialità medicinale» determina una riduzione trascurabile del legame di warfarina con le proteine plasmatiche.

Come per altri farmaci che inibiscono la sintesi delle prostaglandine, la somministrazione contemporanea di «Nome specialità medicinale» con metotressato o con litio deve essere attuata con cautela, in quanto può verificarsi una diminuzione della clearance di questi ultimi, con conseguente aumento della loro tossicità.

«Nome specialità medicinale» può interagire con furosemide, diminuendone l'azione diuretica.

L'uso contemporaneo di pentossifillina può aumentare il rischio di sanguinamento.

La somministrazione contemporanea di probenecid e «Nome specialità medicinale» porta ad una riduzione della clearance di quest'ultimo e, di conseguenza, a concentrazioni plasmatiche più elevate e prolungate.

Per le incompatibilità vedi paragrafo 6.2.

4.6. *Gravidanza ed allattamento*.

L'impiego del «Nome specialità medicinale» è controindicato in gravidanza, in prossimità o durante il parto e durante l'allattamento (vedi avvertenze speciali e precauzioni). L'uso del farmaco in prossimità del parto può determinare il ritardo del parto stesso; inoltre il farmaco può provocare, se somministrato in tale periodo, alterazioni dell'emodinamica del piccolo circolo del nascituro, con gravi conseguenze per la respirazione.

Nelle donne in età fertile un'eventuale gravidanza deve essere sempre esclusa prima dell'inizio del trattamento e durante il trattamento stesso deve essere assicurata un'efficace copertura anticoncezionale.

Il farmaco è escreto in piccole quantità nel latte materno pertanto l'uso è controindicato durante l'allattamento.

4.7. *Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine*.

«Nome specialità medicinale», pur non avendo effetto narcotico né effetti sul Sistema nervoso centrale, può determinare sonnolenza.

Si consiglia pertanto di usare cautela nella guida di automobili e nell'uso di macchinari.

4.8. *Effetti indesiderati*.

Reazioni di ipersensibilità: anafilassi, broncospasmo, vasodilatazione, rash, ipotensione, edema laringeo, angioedema; le reazioni anafilattoidi, quali l'anafilassi, possono avere esito fatale.

Apparato gastrointestinale: nausea, dispepsia, dolore gastrointestinale, sanguinamento del tratto gastrointestinale, senso di pesantezza gastrica, ematemesi, gastrite, esofagite, diarrea, eruttazioni, stitichezza, flatulenza, senso di pienezza, melena ulcera peptica sanguinamento rettale, stomatite, vomito, perforazione della parete gastrointestinale, pancreatite, alterazioni del gusto, secchezza delle fauci, sete eccessiva, stomatite.

Apparato epatobiliare: alterazione dei test di funzionalità epatica, epatite, ittero col estatico, insufficienza epatica.

Sistema nervoso centrale: stati di torpore, senso di instabilità, cefalea, disturbi dell'udito, allucinazioni, ipercinesia e anomala attività onirica, parestesie, vertigini, insonnia, confusione, depressione, euforia, eccitamento, irritabilità, difficoltà nella concentrazione, disturbi della visione, ansia, meningite asettica, convulsioni.

Cute ed annessi: edema, angioedema, edema periorbitale, aumentata sudorazione, rash maculo-papulare, orticaria, prurito, dermatite esfoliativa, sindrome di Lyell, sindrome di Steven-Johnson.

Rene e vie urinarie: poliuria, aumentato stimolo alla minzione, oliguria, insufficienza renale acuta, iponatremia, iperkaliemia, sindrome uremico-emolitica, nefrite interstiziale, ritenzione urinaria, sindrome nefrosica, aumento di creatinina e azoto ureico sierici.

Sangue e organi emolinfopoietici: porpora trombocitopenia, sanguinamento post-operatorio, epistassi, ematomi, aumento del tempo di sanguinamento.

Apparato respiratorio: edema polmonare, dispnea, asma.

Apparato cardiovascolare: palpitazioni, vasodilatazione, ipotensione, bradicardia, ipertensione dolore toracico.

Apparato muscolo-scheletrico: mialgia.

Segni e sintomi generali: astenia, pallore, aumento di peso, febbre, reazione al sito di iniezione.

4.9. *Sovradosaggio*.

Dosaggi di 360 mg/die i.m. sono stati somministrati a volontari sani per cinque giorni. Sono stati riscontrati: gastrite erosiva, ulcera peptica e dolore addominale, scomparsi con la sospensione del trattamento.

Non si hanno esperienze di casi di sovradosaggio né sono noti antidoti, va eventualmente adottata terapia di supporto. In caso di ingestione accidentale, a questa vanno aggiunte le normali misure di sicurezza (induzione del vomito, lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo).

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.

5.1. *Proprietà farmacodinamiche*.

Categoria farmacoterapeutica: antinfiammatorio/antireumatico non steroideo, codice ATC: M01AB15.

Il principio attivo di «Nome specialità medicinale» è Ketorolac trometamina, farmaco appartenente alla classe dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). La sua attività si esplica principalmente mediante l'inibizione della sintesi delle prostaglandine, in particolare le PGE_2 e $PGF_{2\ alfa}$.

Negli studi farmacologici preclinici ha mostrato un'attività analgesica trecentocinquanta volte più potente rispetto all'aspirina nel topo nel test d'inibizione del dolore indotto da fenilchinone e ottocento volte più potente dell'aspirina nel ratto nell'inibire la risposta al dolore causato da flessione tarso-tibiale della zampa di ratto con artrite indotta.

«Nome specialità medicinale» ha inoltre mostrato attività antinfiammatoria (superiore al fenilbutazone) ed antipiretica (superiore all'aspirina).

«Nome specialità medicinale» è risultato trentasette volte più attivo rispetto all'aspirina nell'inibire l'aggregazione di piastrine umane indotta da collageno.

«Nome specialità medicinale» non esplica effetti sul sistema nervoso centrale; gli effetti sul sistema cardiovascolare e respiratorio sono minimi.

Dagli studi clinici è emerso che l'attività analgesica di «Nome specialità medicinale» alla dose di 10 mg è risultata pari se non supe-

riore all'aspirina 650 mg, al paracetamolo 600 e 1000 mg, all'associazione paracetamolo 600 mg e 1000 mg + codeina 60 mg; alla glafenina 400 mg, all'ibuprofene 400 mg, al diclofenac 50 mg.

«Nome specialità medicinale» somministrato i.m. alla dose di 30 mg è risultato in numerosi studi clinici paragonabile alla morfina 12 mg e alla meperidina 100 mg e superiore a morfina 6 mg e meperidina 50 mg.

«Nome specialità medicinale» i.m. 30 mg ha evidenziato una durata di azione più prolungata rispetto a morfina e meperidina.

L'effetto analgesico si manifesta entro un'ora dopo somministrazione orale, dopo trenta minuti dalla somministrazione i.m. e il massimo effetto analgesico compare rispettivamente entro 2-3 ore e 1-2 ore.

Per entrambe le formulazioni la durata media dell'effetto analgesico è di 4-6 ore.

«Nome specialità medicinale» è privo di effetti morfino-simili, non determina depressione respiratoria e, rispetto alla morfina, l'incidenza degli effetti indesiderati a carico del sistema nervoso centrale (sonnolenza) è significativamente inferiore.

5.2. *Proprietà farmacocinetiche.*

«Nome specialità medicinale» è rapidamente e completamente assorbito per via orale con un picco di concentrazione plasmatica di 0,87 mcg/ml entro trentacinque minuti dalla somministrazione di 10 mg in compresse ed un picco di 1,11 mcg/ml entro ventisei minuti dalla somministrazione di 10 mg in soluzione.

Compresse e soluzione al 2% sono risultati essere bioequivalenti in termini di AUC ed emivita.

Parimenti, dopo somministrazione intramuscolare di 30 mg, «Nome specialità medicinale» viene rapidamente e completamente assorbito con una concentrazione plasmatica media al picco di 2,2 mcg/ml.

Dopo somministrazione endovenosa di 30 mg, la concentrazione plasmatica di picco è pari a 5 mcg/ml.

La farmacocinetica di «Nome specialità medicinale» nell'uomo, sia dopo somministrazione singola che dopo somministrazioni ripetute, è lineare; lo steady state plasmatico viene raggiunto dopo un giorno per somministrazioni ogni sei ore.

L'emivita è risultata di 5,4 ore dopo somministrazione orale e di 5,3 ore dopo somministrazione i.m. e di 5,1 ore dopo somministrazione e.v..

Nell'anziano questi valori sono leggermente più alti: ad esempio 6,2 e 7.

La principale via di eliminazione di «Nome specialità medicinale» e dei suoi metaboliti è quella urinaria e il rimanente è eliminato con le feci.

L'assunzione di antiacidi non influenza l'assorbimento di «Nome specialità medicinale».

Concentrazioni terapeutiche di digossina, warfarina, ibuprofene, naprossene, piroxicam, acetaminofene, fenitoina e tolbutamide non modificano il legame proteico di «Nome specialità medicinale».

5.3. *Dati preclinici di sicurezza.*

Tossicità acuta. DL 50 per via orale nel topo 529 mg/kg (M e F); nel ratto da 100 a 400 mg/kg (M e F) e nella scimmia superiore a 200 mg/kg (M e F); per via i.p. nel topo 473 mg/kg (M e F), nel ratto da 100 a 400 mg/kg (M e F).

Tossicità per somministrazioni ripetute. Somministrazioni quotidiane ad alti dosaggi per via orale nel topo (30 mg/kg per sei mesi) e nella scimmia (9 mg/kg per dodici mesi) hanno evidenziato gastroenteropatia (nel topo) e lieve nefrotossicità. Somministrazioni i.m. nel coniglio (15 mg/kg per un mese) e nella scimmia (13,5 mg/kg per tre mesi) hanno evidenziato lieve reazione infiammatoria nel sito di iniezione.

Somministrazioni e.v. nel coniglio e nella scimmia (2,5 mg/kg per sue settimane) sono risultate ben tollerate.

Tossicità fetale. Studi di: teratogenesi nel ratto (10 mg/kg) e nel coniglio (3,6 mg/kg), peri-postnatale (9 mg/kg) e fertilità (16 mg/kg femmina, 9 mg/kg maschio) nel ratto, non hanno evidenziato effetti teratogeni né modificazioni della fertilità e capacità riproduttiva.

Prolungamento della gravidanza e/o distocia materna e conseguente mortalità perinatale sono stati notati nel ratto alle dosi più elevate.

Mutagenesi, cancerogenesi, tollerabilità. Il composto è risultato non mutageno, non cancerogeno, non ha indotto sensibilizzazione nella cavia ed è sprovvisto di attività immunogenica.

KETOROLAC TROMETAMINA COMPRESSE E GOCCE

Indicazioni terapeutiche. «Nome specialità medicinale» è indicato soltanto nel trattamento a breve termine (massimo cinque giorni) del dolore post operatorio di grado moderato.

Controindicazioni

Attenzione: il farmaco non è indicato nel dolore lieve o di tipo cronico.

Ipersensibilità verso i componenti o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

A causa della possibilità di sensibilità crociata «Nome specialità medicinale» è anche controindicato in pazienti nei quali l'acido acetilsalicilico e/o altri farmaci antinfiammatori non steroidei abbiano indotto manifestazioni allergiche, per il rischio di insorgenza di reazioni gravi di tipo anafilattico.

Sindrome completa o parziale di poliposi nasale, angioedema, broncospasmo.

Asma.

Ulcera peptica e sanguinamento gastroenterico pregressi, in atto o sospetti.

Sanguinamento cerebrovascolare pregresso, in atto o sospetto.

Ipovolemia o disidratazione.

Insufficienza renale di grado moderato o grave (creatinina sierica 1,8 mg/dl).

Cirrosi epatica o epatiti gravi.

Diatesi emorragica.

Disordini della coagulazione.

Pazienti che hanno subito interventi chirurgici ad alto rischio emorragico o emostasi incompleta.

Pazienti in terapia anticoagulante.

Trattamento concomitante con altri farmaci antinfiammatori non steroidei e con sali di litio, probenecid o pentossifillina (vedi Interazioni).

Pazienti in terapia diuretica intensiva.

«Nome specialità medicinale» inibisce la funzione piastrinica e prolunga il tempo di sanguinamento, pertanto è controindicato l'uso nella profilassi analgesica chirurgica e durante gli interventi chirurgici perché aumenta il rischio di sanguinamento.

Nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni.

L'impiego di «Nome specialità medicinale» è controindicato durante la gravidanza, in prossimità e durante il parto e durante l'allattamento.

Precauzioni d'impiego

Attenzione: «Nome specialità medicinale» non può essere considerato un semplice antidolorifico e richiede di essere impiegato sotto lo stretto controllo del medico.

Non va utilizzato nel trattamento del dolore lieve o di tipo cronico.

Prima di iniziare la terapia con «Nome specialità medicinale» occorre accertarsi che il paziente non abbia avuto in precedenza reazioni di ipersensibilità verso il ketorolac, acido acetilsalicilico e/o altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

Uso negli anziani. Nei pazienti anziani o debilitati occorre particolare cautela, poiché l'incidenza di alcuni degli effetti indesiderati può essere più alta rispetto ai pazienti più giovani. Nei soggetti anziani inoltre si può verificare un aumento dell'emivita di eliminazione del farmaco e una contemporanea riduzione della clearance. Pertanto, oltre ad una riduzione della dose complessiva, può essere opportuno un più lungo intervallo tra le dosi (vedi dose, modo e tempo di somministrazione).

Effetti gastrointestinali. «Nome specialità medicinale» può causare irritazione gastrointestinale, ulcera e sanguinamento in pazienti con o senza pregressa storia di patologia gastrointestinale. Pazienti con affezioni infiammatorie del tratto gastrointestinale, in atto o pre-

gresse, dovrebbero effettuare il trattamento solo sotto stretto controllo medico. L'incidenza di questi effetti aumenta con la dose e la durata del trattamento.

Non usare contemporaneamente «Nome specialità Medicinale» ed altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

Effetti respiratori. Per l'interazione con il metabolismo dell'acido arachidonico, il farmaco può determinare, negli asmatici e nei soggetti predisposti, crisi di broncospasmo ed eventualmente altri fenomeni pseudo-allergici o shock.

Effetti renali. Il «Nome specialità medicinale» al pari di altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), inibisce la sintesi delle prostaglandine, potendo causare nefrotossicità, incluse glomerulonefriti, nefriti interstiziali, necrosi papillare, sindrome nefrosica e insufficienza renale acuta.

Pertanto il «Nome specialità medicinale», richiede particolari precauzioni o se ne impone l'esclusione dall'uso allorché nel paziente siano presenti le seguenti condizioni: stati di ipoperfusione del rene, malattie renali, cirrosi epatica o epatiti gravi.

Pazienti con funzione renale compromessa. Poiché il «Nome specialità medicinale» e i suoi metaboliti sono escreti principalmente dal rene, durante il trattamento con «Nome specialità medicinale» si dovrebbe usare cautela in pazienti con ridotta funzionalità renale. In particolare, è controindicato l'uso di «Nome specialità medicinale» in pazienti con valori di creatinina sierica superiori a 1,8 mg/dl.

Il farmaco è controindicato in terapia diuretica intensiva.

Pazienti con funzione epatica compromessa. Durante il trattamento con «Nome specialità medicinale» sono state raramente notate lievi variazioni dei test di funzione epatica, comunque senza rilevanza clinica. Si consiglia tuttavia di monitorare la funzione epatica in pazienti nei quali questa era precedentemente compromessa, e di sospendere il trattamento con «Nome specialità medicinale» qualora si manifestassero evidenze di grave compromissione epatica.

Ritenzione idrica e edema. A causa del potenziale effetto di ritenzione idrica, «Nome specialità medicinale» dovrebbe essere somministrato con cautela in pazienti con scompenso cardiaco, ipertensione e patologie simili.

Effetti ematologici. «Nome specialità medicinale» inibisce la funzionalità piastrinica e potrebbe prolungare il tempo di sanguinamento.

Il «Nome specialità medicinale» non deve essere somministrato a pazienti con disordini della coagulazione o a pazienti in trattamento con farmaci che interferiscono con l'emostasi, ivi compresa l'eparina a basse dosi (2500-5000 U.I.) somministrata a scopo profilattico (vedi controindicazioni).

Interazioni. Deve essere evitato l'uso contemporaneo di «Nome specialità medicinale» ed altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

In vitro «Nome specialità medicinale» determina una riduzione trascurabile del legame di warfarina con le proteine plasmatiche.

Come per altri farmaci che inibiscono la sintesi delle prostaglandine, la somministrazione contemporanea di «Nome specialità medicinale» con metotressato o con litio deve essere attuata con cautela, in quanto può verificarsi una diminuzione della clearance di questi ultimi, con conseguente aumento della loro tossicità.

«Nome specialità medicinale» può interagire con furosemide, diminuendone l'azione diuretica.

L'uso contemporaneo di pentossifillina può aumentare il rischio di sanguinamento.

La somministrazione contemporanea di probenecid e «Nome specialità medicinale» porta ad una riduzione della clearance di quest'ultimo e, di conseguenza, a concentrazioni plasmatiche più elevate e prolungate.

Avvertenze speciali

Attenzione: «Nome specialità medicinale» non può essere considerato un semplice antidolorifico e richiede di essere impiegato sotto lo stretto controllo del medico.

Gravidanza ed allattamento. L'impiego del «Nome specialità medicinale» è controindicato in gravidanza, in prossimità o durante il parto e durante l'allattamento (vedi controindicazioni). L'uso del farmaco in prossimità del parto può determinare il ritardo del parto stesso; inoltre il farmaco può provocare, se somministrato in tale periodo, alterazioni dell'emodinamica del piccolo circolo del nascituro, con gravi conseguenze per la respirazione.

Nelle donne in età fertile un'eventuale gravidanza deve essere sempre esclusa prima dell'inizio del trattamento e durante il trattamento stesso deve essere assicurata un'efficace copertura anticoncezionale.

Il farmaco è escreto in piccole quantità nel latte materno pertanto l'uso è controindicato durante l'allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari. «Nome specialità medicinale», pur non avendo effetto narcotico né effetti sul sistema nervoso centrale, può determinare sonnolenza.

Si consiglia pertanto di usare cautela nella guida di automobili e nell'uso di macchinari.

Dose, modo e tempo di somministrazione

Attenzione: La durata di trattamento non deve superare cinque giorni.

ADULTI.

La dose somministrata deve essere la più bassa dose efficace in relazione alla severità del dolore e alla risposta del paziente.

La dose raccomandata negli adulti è di 10 mg (pari ad una compressa rivestita con film o a 10 gocce di soluzione), secondo necessità, ogni 4-6 ore fino ad un massimo di 40 mg/die.

Nel giorno di passaggio dalla terapia parenterale a quella orale, non deve essere superata la dose totale giornaliera di 90 mg, ricordando che la dose orale massima non deve superare i 40 mg.

La dose deve essere adeguatamente ridotta nei soggetti con peso inferiore a 50 kg.

ANZIANI ($\geq$ 65 anni).

Nel paziente anziano la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati.

BAMBINI.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini non è stata stabilita. L'uso del farmaco è pertanto controindicato al di sotto di 16 anni (vedi paragrafo 4.3. Controindicazioni).

La formulazione gocce orali è particolarmente indicata nei pazienti con difficoltà di deglutizione.

Sovradosaggio

Con dosaggi di 360 mg/die i.m. somministrati a volontari sani per cinque giorni, sono stati riscontrati i seguenti sintomi: gastrite erosiva, dolore addominale ed ulcera peptica, scomparsi con la sospensione del trattamento.

Non si hanno esperienze di casi di sovradosaggio né sono noti antidoti; va eventualmente adottata terapia di supporto. In caso di ingestione accidentale, a questa vanno aggiunte le normali misure di sicurezza (induzione del vomito, lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo). In caso di assunzione di una dose eccessiva di «Nome specialità medicinale» avvertire immediatamente il proprio medico o recarsi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

Reazioni di ipersensibilità: anafilassi, broncospasmo, vasodilatazione, rash, ipotensione, edema laringeo, angioedema; le reazioni anafilattoidi, quali l'anafilassi, possono avere esito fatale.

Apparato gastrointestinale: nausea, dispepsia, dolore gastrointestinale, sanguinamento del tratto gastrointestinale, senso di pesantezza gastrica, ematemesi, gastrite, esofagite, diarrea, eruttazioni, stitichezza, flatulenza, senso di pienezza, melena, ulcera peptica, sanguinamento rettale, stomatite, vomito, perforazione della parete gastrointestinale, pancreatite, alterazioni del gusto, secchezza delle fauci, sete eccessiva, stomatite.

Apparato epatobiliare: alterazione dei test di funzionalità epatica, epatite, ittero colestatico, insufficienza epatica.

Sistema nervoso centrale: stati di torpore, senso di instabilità, cefalea, disturbi dell'udito, allucinazioni, ipercinesia e anomala attività onirica, parestesie, vertigini, insonnia, confusione, depressione, euforia, eccitamento, irritabilità, difficoltà nella concentrazione, disturbi della visione, ansia, meningite asettica, convulsioni.

Cute ed annessi: edema, angioedema, edema periorbitale, aumentata sudorazione, rash maculo-papulare, orticaria, prurito, dermatite esfoliativa, sindrome di Lyell, sindrome di Steven-Johnson.

Rene e vie urinarie: poliuria, aumentato stimolo alla minzione, oliguria, insufficienza renale acuta, iponatremia, iperkaliemia, sindrome uremico-emolitica, nefrite interstiziale, ritenzione urinaria, sindrome nefrosica, aumento di creatinina e azoto ureico sierici.

Sangue e organi emolinfopoietici: porpora trombocitopenia, sanguinamento post-operatorio, epistassi, ematomi, aumento del tempo di sanguinamento.

Apparato respiratorio: edema polmonare, dispnea, asma.

Apparato cardiovascolare: palpitazioni, vasodilatazione, ipotensione, bradicardia, ipertensione, dolore toracico.

Apparato muscolo-scheletrico: mialgia.

Segni e sintomi generali: astenia, pallore, aumento di peso,febbre.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel presente foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Si consiglia di consultare immediatamente il medico o il farmacista in caso di comparsa di qualsiasi effetto indesiderato anche non previsto dal presente foglio illustrativo.

Modalità di conservazione

Gocce orali: mantenere al riparo della luce.

Compresse: nessuna speciale precauzione per la conservazione.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tale data si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

KETOROLAC TROMETAMINA - SOLUZIONE INIETTABILE

Indicazioni terapeutiche

«Nome specialità medicinale» somministrato per via intramuscolare od endovenosa è indicato nel trattamento *a breve termine* (massimo due giorni) del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo.

Nei casi di chirurgia maggiore o di dolore molto intenso «Nome specialità medicinale» endovenoso può essere usato quale complemento ad un analgesico oppiaceo.

«Nome specialità medicinale» 30 soluzione iniettabile è inoltre indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali.

Controindicazioni

Attenzione: il farmaco non è indicato nel dolore lieve o di tipo cronico.

Ipersensibilità verso i componenti o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

A causa della possibilità di sensibilità crociata «Nome specialità medicinale» è anche controindicato in pazienti nei quali l'acido acetilsalicilico e/o altri farmaci antinfiammatori non steroidei abbiano indotto manifestazioni allergiche, per il rischio di insorgenza di reazioni gravi di tipo anafilattico.

Sindrome completa o parziale di poliposi nasale, angioedema, broncospasmo.

Asma.

Ulcera peptica e sanguinamento gastroenterico pregressi, in atto o sospetti.

Sanguinamento cerebrovascolare pregresso, in atto o sospetto.

Ipovolemia o disidratazione.

Insufficienza renale di grado moderato o grave (creatinina sierica 1,8 mg/dl).

Cirrosi epatica o epatiti gravi.

Diatesi emorragica.

Disordini della coagulazione.

Pazienti che hanno subito interventi chirurgici ad alto rischio emorragico o emostasi incompleta.

Pazienti in terapia anticoagulante.

Trattamento concomitante con altri farmaci antinfiammatori non steroidei e con sali di litio, probenecid o pentossifillina (vedi Interazioni).

Pazienti in terapia diuretica intensiva.

«Nome specialità medicinale» inibisce la funzione piastrinica e prolunga il tempo di sanguinamento, pertanto è controindicato l'uso nella profilassi analgesica chirurgica e durante gli interventi chirurgici perché aumenta il rischio di sanguinamento.

Nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni.

L'impiego di «Nome specialità medicinale» è controindicato durante la gravidanza, in prossimità e durante il parto e durante l'allattamento.

Attenzione: La soluzione iniettabile contiene etanolo pertanto è controindicato l'uso per via epidurale o intratecale.

Precauzioni d'impiego

Attenzione: «Nome specialità medicinale» non può essere considerato un semplice antidolorifico e richiede di essere impiegato sotto lo stretto controllo del medico.

Non va utilizzato nel trattamento del dolore lieve o di tipo cronico

Prima di iniziare la terapia con «Nome specialità medicinale» occorre accertarsi che il paziente non abbia avuto in precedenza reazioni di ipersensibilità verso il ketorolac, acido acetilsalicilico e/o altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

Uso negli anziani

Nei pazienti anziani o debilitati occorre particolare cautela, poiché l'incidenza di alcuni degli effetti indesiderati può essere più alta rispetto ai pazienti più giovani. Nei soggetti anziani inoltre si può verificare un aumento dell'emivita di eliminazione del farmaco e una contemporanea riduzione della clearance. Pertanto, oltre ad una riduzione della dose complessiva, può essere opportuno un più lungo intervallo tra le dosi (vedi Dose, modo e tempo di somministrazione).

Effetti gastrointestinali

«Nome specialità medicinale» può causare irritazione gastrointestinale, ulcera e sanguinamento in pazienti con o senza pregressa storia di patologia gastrointestinale. Pazienti con affezioni infiammatorie del tratto gastrointestinale, in atto o pregresse, dovrebbero effettuare il trattamento solo sotto stretto controllo medico. L'incidenza di questi effetti aumenta con la dose e la durata del trattamento.

Non usare contemporaneamente «Nome specialità medicinale ed altri farmaci antinfiammatori non steroidei

Effetti respiratori

Per l'interazione con il metabolismo dell'acido arachidonico, il farmaco può determinare, negli asmatici e nei soggetti predisposti, crisi di broncospasmo ed eventualmente altri fenomeni pseudo-allergici o shock.

Effetti renali

Il «Nome specialità medicinale» al pari di altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), inibisce la sintesi delle prostaglandine, potendo causare nefrotossicità, incluse glomerulonefriti, nefriti interstiziali, necrosi papillare, sindrome nefrosica e insufficienza renale acuta.

Pertanto il «Nome specialità medicinale», richiede particolari precauzioni o se ne impone l'esclusione dall'uso allorché nel paziente siano presenti le seguenti condizioni: stati di ipoperfusione del rene, malattie renali, cirrosi epatica o epatiti gravi.

Pazienti con funzione renale compromessa

Poiché il «Nome specialità medicinale» e i suoi metaboliti sono escreti principalmente dal rene, durante il trattamento con «Nome specialità medicinale» si dovrebbe usare cautela in pazienti con ridotta funzionalità renale. In particolare, è controindicato l'uso di «Nome specialità medicinale» in pazienti con valori di creatinina sierica superiori a 1,8 mg/dl.

Il farmaco è controindicato in terapia diuretica intensiva.

Pazienti con funzione epatica compromessa

Durante il trattamento con «Nome specialità medicinale» sono state raramente notate lievi variazioni dei test di funzione epatica, comunque senza rilevanza clinica. Si consiglia tuttavia di monitorare

la funzione epatica in pazienti nei quali questa era precedentemente compromessa, e di sospendere il trattamento con «Nome specialità medicinale» qualora si manifestassero evidenze di grave compromissione epatica.

Ritenzione idrica e edema

A causa del potenziale effetto di ritenzione idrica, «Nome specialità medicinale» dovrebbe essere somministrato con cautela in pazienti con scompenso cardiaco, ipertensione e patologie simili.

Effetti ematologici

«Nome specialità medicinale» inibisce la funzionalità piastrinica e potrebbe prolungare il tempo di sanguinamento.

Il «Nome specialità medicinale» non deve essere somministrato a pazienti con disordini della coagulazione o a pazienti in trattamento con farmaci che interferiscono con l'emostasi, ivi compresa l'eparina a basse dosi (2500-5000 U.I.) somministrata a scopo profilattico (vedi Controindicazioni).

Le iniezioni devono essere eseguite secondo rigorose norme di sterilizzazione, asepsi ed antisepsi.

Interazioni

Deve essere evitato l'uso contemporaneo di «Nome specialità medicinale» ed altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

In vitro «Nome specialità medicinale» determina una riduzione trascurabile del legame di warfarina con le proteine plasmatiche.

Come per altri farmaci che inibiscono la sintesi delle prostaglandine, la somministrazione contemporanea di «Nome specialità medicinale» con metotressato o con litio deve essere attuata con cautela, in quanto può verificarsi una diminuzione della clearance di questi ultimi, con conseguente aumento della loro tossicità.

«Nome specialità medicinale» può interagire con furosemide, diminuendone l'azione diuretica.

L'uso contemporaneo di pentossifillina può aumentare il rischio di sanguinamento.

La somministrazione contemporanea di probenecid e «Nome specialità medicinale» porta ad una riduzione della clearance di quest'ultimo e, di conseguenza, a concentrazioni plasmatiche più elevate e prolungate.

«Nome specialità medicinale» è compatibile con aminofillina, xilocaina, morfina, meperidina, dopamina, insulina ed eparina mischiate insieme in soluzione contenuta in una sacca per fleboclisi per somministrazione e.v., ma non può essere mischiato a morfina, meperidina, prometazina o idrossizina in una siringa.

Avvertenze speciali

Attenzione: «Nome specialità medicinale» non può essere considerato un semplice antidolorifico e richiede di essere impiegato sotto lo stretto controllo del medico.

Gravidanza ed allattamento

L'impiego del «Nome specialità medicinale» è controindicato in gravidanza, in prossimità o durante il parto e durante l'allattamento (vedi Controindicazioni). L'uso del farmaco in prossimità del parto può determinare il ritardo del parto stesso; inoltre il farmaco può provocare, se somministrato in tale periodo, alterazioni dell'emodinamica del piccolo circolo del nascituro, con gravi conseguenze per la respirazione.

Nelle donne in età fertile un'eventuale gravidanza deve essere sempre esclusa prima dell'inizio del trattamento e durante il trattamento stesso deve essere assicurata un'efficace copertura anticoncezionale.

Il farmaco è escreto in piccole quantità nel latte materno pertanto l'uso è controindicato durante l'allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari

«Nome specialità medicinale», pur non avendo effetto narcotico né effetti sul Sistema nervoso centrale, può determinare sonnolenza.

Si consiglia pertanto di usare cautela nella guida di automobili e nell'uso di macchinari.

Dose, modo e tempo di somministrazione

Attenzione: La soluzione iniettabile contiene etanolo pertanto non deve essere utilizzata per via epidurale o intratecale.

Per via parenterale la durata della terapia non deve superare i due giorni in caso di somministrazione in bolo e 1 giorno in caso di infusione continua

La dose somministrata deve essere la più bassa dose efficace in relazione alla severità del dolore e alla risposta del paziente

Somministrazione intramuscolare

ADULTI.

Si consiglia negli adulti di iniziare con la dose di 10 mg, seguita da dosi di 10-30 mg da ripetersi ogni 4-6 ore, secondo necessità, fino ad un massimo di 90 mg/die, utilizzando la dose minima efficace.

La durata della terapia non deve superare i due giorni

Nel giorno di passaggio dalla terapia parenterale a quella orale, non deve essere superata la dose totale giornaliera di 90 mg, ricordando che la dose orale massima non deve superare i 40 mg.

La dose deve essere adeguatamente ridotta nei soggetti con peso inferiore a 50 kg.

ANZIANI ($\geq$ 65 anni).

Nel paziente anziano la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati.

Nei pazienti anziani la dose massima giornaliera non deve comunque superare i 60 mg/die.

BAMBINI.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini non è stata stabilita. L'uso del farmaco è pertanto controindicato al di sotto di 16 anni.

Somministrazione endovenosa

L'USO ENDOVENOSO DEL PREPARATO È RISERVATO AGLI OSPEDALI E ALLE CASE DI CURA

ADULTI.

In situazioni caratterizzate da dolore acuto intenso (come ad esempio nella terapia d'attacco del dolore post-operatorio) è consigliata una dose iniziale di 10 mg, seguita da dosi di 10-30 mg che possono essere ripetute, in caso di necessità, dopo 4-6 ore, utilizzando la dose minima efficace. Se necessario il trattamento può proseguire ad intervalli maggiori; non deve comunque essere superata la dose giornaliera di 90 mg.

ANZIANI ($\geq$ 65 anni).

Nei pazienti anziani la dose massima giornaliera non deve comunque superare i 60 mg/die.

BAMBINI.

La sicurezza e l'efficacia nei bambini non è stata stabilita. L'uso del farmaco è pertanto controindicato al di sotto di 16 anni.

Coliche renali

La posologia consigliata è una fiala da 30 mg per somministrazione intramuscolare o endovenosa.

Sovradosaggio

Con dosaggi di 360 mg/die im. somministrati a volontari sani per cinque giorni, sono stati riscontrati i seguenti sintomi: gastrite erosiva, dolore addominale ed ulcera peptica, scomparsi con la sospensione del trattamento.

Non si hanno esperienze di casi di sovradosaggio né sono noti antidoti; va eventualmente adottata terapia di supporto. In caso di ingestione accidentale, a questa vanno aggiunte le normali misure di sicurezza (induzione del vomito, lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo). In caso di assunzione di una dose eccessiva di «Nome specialità medicinale» avvertire immediatamente il proprio medico o recarsi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

Reazioni di ipersensibilità: anafilassi, broncospasmo, vasodilatazione, rash, ipotensione, edema laringeo, angioedema; le reazioni anafilattoidi, quali l'anafilassi, possono avere esito fatale.

Apparato gastrointestinale: nausea, dispepsia, dolore gastrointestinale, sanguinamento del tratto gastrointestinale, senso di pesantezza gastrica, ematemesi, gastrite, esofagite, diarrea, eruttazioni, stitichezza, flatulenza, senso di pienezza, melena, ulcera peptica, sanguinamento rettale, stomatite, vomito, perforazione della parete gastrointestinale, pancreatite, alterazioni del gusto, secchezza delle fauci, sete eccessiva, stomatite.

Apparato epatobiliare: alterazione dei test di funzionalità epatica, epatite, ittero colestatico, insufficienza epatica.

Sistema nervoso centrale: stati di torpore, senso di instabilità, cefalea, disturbi dell'udito, allucinazioni, ipercinesia e anomala attività onirica, parestesie, vertigini, insonnia, confusione, depressione, euforia, eccitamento, irritabilità, difficoltà nella concentrazione, disturbi della visione, ansia, meningite asettica, convulsioni.

Cute ed annessi: edema, angioedema, edema periorbitale, aumentata sudorazione, rash maculo-papulare, orticaria, prurito, dermatite esfoliativa, sindrome di Lyell, sindrome di Steven-Johnson.

Rene e vie urinarie: poliuria, aumentato stimolo alla minzione, oliguria, insufficienza renale acuta, iponatremia, iperkaliemia, sindrome uremico-emolitica, nefrite interstiziale, ritenzione urinaria, sindrome nefrosica, aumento di creatinina e azoto ureico sierici.

Sangue e organi emolinfopoietici: porpora trombocitopenia, sanguinamento post-operatorio, epistassi, ematomi, aumento del tempo di sanguinamento.

Apparato respiratorio: edema polmonare, dispnea, asma.

Apparato cardiovascolare: palpitazioni, vasodilatazione, ipotensione, bradicardia, ipertensione, dolore toracico.

Apparato muscolo-scheletrico: mialgia.

Segni e sintomi generali: astenia, pallore, aumento di peso, febbre, reazione al sito di iniezione.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel presente foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati

Si consiglia di consultare immediatamente il medico o il farmacista in caso di comparsa di qualsiasi effetto indesiderato anche non previsto dal presente foglio illustrativo.

Modalità di conservazione

Mantenere al riparo della luce.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tale data si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

02A06223

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bolzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI BOLZANO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

Si sospendono i termini di prescrizione e decadenza per gli atti con formalità scadenti in data 16 aprile 2002, a seguito dell'accertato mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bolzano nel predetto giorno, come da nota del 15 aprile 2002, prot. 1719 dell'ACI, e la contestuale autorizzazione della Procura generale presso la Corte d'appello e della Procura della Repubblica.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale del pubblico impiego, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, in data 16 aprile 2002, è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata; pertanto, la Procura generale presso la Corte d'Appello e la Procura della Repubblica di Bolzano hanno preso atto della chiusura causa lo sciopero, e ne hanno dato comunicazione a questa direzione provinciale vistando la nota ACI del 15 aprile 2002.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 19 aprile 2002

Il direttore provinciale: DE SIO

02A06215

DECRETO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 3111 del 16 aprile 2002 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell' ACI - P.R.A. di Potenza nel giorno 16 aprile 2002 per l'intera giornata per la partecipazione del personale allo sciopero generale;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 534 del 16 aprile 2002 che ha comunicato la predetta chiusura;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza è accertato il giorno 16 aprile 2002 per l'intera giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 30 aprile 2002

Il direttore regionale: CARLETTA

02A06216

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2001.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1108 del comune di Brindisi, assegnata alla società S.P.A.T.I. S.p.a., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

di intesa con

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dichiara:

la decadenza dalla concessione n. 1108 per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore ed a quota fissa nel comune di Brindisi, via G. Balsamo, n. 30, assegnata alla «S.P.A.T.I. S.p.a.» con sede legale in Roma, Viale di Porta Tiburtina, n. 36.

Motivazioni.

Con decreto ministeriale del 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana-serie generale- n. 228 del 28 settembre 1999, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa.

La concessione n. 1108 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Brindisi è stata attribuita alla società «S.P.A.T.I. S.p.a.» con sede legale in Roma, Viale di Porta Tiburtina 36, e sede dell'Agenzia in Brindisi, via G. Balsamo, n. 30.

Da verbale redatto in data 28 marzo 2001 dalla Guardia di finanza - comando compagnia di Brindisi - a carico della «S.P.A.T.I. S.p.a.» ed alla stessa notificato, è risultato che l'agenzia per la raccolta di scommesse ippiche sita in Brindisi, alla via Grazia Balsamo, ha raccolto scommesse per conto delle agenzie sportive n. 3376 e 3494, site in Taranto, che venivano trasmesse subito alle indicate agenzie sportive, gestite dalla stessa società S.P.A.T.I.

Con ministeriale prot. n. 124765/2001 del 23 luglio 2001 è stato fatto presente alla «S.P.A.T.I. S.p.a.» che il suddetto sistema di raccolta delle scommesse sportive costituisce grave violazione della normativa che regola la materia, cui consegue la declaratoria di decadenza della concessione. A tale diffida la società non ha fornito risposta.

Le disposizioni che si assumono violate sono:

l'art. 3, comma 2, della convenzione per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche, che prevede il divieto di svolgere o far svolgere nell'agenzia attività diverse dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse per le quali è stata assegnata la concessione;

l'art. 4, comma 2 della convenzione che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive il cui schema è stato approvato con decreto ministeriale 7 aprile 1999, che vieta di svolgere attività di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'agenzia;

l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, che vieta ogni forma di intermediazione; a tal fine, si sottolinea che più punti di raccolta delle scommesse, anche se riferibili alla stessa società, costituiscono autonomi centri di interesse, con la conseguenza che ogni volta che c'è interposizione fra un centro di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione, vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio. Ciò in quanto l'oggetto della concessione è un'attività riservata e quindi, ammettendo l'intermediazione, si determinerebbe una violazione della riserva;

l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 che subordina l'esercizio delle scommesse sportive al rilascio di concessione da parte del C.O.N.I.

A causa delle violazioni suelencate ritenute gravi e ripetute, è stata dichiarata la decadenza della concessione in riferimento.

II presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

1. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;
2. Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
3. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Normativa concernente le scommesse ippiche

1. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77).
2. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, art. 3, 6.
3. Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999.
4. Decreto del Ministero delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
5. Decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
FERRARA

Il direttore generale per la qualità
dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

02A06240

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Autorizzazione alla società «Servizi amministrativi e fiscali S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La Società «Servizi amministrativi e fiscali S.r.l.», con sede in Roma, viale R. Margherita 83/d è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese (art. 34, comma 1 e comma 3 lett. *a)* e *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell' albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese alla società sopra denominata e legalmente rappresentata dal signor Valeriano Canepari, che ha presentato in data 19 febbraio 2002 apposita istanza, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, corredata della documentazione atta a comprovare di disporre dei requisiti richiesti.

Dalla documentazione prodotta risulta che:

a) il capitale sociale della società «Servizi amministrativi e fiscali S.r.l.» è interamente versato e sottoscritto dai soci: Clacs-Cisl, Fisascat-Cisl, Uge-Cisl, associazioni sindacali di categoria fra imprenditori di cui è stata riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con i rispettivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2001;

b) è stata stipulata con l'Assitalia S.p.A. la polizza assicurativa n. 086/00128490 con un massimale di € 1.032.913,79;

c) sono state allegate le dichiarazioni del responsabile fiscale e dei componenti il consiglio di amministrazione concernenti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa nonché la relazione tecnica sulle capacità operative del Caf.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3 comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32. comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A06238

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali A.C.I. di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto, accerta il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di L'Aquila nel giorno 16 aprile 2002; dell'ufficio provinciale A.C.I. di Chieti nel giorno 16 aprile 2002; dell'ufficio provinciale A.C.I. di Pescara nel giorno 16 aprile 2002; dell'ufficio provinciale A.C.I. di Teramo, nel giorno 16 aprile 2002.

Motivazioni

Gli uffici provinciali A.C.I. di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo hanno comunicato rispettivamente, con note prot. 741 del 15 aprile 2002, prot. 845 del 15 aprile 2002, prot. 533 del 15 aprile 2002 e prot. 375/5 dell'11 aprile 2002, la chiusura al pubblico per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila con rispettive note prot. 1/624/24 del 15 aprile 2002, prot. 1/623/24 del 15 aprile 2002, 1/620/24 del 15 aprile 2002 e 1/607/24 del 12 aprile 2002, ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (Art. 4; art. 7 comma 1).

Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonchè dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 29 aprile 2002

Il direttore regionale: SIMEONE

02A06234

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate di Alessandria, Arona, Chivasso, Cuneo, Ivrea, Rivarolo Canavese, Susa, Torino 1 - sezione atti giudiziari e ufficio delle imposte dirette di Borgosesia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate di Alessandria, Arona, Chivasso, Cuneo, Ivrea, Rivarolo Canavese, Susa, Torino 1 - sezione atti giudiziari, e ufficio delle imposte dirette di Borgosesia.

Motivazioni: sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali CUB, COBAS, CIB-UNICOBAS, USI-AIT, CGIL, CISL, e UIL per l'intera giornata del 16 aprile 2002.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

art. 10 decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Torino, 30 aprile 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A06228

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate di Biella, Cuorgnè, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli, Tortona, Saluzzo, Santhià, Valenza, Verbania, Vercelli e centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

L'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate di Biella, Cuorgnè, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli, Tortona, Saluzzo, Santhià, Valenza, Verbania, Vercelli e centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Torino.

Motivazioni: sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali CUB, COBAS, CIB-UNICOBAS, USI-AIT, CGIL, CISL, e UIL per l'intera giornata del 16 aprile 2002.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

art. 10 decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Torino, 30 aprile 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A06229

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzione conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Torino avvenuta il giorno 16 aprile 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nelle date predette.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 16 aprile 2002, per lo sciopero generale del personale indetto dall'organizzazioni sindacali. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1726/26/02 del 19 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 30 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

02A06235

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzione conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Novara avvenuta il giorno 16 aprile 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale del personale indetto dalle organizzazione sindacale, l'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Novara non ha operato al pubblico nel giorno 16 aprile 2002. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica di Torino, con nota n. 1751/26/02 del 23 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG

Torino, 30 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

02A06236

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzione conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Torino avvenuta il giorno 15 aprile 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale indetta dall'organizzazione sindacale, l'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 15 aprile 2002. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale delle Repubblica di Torino, con nota n. 1725/26/2 del 19 aprile 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG

Torino, 30 aprile 2002

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

02A06237

PROVVEDIMENTO 6 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto:

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini il giorno 16 aprile 2002, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

I P.R.A. dell'Emilia Romagna il giorno 16 aprile 2002, causa sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Bologna, 6 maggio 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A06239

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il

quale dal 10 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 113373 del 17 aprile 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 16 aprile 2002;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dallo sciopero del personale in data 16 aprile 2002, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bologna;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Bologna in data 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 3 maggio 2002

Il direttore compartimentale f.f.: BONFIGLIO

02A06221

DECRETO 6 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5, Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 18 aprile 2002, prot. 64631, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Accertato che il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi al fermo del sistema dovuto alla sostituzione di un server, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi alle attività catastali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 24 aprile 2002, prot. 3782;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 12 aprile 2002 sono stati sospesi i compiti di istituto connessi alle attività catastali per l'intera giornata;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A06202

DECRETO 6 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Chieti.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 22 aprile 2002., prot. 102053, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell' Ufficio provinciale di Chieti;

Accertato che il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali ed effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi al servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota datata 26 aprile 2002, prot. 3780;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 16 aprile 2002 sono state interrotte le attività connesse al servizio della pubblicità immobiliare a seguito dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A06205

DECRETO 9 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il

quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto Regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto Regolamento;

Vista la nota prot. 67513 del 17 aprile 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ravenna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio compreso il servizio di pubblicità immobiliare in data 16 aprile 2002;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dallo sciopero del personale in data 16 aprile 2002, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ravenna;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Ravenna in data 16 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 maggio 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A06220

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2002.

Accertamento della fine del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano - servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 dcl 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme pur la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione compartimentale prot. 2/4/3922 del 28 marzo 2002 con la quale si è accertato l'inizio del mancato funzionamento del settore stralcio del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Milano causato dal trasferimento del settore stralcio medesimo dallo stabile di via Ugo Bassi n. 4/b allo stabile di via Manin;

Vista la nota prot. 358678 del 29 aprile 2002 con la quale l'ufficio provinciale di Milano ha comunicato la conclusione del mancato funzionamento del settore stralcio del servizio di pubblicità immobiliare e la riapertura del servizio il 22 aprile 2002 nella sede di via Manin n. 27/29;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano, essendo stato causato dal trasferimento di tutti gli atti della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare dalla sede di via Ugo Bassi n. 4/b alla sede di via Manin n. 27/29, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Dispone:

È accertata la fine del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Milano iniziato il giorno 26 gennaio 2002 e conclusosi il giorno 20 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 maggio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A06241

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria e sezioni staccate di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 2 maggio 2002, prot. 106169, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio e delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero nazionale organizzato dalle organizzazioni sindacali per il giorno 16 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative del predetto ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 3 maggio 2002, prot. n. 357/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue: il giorno 16 aprile 2002, regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria, e sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 maggio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* FEDERICO

02A06222

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 7 maggio 2002.

Ulteriori chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alle categorie da indicare nei bandi di gara ed alle SOA in ordine ai criteri da seguire per il rilascio delle attestazioni di qualificazioni. (Determinazione n. 8/2002).

IL CONSIGLIO

Considerazioni in fatto

Alcune stazioni appaltanti e associazioni imprenditoriali hanno richiesto all'Autorità ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri da impiegare per la individuazione delle categorie generali e specializzate da riportare nei bandi di gara per l'appalto o per le concessioni di lavori pubblici. Le richieste sottolineano l'importanza che ha tale indicazione in quanto essa condiziona l'accesso delle imprese alle suddette gare. Viene anche sottoli-

neato che vi è uno stretto rapporto tra questi criteri e quelli che devono applicare le SOA per il rilascio delle attestazioni. Inoltre alcune SOA hanno inviato delle nuove richieste di chiarimenti in ordine ai criteri da seguire per il rilascio delle attestazioni di qualiticazioni.

Le richieste riguardano:

1) la possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OGI (edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l'affidamento di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella suddetta catetgoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7 (finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (finiture di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, la specificazione di quali siano le condizioni da rispettare per consentirlo;

2) la possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG11 di partecipare ad appalti che prevedano come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o più delle categorie di opere specializzate OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e, in caso positivo, la specificazione delle condizioni da rispettare per consentirlo;

3) se nel caso di un appalto per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione sia o non sia corretta la indicazione come categoria prevalente della categoria di opera specializzata OS1 ed in caso negativo quale sia la categoria da indicare come prevalente;

4) la individuazione del rapporto intercorrente tra la categoria di opera generale OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e la categoria di opere specializzate OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione);

5) quali sia la categoria di opera generale o di opera specializzata in cui sono da ricomprendere gli impianti di sollevamento acque;

6) se ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS23 (demolizione di opere) sia possibile valutare i lavori eseguiti per lo smantellamento di un relitto di nave;

7) come debba essere qualificato il subappaltatore per le lavorazioni cui inerisce il subappalto qualora siano differenti dalle categorie indicate nel bando di gara;

8) se è possibile che un'impresa, mediante documentazione aggiuntiva rispetto al certificato di esecuzione dei lavori, possa utilizzare ai fini della qualificazione, lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate, a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori, di valore superiore al 10% dell'importo complessivo del lavoro oppure comunque superiore a euro 150.000;

9) se per la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico) il requisito di adeguata attrezzatura tecnica debba essere verificato esclusivamente sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, oppure anche sulla base dell'art. 18, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

10) la possibilità o meno di computare, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 il costo sostenuto dall'impresa per il distacco temporaneo oppure per il lavoro temporaneo o interinale oppure per le collaborazioni coordinate e continuative;

11) se è possibile che un'impresa che abbia ottenuto l'attestazione di qualificazione anche tramite l'apporto del proprio direttore tecnico possa, nel caso di rinnovo dell'attestazione, usufruirne nuovamente;

12) se vi sono dei limiti sul piano dimensionale per la qualificazione delle società cooperative;

13) se è possibile rilasciare l'attestazione di qualificazione a consorzi di imprese artigiane non iscritte all'albo delle imprese artigiane;

14) in quale modo, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi (art. 18, comma 5, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), vanno comprovati i lavori diretti dal direttore tecnico di una impresa nel periodo ricompreso tra la data di abrogazione dell'Albo nazionale costruttori e la piena entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione (1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001);

15) se è possibile o meno la qualificazione di una impresa individuale — di cui sia titolare il socio superstite di una società in nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento di cui all'art. 2272, comma 4, del codice civile — sulla base dei requisiti di ordine speciale maturati, nel quinquennio precedente la stipula del contratto per il conseguimento dell'attestazione, dalla suddetta società.

Le richieste di chiarimenti possono essere suddivise in due gruppi: il primo gruppo riguarda problemi sorti in sede di predisposizione dei bandi di gara ed è costituito dai chiarimenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 ed il secondo riguarda problemi sorti in sede di attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione ed è costituito dai chiarimenti di cui ai precedenti punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

L'Autorità ha acquisito gli avvisi della commissione consultiva di cui all'art. 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni nonché

all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espressi nelle sedute del 20 dicembre 2001 e del 20 febbraio 2002, sulla cui base svolge le seguenti:

Considerazioni in diritto

Va in primo luogo rilevato che talune richieste di chiarimenti risultano assorbite dalle precisazioni contenute nella determinazione 20 dicembre 2001, n. 25, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002, nella quale l'Autorità ha fornito indicazioni in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori.

Nella citata determinazione n. 25/2001 è stato precisato che principio base per individuare nei bandi di gara la categoria prevalente e le categorie diverse dalla prevalente è quello di suddividere, in sede di progettazione, tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in sottogruppi di lavorazioni sulla base di due presupposti: ogni sottogruppo deve essere di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento o comunque di importo superiore a euro 150.000 e deve costituire un lavoro che sia riconducibile ad uno dei lavori individuati dalle declaratorie riportate nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Nella stessa determinazione veniva precisato che perché si abbia una prestazione configurabile come lavoro occorre che vi sia una modificazione strutturale o funzionale di un bene con il risultato di ottenere un nuovo bene che in quanto finito in ogni sua parte sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche. Venivano anche riportati esempi di applicazione di tale principio in particolare con riferimento al problema della differenziazione fra lavoro e fornitura con posa in opera.

A) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 1 dei considerato in fatto, va preliminarmente rilevato, come chiarito nella nota illustrativa ai bandi tipo pubblicati nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002 e nella citata determinazione n. 25/2001, che l'insieme di lavorazioni o *genus* delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende quasi sempre *species* di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS. Questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate

Va inoltre ricordato che l'Autorità ha espresso in più occasioni il proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di assorbenza. Avviso positivo è stato espresso soltanto nel caso della categoria generale OG11 rispetto ad alcune categorie specializzate.

Il quesito che è stato posto riguarda, però, quali regole vanno applicate nel caso dei bandi di gara riguardanti l'affidamento di lavori di manutenzione che prevedono come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (finiture di opere generali di natura tecnica).

Va ricordato che l'ordinamento:

a) definisce (art. 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni) la manutenzione come «la combinazione di tutte le tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione e del progetto»;

b) stabilisce che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;

c) stabilisce (art. 74, commna 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m.) che le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.

Le suddette disposizioni, ed in particolare quella di cui alla lettera *c)*, conducono a ritenere che ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la *lex specialis* della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta*

Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1.

B) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 2 dei considerato in fatto, va ricordato (determinazioni n. 48/2000 e n. 7/2001 e comunicato della segreteria tecnica n. 12 del 6 luglio 2001, prot. n. 38379/0l/segr.) che per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sono esistenti due diversi regimi. Le imprese infatti possono essere in possesso di certificati di esecuzione dei lavori relativi a lavori i cui bandi di gara sono stati indetti in vigenza del decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, e del decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304, oppure di certificati di esecuzione dei lavori relativi a lavori i cui bandi di gara sono stati indetti in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

L'Autorità in merito a tale aspetto ha disposto che, fermo restando la validità dei certificati di esecuzione dei lavori che facessero riferimento direttamente alla categoria di opera generale OG11 (in quanto riguardanti lavori relativi a bandi indetti in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), i certificati che, invece, facessero riferimento al decreto ministeriale n. 770/1998 e al decreto ministeriale n. 304/1998 (in quanto riguardanti lavori relativi a bandi indetti prima del 1º marzo 2000 data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) potevano essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 qualora riguardassero:

a) l'esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28 e OS30);

b) l'esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema «impianti termofluidici» (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l'altro al sottosistema «impianti elettrici» (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie specializzate OS5 o OS30) e, nel complesso, riguardassero l'esecuzione di almeno tre tipi di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) ognuno dei quali doveva contribuire alla qualificazione con presenza significativa (in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire).

Come può rilevarsi presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti. Occorre, però che la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara. Tale avviso è stato espresso dall'Autorità in più occasioni e non vi sono ragioni per non confermarlo. Va osservato che questa ipotesi costituisce una deroga a quanto affermato nella precedente lettera A) sull'impossibilità di applicare un principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate. Va, inoltre, precisato che tale possibilità produce una più ampia partecipazione di soggetti alle gare e che, al fine di evitare contestazioni, è necessario prevederla nel bando che, come è noto, costituisce la *lex specialis* della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 15 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.

C) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 3 dei considerato in fatto, va osservato - alla luce di quanto riportato nella citata determinazione n. 25/2001 e nelle considerazioni di cui alle precedenti lettere A) e B) - che le lavorazioni che costituiscono l'oggetto della declaratoria della categoria di opera specializzata OS1, quali lo scavo, ripristino e modifico volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare, sono da considerare autonomi lavori soltanto se attraverso di esse si realizza un'opera capace di esplicare in via autonoma funzioni economiche o tecniche, ossia un'opera o parte di un'opera o di un intervento che non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare le funzioni sue proprie.

Questa osservazione conduce a ritenere che i lavori di terra da eseguirsi nell'ambito della realizzazione di un impianto di fitodepurazione (come per esempio anche nella realizzazione di acquedotti e fognature di cui alla categoria OG6) non possono essere considerati autonomo lavoro e, quindi, non possono essere definiti categoria prevalente. Tali lavorazioni sono, infatti, meramente strumentali alle lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS22 la quale riguardando «la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione di acque e di depurazione di quelle

reflue, ... completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete» li presuppone e li contiene.

Va precisato, inoltre, che i lavori in terra che non hanno carattere di autonomo lavoro, possono essere indicati nel bando di gara come lavorazioni scorporabili, ma al solo fine di permetterne il subappalto ad imprese adeguatamente qualificate senza incidere sulla percentuale della categoria prevalente e sempre che il loro importo non produca l'effetto di renderli categoria prevalente.

D) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 4 dei considerato in fatto, va osservato che entrambe le declaratorie della categoria di opera generale OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e della categoria di opera specializzata OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione) citano il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse. Alla luce di quanto specificato precedentemente alle lettere A), B) e C) si deve ritenere che questa doppia indicazione ha il solo significato che i bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di opera specializzata OS22 soltanto se l'importo dell'insieme delle lavorazioni relative all'impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell'intervento.

E) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 5 dei considerato in fatto, va rilevato che l'analisi delle declaratorie contenute nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 delle categorie di opera generale OG6 e di opera specializzata OS22 nonché la differenziazione, riportata nelle «premesse» dello stesso allegato, tra le condizioni per acquisire la qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate conducono a ritenere che:

a) gli impianti di sollevamento intesi come: «centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria» debbono rientrare nella categoria generale OG6;

b) gli impianti di sollevamento intesi come «centrali di produzione di energia elettrica con sfruttamento di salti d'acqua e/o pressione di condotte», stante la prevalenza dell'impiantistica di produzione dell'energia elettrica, debbono rientrare nella categoria generale OG9;

c) gli impianti di sollevamento intesi come «centrali di sollevamento per la potabilizzazione e trattamento delle acque da immettere nelle condotte principali e per la depurazione e il trattamento delle acque reflue», stante la prevalenza della potabilizzazione e della depurazione. debbono rientrare nella categoria specializzata OS22;

d) gli impianti di sollevamento intesi come «impianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all'impianto idrico-sanitario dell'edificio», stante la prevalenza dell'impiantistica idrico-sanitaria, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, debbano rientrare nella categoria specializzata OS3.

F) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 6 dei considerato in fatto, va osservato che nonostante la declaratoria della categoria di opera specializzata OS23 includa le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la sostanziale differenza fra la tecnologia costruttiva di un manufatto edile e la tecnologia di assemblaggio di una nave e, conseguentemente, anche delle operazioni del suo smantellamento, conduce a ritenere che questo non è assimilabile alla demolizione di un manufatto edile.

G) Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti di cui ai punti 7 e 8 dei considerato in fatto, va osservato che:

a) la qualificazione è conseguita con riferimento alla effettiva natura delle lavorazioni eseguite valutate sulla base delle nuove declaratorie delle categorie di opere generali e di opere specializzate (quarto capoverso delle premesse all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

b) le imprese possono utilizzare, al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle nuove declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (art. 24, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

c) i certificati di esecuzione dei lavori (art. 22, comma 7 ed allegato *D* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) devono indicare, come specificato dall'Autorità in più occasioni ed in ultimo nella determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti.

Alla luce di queste osservazioni, fermo restando la responsabilità delle stazioni appaltanti in ordine alla variazione delle categorie dei lavori apportata nella fase esecutiva rispetto a quelle indicate nel bando di gara, si deve ritenere che la risposta ai due quesiti debba essere positiva nel senso che ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione:

a) i subappaltatori possono utilizzare le lavorazioni eseguite con riferimento, sulla base di quanto risulta dal relativo certificato di esecuzione dei lavori

rilasciato dalle stazioni appaltanti all'aggiudicatario, alla effettiva categoria di opera generale o di opera specializzata in cui esse rientrano;

b) le imprese possono utilizzare le lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate di valore superiore al 10% dell'importo complessivo del lavoro o a euro 150.000 a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori.

H) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 9 dei considerato in fatto, va osservato che la normativa vigente (art. 8, comma 11-*sexies*, della legga 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) prevede che la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) deve essere conseguita sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministero dei lavori pubblici. Tale regolamento è stato approvato con decreto ministeriale del 3 marzo 2000, n. 294, ed è stato modificato con decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, n. 420. Esso, anche dopo le modifiche, prevede all'art. 3 una particolare disciplina in ordine ai requisiti speciali che, ai fini del conseguimento della qualificazione, devono possedere le imprese. Tali requisiti sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e pertanto, si ritiene che la risposta al quesito debba essere positiva nel senso che ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2, le SOA non debbono procedere all'accertamento della adeguata dotazione di attrezzatura tecnica secondo i parametri e le misure previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dal decreto ministeriale n. 294/2000 e successive modificazioni ma soltanto sulla base di quanto previsto nel suddetto decreto ministeriale n. 294/2000.

I) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 10 dei considerato in fatto, va preliminarmente osservato che l'ordinamento prevede, fra i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, il possesso di un adeguato organico medio annuo. Tale requisito va comprovato dimostrando di aver sostenuto, nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, un costo per il personale dipendente, comprensivo delle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, pari alternativamente a due specifiche percentuali della cifra d'affari in lavori. Le due percentuali sono 15% e 10% (art. 18, comma 1, lettera *d)*, e comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). La prima può riguardare personale assunto a tempo determinato ed indeterminato; la seconda può riguardare soltanto personale assunto a tempo indeterminato. È evidente, però, che anche in questo caso l'eventuale eccesso del costo rispetto alla percentuale del 10% può essere costituto da costi di personale assunto a tempo determinato.

Per dare risposta al quesito occorre, inoltre, tenere conto che per:

a) distacco temporaneo si intende la posizione di un dipendente di una impresa che viene inviato a prestare la propria attività presso un'altra impresa restando, tuttavia, organicamente incardinato nella prima;

b) lavoro temporaneo o lavoro interinale si intende quello prestato da un lavoratore che una impresa, denominata fornitrice, mette temporaneamente a disposizione di un'altra impresa, denominata utilizzatrice, e nei cui confronti si applica il CCNL dell'impresa utilizzatrice con tutti gli obblighi derivanti dal medesimo (legge 24 giugno 1997, n. 196);

c) collaborazione coordinata e continuativa si intende un rapporto di prestazione d'opera professionale per il quale non è previsto il pagamento di contributi sociali ma, esclusivamente, un accantonamento ai fini di quiescenza.

Sulla base di quanto precisato, e tenuto anche conto dell'ovvia constatazione che non si pone nessun problema per l'eccesso dei costi rispetto a quelli relativi alle predette percentuali, va osservato che sicuramente i costi sostenuti per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o lavoro interinale e per le collaborazioni coordinate e continuative non si possono considerare come costi sostenuti per personale a tempo indeterminato. Si tratta di verificarere se è possibile considerare questi tre costi come costi per personale assunto a tempo determinato. Anche in questo caso la risposta non può essere positiva in quanto per organico medio annuo le disposizioni intendono fare riferimento esclusivamente al personale dipendente e cioè al personale stabilmente e regolarmente incardinato nell'impresa e nessuna delle tre ipotesi è configurabile in tal modo. Va, inoltre, osservato che il problema ha scarsa incidenza sui poteri organizzatavi dall'impresa, dato il non elevato valore delle suddette percentuali.

L) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 11 dei considerato in fatto, va preliminarmente osservato che le disposizioni prevedono la equiparazione dei rinnovo dell'attestazione a rilascio di una nuova attestazione (art. 15, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Inoltre è anche stabilito che un direttore tecnico non può contribuire con la sua pregressa attività alla qualificazione di una nuova impresa qualora non siano trascorsi cinque anni da una precedente contribuzione (art. 18, comma 14, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Va precisato che la disposizione non indica che il divieto si applica nei riguardi di imprese diverse dalla precedente e, pertanto, deve ritenersi che il divieto stesso operi anche nei riguardi della impresa per la quale il direttore tecnico ha precedentemente contribuito alla qualificazione.

M) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 12 dei considerato in fatto, va osservato che nell'ordinamento in materia di lavori pubblici non si ritrovano disposizioni che siano diverse per la società cooperativa e per la piccola societa cooperativa (art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266), e, pertanto, si deve ritenere che per la loro qualificazione non assume rilevanza la loro entità dimensionale.

N) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 13 dei considerato in fatto, va osservato che l'ordinamento in materia di artigianato dispone che la natura artigiana di una impresa e comprovata dalla sua iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443). Inoltre è disposto che anche i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane debbano essere iscritti a tale albo. È da ritenere, pertanto, che i consorzi di imprese artigiane, di cui all'art. 10 della legge n. 109/1994 e successive moditicazioni, che possono conseguire l'attestazione di qualificazione, sono esclusivamente quelli iscritti all'albo *ex* art. 6 della legge n. 443/1985.

O) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 14 dei considerato in fatto, va tenuto conto che l'ordinamento dispone (art. 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) che una impresa, ai fini della qualificazione, può utilizzare i lavori della cui esecuzione è stato responsabile il proprio direttore tecnico. I lavori devono riguardare soltanto quelli diretti nella qualità di direttore tecnico di imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, oppure in possesso dell'attestazione di qualificazione e soltanto se il soggetto ha svolto la suddetta funzione di direttore tecnico per un periodo non inferiore in complesso a cinque anni di cui almeno tre consecutivi della stessa impresa. Va precisato inoltre che i cinque anni possono riferirsi anche a periodi antecedenti il quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA (punto 12 della determinazione n. 56/2000). Le suddette condizioni possono essere rispettate e documentate nel periodo antecedente al 1° gennaio 2000 e posteriore al 31 dicembre 2001 ma non lo possono nel periodo compreso fra queste due date (articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) in quanto le imprese non sono più in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e non è possibile o non devono ancora acquisire l'attestazione di qualificazione.

Sulla base di tale disposizione si ritiene in primo luogo che è escluso che possono essere utilizzati lavori diretti da un direttore tecnico che abbia operato esclusivamente nel settore privato e, cioè, allorquando non figura come direttore tecnico né nel certificato dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e né nell'attestazione di qualificazione ancorché tale attività possa essere stata affidata mediante procure speciali notarili.

Con riferimento poi all'ulteriore problema circa le modalità di dimostrazione dei lavori che sono stati diretti nel periodo transitorio, va tenuto conto che una interpretazione formale e restrittiva della norma comporterebbe, da un lato, il mancato rispetto della finalità della stessa, che è certamente quella di favorire l'accesso delle nuove imprese al mercato dei lavori pubblici, e dall'altro, introdurrebbe una eccezione per il periodo transitorio che non è prevista dall'ordinamento. Si tratta, quindi, di stabilire con quale altro documento, oltre al certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori oppure all'attestazione di qualificazione, l'impresa puo dimostrare che il proprio direttore tecnico ha diretto lavori come direttore tecnico di altra impresa. Va osservato che anche nel periodo transitorio i requisiti di ordine generale si riferiscono al direttore tecnico dell'impresa (art. 29, comma 3, e art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) che comporta che pure in quel periodo le imprese devono avere un direttore tecnico. Tale figura è di norma indicata nel certificato del registro delle imprese e, pertanto, si ritiene che nel periodo transitorio l'incarico di direttore tecnico dell'impresa possa essere documentato dal suddetto certificato con la precisazione che qualora tale documento non contenga l'indicazione non può essere accettato come sostitutivo del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori oppure dell'attestazione di qualificazione.

P) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 15 dei considerato in fatto, si ritiene, sulla base di quanto affermato e precisato da giurisprudenza e dottrina in merito al tema dello scioglimento di una società in nome collettivo con due soli soci, che la risposta possa essere positiva. Occorre, però, che vengano forniti alla SOA che deve rilasciare l'attestazione, prove documentali, di provenienza dal registro delle imprese territorialmente competente, attestanti l'avvenuta estinzione della società commerciale e la continuazione della relativa attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale, da parte del socio superstite della società scioltasi per il concretizzarsi della fattispecie delineata dall'art. 2272, comma 4, del codice civile.

*****

Al fine di garantire i princìpi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, l'Autorità, tenuto conto delle considerazioni in diritto svolte, ritiene che:

a) i criteri da tenere presente da parte delle stazioni appaltanti in sede di stesura dei bandi di gara sono precedenti considerazioni in diritto;

b) i criteri da seguire da parte delle SOA per il rilascio delle attestazioni di qualificazione sono nelle precedenti considerazioni in diritto.

Roma, 7 maggio 2002

Il presidente: GARRI

02A06151

REGIONE SICILIA

DECRETO 5 aprile 2002.

Vincolo paesaggistico, art. 139 del testo unico n. 490/1999, imposto sull'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.D.G. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto il D.A. n. 7157 del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 e del 12 gennaio 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

Esaminati i verbali redatti nelle sedute dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000, con i quali la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 «l'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo» ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 13 dicembre 2000, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale del 13 dicembre 2000 contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Campobello di Mazara dal 12 gennaio 2001 al 13 aprile 2001 e a quello di Mazara del Vallo dal 18 gennaio 2001 al 18 aprile 2001 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto dalla legge n. 1497/1939;

Accertato altresì, come previsto dall'art. 140, comma 6 del testo unico n. 490/1999 che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione Sicilia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e precisamente sul «Giornale di Sicilia del 31 luglio 2001, su «La Sicilia» del 31 luglio 2001 e sul «Corriere della Sera» del 31 luglio 2001;

Vista l'opposizione alla proposta di vincolo paesaggistico dell'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo prodotta nei termini e precisamente in data 12 febbraio 2001 dalla ditta Bertolino S.p.a., che lamenta:

1) Illogicità manifesta. Nel verbale del 13 dicembre 2000 si legge che la Commissione prende atto che «la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza tiene conto delle previsioni dello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e di quello previsto dal comune di Campobello di Mazara». Ma tale affermazione costituisce insanabile vizio. Infatti nello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e da quello di Campobello di Mazara l'area interessata dal vincolo ha destinazione industriale, quindi una destinazione che sicuramente non ha apprezzato la presunta qualità di bellezza naturale o paesaggistica dei luoghi;

2) Difetto di istruttoria e contrasto con precedenti provvedimenti. La proposta della Commissione si fonda:

a) su una mancata istruttoria intorno alle caratteristiche dei luoghi, con accesso sull'area interessata, al fine di coglierne direttamente gli effettivi elementi naturalistici e paesaggistici che la interessano;

b) su un equivoco nella lettura della cartografia allegata al decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, probabilmente in ragione della scala di tale cartografia;

c) su un equivoco in ordine alla distanza dell'area di «piano Messina» in territorio del comune di Campobello di Mazara, rispetto alle Cave di Cusa e rispetto al confine del parco di protezione delle cave stesse;

d) su una non adeguata considerazione del contenuto del piano paesaggistico regionale redatto ai sensi della legge n. 431/1985;

e) sulla non considerazione del nulla osta all'impianto rilasciato dall'A.R.T.A.;

f) sulla non considerazione del D.A. BB.CC.AA. del 30 novembre 1982 istitutivo del parco delle Cave di Cusa.

Infine il ricorrente rileva che la sua iniziativa imprenditoriale ha subito un gravissimo danno economico dal vincolo impugnato.

Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, che con nota prot. n. 621 del 12 marzo 2002 ha rilevato quanto segue:

1) Per quel che riguarda quanto sostenuto in premessa dalla ditta Bertolino relativamente alla destinazione urbanistica delle aree vincolate giova precisare che la Soprintendenza ha tenuto conto della destinazione urbanistica a zona industriale del comune di Mazara del

Vallo. È stata perimetrata, infatti, soltanto la porzione in vista delle Cave di Cusa in quanto, quest'ultima avrebbe potuto essere alterata con l'esecuzione incontrollata di manufatti industriali che, danneggiando la quinta di sfondo del parco archeologico, avrebbero arrecato grave nocumento all'area protetta. Nelle aree comprese nella perimetrazione verrà consentito il mantenimento dei manufatti esistenti e l'esecuzione di quei lavori compatibili con il paesaggio tutelato necessari alla prosecuzione delle attività produttive insediate. Le cosiddette aree a destinazione industriale del comune di Campobello di Mazara, risultando ancora più vicine al parco archeologico delle Cave di Cusa, sono state comprese nel vincolo in quanto sarebbero risultate totalmente incompatibili per l'oggettiva esigenza di tutelare il quadro paesistico che si gode dall'area demaniale;

2) la ditta opponente al punto *a)* delle opposizioni presentate avverso il vincolo paesaggistico di cui in argomento, male interpreta le motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo, pretendendo di ritrovare in ogni punto tutte le peculiarità complessive dell'area che hanno contribuito alla definizione del quadro panoramico che è stato vincolato;

3) per quanto attiene il punto *b)* delle opposizioni, la ditta Bertolino erroneamente presume che il decreto ministeriale 3 aprile 2000 abbia influito in via esclusiva sulla perimetrazione del vincolo opposto. In realtà la presenza di questi siti di importanza comunitaria costituisce un puntuale elemento di valore naturalistico in organico rapporto con il quadro paesaggistico complessivo che si intende tutelare, rappresentando una tra le tante valenze dell'area. Non a caso tale decreto ministeriale non viene segnalato specificatamente tra le motivazioni del vincolo nel verbale della Commissione provinciale, ma è citato soltanto al fine della stesura dell'ordinanza assessoriale di vincolo ex art. 153 del testo unico n. 490/1999, con la quale veniva sottolineato il rapporto organico dell'area vincolata con le aree naturalistiche individuate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000;

4) al punto *c)* la ditta Bertolino presume che il vincolo sia stato imposto esclusivamente per la salvaguardia dell'area archeologica delle Cave di Cusa, sostenendo che altri avrebbero dovuto essere gli strumenti di tutela. Ma con tale affermazione l'opponente, ancora una volta, travisa l'intento della Commissione proponente, che non è stato esclusivamente centrato sulla salvaguardia del singolo bene, ma anche e soprattutto sulla tutela delle significative, molteplici valenze che caratterizzano il territorio oggetto del presente vincolo, di cui l'area archeologica delle Cave di Cusa, così come i beni naturalistici individuati dal citato decreto ministeriale 3 aprile 2000, costituiscono un elemento organico trainante del complessivo quadro panoramico vincolato.

Nel medesimo punto *c)* l'opponente, volendo sminuire le motivazioni che hanno indotto alla definizione dell'area perimetrata dal vincolo, fa cenno all'esistenza di una discarica comprensoriale. Ma tale discarica ricade esternamente al vincolo di che trattasi e non interferisce né visivamente, né funzionalmente con l'area demaniale del parco archeologico;

5) al punto *c)* la ditta Bertolino cita il Piano paesistico regionale. Tale strumento detta norme di indirizzo generale articolate per sistemi e componenti e su queste detta prescrizioni. Pertanto appare infondato il riferimento a ipotetiche perimetrazioni di aree da vincolare, attestandosi tale adempimento ad altre norme, procedure e pianificazioni di scala e cogenza differenti;

6) parimenti non pertinente appare la rivendicazione contenuta al punto *e)* dell'opposizione inerente il decreto di approvazione da parte dell'assessorato territorio ed ambiente dell'impianto della ditta Bertolino. Tale decreto (D.A. n. 726/99 del 30 dicembre 1999) è stato emesso ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, che attiene alla salubrità dell'impianto e non certo alla sua compatibilità paesaggistica, la cui valutazione si attesta per legge alla Soprintendenza beni culturali e ambientali. Non a caso il medesimo decreto, all'art. 3 fa obbligo alla ditta di acquisire tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;

7) per quanto attiene il punto *f)* dell'opposizione la ditta sopra citata confonde il provvedimento opposto di esclusiva valenza paesaggistica con il decreto di vincolo ex legge n. 1089/1939 delle Cave di Cusa, di esclusiva valenza monumentale. Le due fattispecie, sebbene compenetrabili, riguardano beni diversi e diversi regimi di tutela così come regolamentati dal decreto legislativo n. 490/1999. Pertanto le due superfici vincolate non possono essere confrontate in quanto afferiscono una diversa regolamentazione di uno stesso bene culturale;

8) infine appare infondata l'ipotesi della ditta Bertolino che lamenta di aver ricevuto, per la sua iniziativa imprenditoriale, un danno economico gravissimo dall'imposizione del vincolo. L'assunto non appare condivisibile, in quanto l'unico effetto incidente sulle posizioni giuridiche soggettive dei privati dell'apposizione del vincolo è quello dell'introduzione, a carico dei proprietari possessori o detentori delle aree ad esso assoggettate, dell'onere di richiedere alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio (T.A.R. sez. I, sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000). Pertanto nessun danno può essere assunto come certo in assenza di un pronunciamento della competente Soprintendenza;

Ritenuto in merito alla doglianza della ditta Bertolino di cui al punto 1) dell'opposizione che, pur in considerazione delle connessioni e delle reciproche interferenze, l'esercizio del potere del Soprintendente per la tutela del bene ambientale non può ritenersi invasivo delle competenze esercitabili in relazione alla concorrente materia urbanistica, poiché le due funzioni tutelano interessi affini, ma non identici, configurandosi il potere di controllo del Soprintendente quale «strumento aggiuntivo» rispetto alle generiche previsioni del piano urbanistico, idoneo a salvaguardare profili specifici e concreti (C.d.S. VI, 1° agosto 1986, n. 605, C.d.S. 1986, I, 1273). Con ciò si vuole significare che non sussiste alcuna incompatibilità tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il vincolo paesaggistico non priva assolutamente l'amministrazione comunale della facoltà di determinarsi in materia urbanistica e non lede la possibilità di curare gli interessi della collettività. Al contrario, esso rappresenta la base su cui il comune può attuare le proprie attribuzioni di ordine urbanistico nel pieno rispetto dei beni ambientali e, di conseguenza, tutelando in maniera completa l'interesse pubblico.

Ritenuto per quanto attiene la doglianza relativa al difetto e carenza di istruttoria che le scelte discrezionali dell'Amministrazione di tutela del paesaggio non sono sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità, salvo che in presenza di un obiettivo errore, di un conclamato travisamento dei fatti o di manifesta illogicità (T.A.R., sez. I, sent. n. 1074/2000). Tali errori non si possono imputare al deliberato della Commissione di Trapani, che ha condotto l'istruttoria con il dovuto scrupolo e dando conto di un'analitica e compiuta conoscenza dei luoghi. Pertanto i giudizi di valore e di merito espressi dalla predetta Commissione costituiscono manifestazione non già di mero arbitrio, ma di un potere di valutazione che, pur connotandosi come ampiamente discrezionale, appare nella fattispecie usato correttamente (T.A.R., sez. I, sent. n. 1074/2000);

Considerato inoltre che la deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche mira ad individuare e salvaguardare non già un singolo bene o elemento paesaggistico o naturalistico, bensì un complesso sistema organico esteticamente e paesaggisticamente rilevante; e dunque l'ambito di valenza della deliberazione non può essere — e non è — sostanzialmente focalizzato — come lamentato dalla ricorrente — sul complesso delle Cave di Cusa e la tutela già accordata con altri strumenti a tali luoghi, lungi dal sostenere le argomentazioni della ricorrente, conferma le ragioni di una valenza paesistica del contesto ambientale, meritevole di protezione specifica;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale del 13 dicembre 2000 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nel verbale del 13 dicembre 2000 e correttamente approfondite nella planimetria sub. «A» ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area del Parco Archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, in conformità alla proposta verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 13 dicembre 2000;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere the possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa l'area del Parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo descritta nel verbale del 13 dicembre 2000 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e delimitata nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettera *c* e *d* del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939, e dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai verbali dell'8 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 13 dicembre 2000 della competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e alla planimetria sub. «A» di cui sopra cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 aprile 2002

Il dirigente del servizio: GELARDI

(Omissis)

ALLEGATO

F. Delia
Mass.a del Piano
Casa Celsi
94
95
96
97
98
70
69
68
67
66
65

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 maggio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9260
Yen giapponese	115,15
Corona danese	7,4391
Lira Sterlina	0,63400
Corona svedese	9,1694
Franco svizzero	1,4526
Corona islandese	85,71
Corona norvegese	7,5050
Lev bulgaro	1,9533
Lira cipriota	0,57884
Corona ceca	30,937
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,07
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5752
Lira maltese	0,4083
Zloty polacco	3,7837
Leu romeno	31048
Tallero sloveno	225,1129
Corona slovacca	43,877
Lira turca	1306000
Dollaro australiano	1,6598
Dollaro canadese	1,4251
Dollaro di Hong Kong	7,2225
Dollaro neozelandese	1,9605
Dollaro di Singapore	1,6605
Won sudcoreano	1145,65
Rand sudafricano	9,3540

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A06714

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «VBP Piccola soc. coop. a r.l.», in Alseno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «VBP Piccola Soc. coop. a r.l.» in posizione 1110/280286, con sede in Alseno - via Matteotti n. 7 (Piacenza) - (costituita per rogito notaio dott. Fantigrossi Amedeo in data 18 novembre 1997 - Repertorio 75587) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A06218

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto provvedimento UPC/II/1149 del 15 aprile 2002

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Confezioni: 034399016/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml uso IM 034399028/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml uso IM.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0105/001/-W011.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: «Minori modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.1 - indicazioni terapeutiche - immunizzazione attiva contro l'influenza negli anziani di età pari o superiore a 65 anni».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06207

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto provvedimento UPC/II/1150 del 15 aprile 2002

Specialità medicinale: FLUAD.

Confezioni:

031840034 - siringa preriempita 0,5 ml;

031840046/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0104/001/-W012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/-farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo macchinario per l'infialamento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1148 del 15 aprile 2002

Specialità medicinale: FLUAD.

Confezioni:

031840034 - siringa preriempita 0,5 ml;

031840046/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0104/001/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: minori modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.1 - indicazioni terapeutiche - «immunizzazione attiva contro l'influenza negli anziani di età pari o superiore a 65 anni».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06208 - 02A06209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daunoxome»

Estratto provvedimento UPC/II/1155 del 22 aprile 2002

Specialità medicinale: DAUNOXOME.

Confezioni: 032076010/M - 1 flacone IV 25 ml.

Titolare A.I.C.: Gilead Sciences S.r.l..

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0102/001/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06210

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651119/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 2 3 *

€ 0,77